



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA

LA FIDEIUSSIONE *OMNIBUS* E L'ARTICOLO 1956
C.C.

Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni Stella

Tesi di laurea di

Greta La Monica

Matr. 503668

Anno accademico 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE 4

CAPITOLO 1 – LA FIDEIUSSIONE COME GARANZIA PERSONALE 6

1. Il principio della responsabilità patrimoniale	7
2. Le garanzie personali e le garanzie reali: principali differenze	8
3. La garanzia fideiussoria: le caratteristiche generali	10
4. Caratteristiche ulteriori: accessorietà, solidarietà e gratuità.	15
5. Le cause di estinzione della fideiussione	21
6. Il principio del favor fideiussoris	24
7. Fideiussione e clausole vessatorie.....	27
8. Le differenze tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia	29
9. Fideiussione e figure affini	34
10. Il ruolo delle garanzie all'interno dei finanziamenti bancari	36

CAPITOLO 2 - LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS 39

1. Introduzione	39
2. L'intervento di riforma della l. n. 154/1992	46
3. Evoluzione del contenzioso giurisprudenziale sulla validità della fideiussione omnibus	51
4. La natura giuridica della fideiussione omnibus	54
5. Possibili limiti temporali della fideiussione e distinzione con la fideiussione omnibus	62
6. Fideiussione omnibus e intesa antitrust	64
6.1. Clausole conformi allo schema ABI e fideiussioni specifiche	71
7. Fideiussione omnibus e clausola di pagamento a prima richiesta	72
8. Il garante-consumatore nella fideiussione omnibus	76
9. Compromesso tra Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus	77
10. Considerazioni conclusive in materia di fideiussione omnibus	79

**CAPITOLO 3 - LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER
OBBLIGAZIONE FUTURA EX ART 1956 C.C. 81**

1.	<i>Articolo 1956 c.c.: la ratio della disposizione.....</i>	81
2.	<i>I presupposti di applicazione della norma</i>	87
3.	<i>L'onere probatorio del fideiussore</i>	96
4.	<i>La disciplina dei doveri di protezione</i>	98
4.1.	<i>L'obbligo di buona fede del creditore.....</i>	101
5.	<i>La modifica dell'articolo 1956 c.c.</i>	106
6.	<i>Articolo 1956 c.c. e contratto autonomo di garanzia</i>	111
7.	<i>Articolo 1956 c.c. e fattispecie assimilabili alla fideiussione.</i>	114
8.	<i>Considerazioni conclusive.....</i>	115

Bibliografia 118

INTRODUZIONE

Il sistema delle garanzie personali costituisce uno degli strumenti principali con cui il nostro ordinamento assicura una tutela effettiva del diritto di credito. In tale contesto, la fideiussione assume un ruolo di primaria importanza, rappresentando una delle principali garanzie personali regolate dal Codice civile. Essa trova la propria disciplina agli articoli 1936 e seguenti del Codice civile.

Attraverso l'assunzione della garanzia fideiussoria, il creditore beneficia dell'affiancamento al debitore principale di un ulteriore soggetto obbligato, il fideiussore, con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale generica disciplinata dall'articolo 2740 c.c. La crescente diffusione di questo istituto nella prassi economica e commerciale ha favorito l'elaborazione di modelli contrattuali sempre più articolati, dando origine a numerose problematiche interpretative e applicative. Da tale evoluzione è derivata l'esigenza di bilanciare la tutela del credito con la protezione del garante al fine di evitare che quest'ultimo sia esposto a rischi eccessivi rispetto all'entità dell'impegno assunto. In tal senso, sono emersi nel corso del tempo numerosi contributi giurisprudenziali e dottrinali volti a conciliare la funzione economica della garanzia con l'esigenza di evitare un ingiustificato aggravamento della posizione del garante.

In questo quadro, la disciplina della fideiussione si è evoluta nel tempo attraverso la valorizzazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, di cui agli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c. Tali principi costituiscono oggi la principale *ratio* di alcuni istituti posti a tutela del fideiussore, tra i quali assumono particolare rilievo la liberazione del garante per fatto del creditore, di cui all'articolo 1955 c.c., la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, sancita dall'articolo 1956 c.c., e la disciplina contenuta nell'articolo 1957 c.c. in materia di scadenza dell'obbligazione principale.

Il settore bancario ha rappresentato il principale terreno di emersione di questioni particolarmente controverse, soprattutto attinenti alla validità di alcune clausole

predisposte dagli istituti di credito – segnatamente, quelle conformi allo schema ABI e quelle di pagamento “a prima richiesta”. In tale contesto si colloca altresì la figura della fideiussione *omnibus*, una delle più significative manifestazioni dell’evoluzione della garanzia personale in ambito bancario.

La fideiussione *omnibus* consente al fideiussore di garantire una pluralità di obbligazioni presenti e future derivanti dai rapporti intercorrenti tra banca e cliente-debitore. Tale figura trae origine dalla prassi bancaria e trova il suo fondamento nell’articolo 1938 c.c., che ammette la possibilità di garantire obbligazioni future o condizionali. Proprio perché consente di garantire una pluralità di obbligazioni, la fideiussione *omnibus* è divenuta nel tempo uno degli strumenti maggiormente impiegati nella prassi bancaria. La notevole flessibilità operativa di tale istituto ha tuttavia sollevato rilevanti questioni attinenti alla tutela del fideiussore, soprattutto con riferimento all’indeterminatezza del rischio assunto e all’impiego di condizioni contrattuali predisposte unilateralmente dagli istituti di credito. In questo ambito si collocano le problematiche concernenti la compatibilità delle clausole conformi allo schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) con la normativa *antitrust*.

Accanto a tali profili, un ruolo centrale nell’ambito della protezione del garante è da tempo rivestito dall’articolo 1956 c.c., disposizione che rappresenta una delle espressioni più significative del principio di tutela del fideiussore nell’ambito del rapporto di garanzia. La norma consente la liberazione del fideiussore nei casi in cui il creditore, pur essendo consapevole dell’avvenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore, continui a concedergli credito, senza il consenso del fideiussore. Essa impone, pertanto, specifici obblighi di comportamento a carico del creditore, al fine di evitare un aggravamento ingiustificato della posizione fideiussoria. L’applicazione di tale disposizione ha generato dibattiti interpretativi concernenti sia l’individuazione dei presupposti richiesti per la liberazione del fideiussore, sia il coordinamento della norma con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. La riflessione sviluppatasi attorno a questa disciplina si inserisce nel più ampio processo di progressivo rafforzamento delle tutele riconosciute al

garante, volto ad impedire che la posizione del fideiussore venga aggravata in misura eccedente il rischio originariamente assunto.

Alla luce delle considerazioni svolte, la presente ricerca si propone di analizzare la garanzia fideiussoria muovendo dai suoi fondamenti teorici fino a giungere all'esame delle problematiche applicative principali che sono emerse all'interno della prassi bancaria e nell'elaborazione giurisprudenziale.

Nel primo capitolo verranno trattati i profili generali della fideiussione, con particolare attenzione al principio della responsabilità patrimoniale e alla distinzione tra garanzie personali e garanzie reali, per poi esaminare le caratteristiche dell'istituto, le cause di estinzione, il principio del *favor fideiussoris* e il rapporto con fattispecie negoziali affini.

Il secondo capitolo sarà invece incentrato sulla fideiussione *omnibus*, della quale saranno analizzate la natura giuridica, l'evoluzione normativa e i principali orientamenti giurisprudenziali, con specifico riguardo alla disciplina *antitrust* e alle problematiche derivanti dall'utilizzo di clausole conformi allo schema ABI.

Il terzo capitolo avrà ad oggetto l'articolo 1956 c.c., attraverso l'esame della sua *ratio*, dei presupposti applicativi e delle principali questioni interpretative emerse in dottrina e in giurisprudenza, al fine di valutare l'effettività della tutela riconosciuta al garante nell'ambito del rapporto fideiussorio.

CAPITOLO 1 – LA FIDEIUSSIONE COME GARANZIA PERSONALE

SOMMARIO: 1. Il principio della responsabilità patrimoniale. – 2. Le garanzie personali e le garanzie reali: principali differenze. – 3. La garanzia fideiussoria: le caratteristiche generali – 4. Caratteristiche ulteriori: accessorietà, solidarietà e gratuità. – 5. Le cause di estinzione della fideiussione. – 6. Il principio del *favor fideiussoris* – 7. Fideiussione e clausole vessatorie. – 8. Le differenze tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. – 9. Fideiussione e figure affini – 10. Il ruolo delle garanzie all'interno dei finanziamenti bancari.

1. Il principio della responsabilità patrimoniale

Necessaria premessa per l'introduzione del sistema codicistico delle garanzie personali, e nello specifico della fideiussione, è quella relativa al principio della responsabilità patrimoniale, contenuto nell'articolo 2740 c.c., ai sensi del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale principio implica che, in assenza di garanzie reali, il creditore può aggredire tutti i beni del debitore, fino ad ottenere la soddisfazione del proprio credito. Il fondamento storico dell'articolo 2740 c.c. è ricavabile nella teoria della patrimonialità delle obbligazioni, una teoria di matrice tedesca¹ che tutela a pieno il risultato economico cui aspira il creditore e le modalità per ottenerlo nel caso il debitore non adempia spontaneamente². È proprio dal principio della responsabilità patrimoniale che discende, infatti, la possibilità per il creditore di aggredire i beni del debitore per il tramite dell'azione di esecuzione forzata (articolo 2910 c.c.). Infatti, il patrimonio del debitore si trova in una posizione di soggezione di fronte al diritto del creditore, di matrice processuale, che trova espressione concreta all'interno dell'azione esecutiva³.

¹ A. D'ANGELO, *Note storiche sulla dottrina generale delle obbligazioni*, in *Dialoghi con Guido Alpa*, Roma Tre Press 2018, pp. 133-134, trattando della teoria Pandettistica e, nello specifico, dell'interpretazione fornita da Windscheid nel saggio *Lehrbuch des Pandektenrechts*, evidenzia che è possibile adattare la configurazione del diritto patrimoniale alla posizione creditoria, facendo corrispondere al diritto di credito un precetto che impone al destinatario (il debitore) un comportamento, trattandosi di un diritto ad un atto che il debitore è dunque chiamato a porre in essere.

² A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, p.3.

³ A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, p.3.

Quello dell'articolo 2740 c.c. è dunque un principio che consente di apprezzare al meglio come l'intero sistema delle garanzie personali e reali sia in grado di rappresentare uno strumento netto di rafforzamento del credito. Esso tutela il creditore per le ipotesi in cui il debitore non adempia all'obbligazione, e ciò si realizza in maniera particolarmente marcata in riferimento all'istituto della fideiussione, dal momento che il fideiussore si obbliga personalmente nei confronti del creditore e garantisce l'adempimento dell'obbligazione del debitore⁴. Tramite la garanzia fideiussoria si ha quindi l'insorgenza, in capo al fideiussore, di un'obbligazione ulteriore, di cui questi risponde personalmente, così rafforzando la tutela dell'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione⁵.

2. Le garanzie personali e le garanzie reali: principali differenze

Le garanzie del credito costituiscono strumenti giuridici in grado di rafforzare la tutela del diritto di credito, incrementando le probabilità di soddisfazione del creditore, nell'eventualità in cui il debitore non adempia all'obbligazione. Nelle garanzie personali, il creditore ha la possibilità di soddisfare il proprio credito facendo affidamento su due patrimoni, quello del debitore e quello del garante. Ciò configura una garanzia in senso tecnico, incrementando le probabilità di realizzazione del credito. Le garanzie personali sono tipiche⁶ quando sono espressamente disciplinate dal legislatore (sono tali, ad esempio, la fideiussione e l'avallo), oppure atipiche⁷, quando sono rimesse alla determinazione dell'autonomia privata (sono dunque tali il contratto autonomo di garanzia, le lettere di patronage e le differenti forme di cessione a scopo di garanzia). Esse si contraddistinguono per l'assunzione di garanzia da parte di un terzo estraneo al rapporto intercorrente tra debitore e creditore⁸. Ciò consente di allargare la consistenza patrimoniale e fa sorgere un rapporto ulteriore, che si affianca al primo rapporto di debito-credito. Pertanto, all'interno delle garanzie personali, e

⁴ A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, p.78.

⁵ A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, p.78.

⁶ G. SETTANNI, *L'escussione della garanzia tramite semplice richiesta tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in *I Contratti*, 2025, 2, p. 210.

⁷ G. SETTANNI, *op. cit.*

⁸ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, p. 78.

dunque, ad esempio, in materia di fideiussione, il pagamento di un debito altrui è garantito tramite il patrimonio del fideiussore. Il fideiussore assume un'obbligazione propria e distinta da quella del debitore principale, sebbene accessoria e avente ad oggetto la medesima prestazione. Egli è, pertanto, debitore della propria obbligazione di garanzia e, qualora il debitore principale non adempia, è tenuto a eseguire nei confronti del creditore la stessa prestazione dovuta dal debitore principale⁹.

Le garanzie reali (quali pegno ed ipoteca), invece, sono normalmente costituite su uno o più beni specifici – e non sull'intero patrimonio – di proprietà del debitore (o di un terzo), vincolati alla soddisfazione di un credito¹⁰. Una delle principali ed ulteriori differenze che emergono tra la disciplina delle garanzie personali e quella delle garanzie reali consiste nella circostanza che la garanzia reale segue il bene in ogni vicenda attinente alla sua circolazione (cd. diritto di seguito)¹¹, mentre ciò non accade per la garanzia personale con riferimento ai beni ricompresi nel patrimonio del fideiussore¹². Infine, le garanzie reali, da un lato, sono assistite dalla prerogativa della prelazione¹³, che consente al creditore di soddisfarsi con preferenza sul patrimonio del debitore, rispetto agli altri creditori; dall'altro, le cause legittime di prelazione non interessano la disciplina delle garanzie personali. È proprio per questo motivo che, nel caso di esecuzione forzata da parte del beneficiario di una fideiussione, i beni del garante sono esposti all'azione di eventuali altri creditori.

In ogni caso, è sempre possibile il concorso di una garanzia reale con una personale rispetto al medesimo credito, dunque l'eventuale concessione di una garanzia reale non comporta il venir meno della garanzia fideiussoria già assunta a favore del medesimo creditore e per il medesimo credito, non essendo quindi

⁹ F. PAROLA, *Art. 1292 c.c. – Nozione della solidarietà*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

¹⁰ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit.

¹¹ A. FALABELLA, *Art. 2808 c.c. – Costituzione ed effetti dell'ipoteca*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

¹² A. LEPRI, *Art. 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice dei contratti commentato*, aggiornamento a cura di A. MIGLIONICO, in *Banca dati OneLegale*.

¹³ M. PETRONE, *Art. 2741 c.c. – Concorso dei creditori e cause di prelazione*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

possibile che si profilino incompatibilità tra garanzia personale e garanzia reale rispetto ad un medesimo credito¹⁴.

3. La garanzia fideiussoria: le caratteristiche generali

La fideiussione è un chiaro esempio di garanzia personale ed è stata impiegata sin dall'epoca romana: in particolare, il diritto romano prevedeva una disciplina particolarmente complessa in materia di garanzie personali e, successivamente, in epoca giustiniana, la fideiussione ha costituito una delle forme di garanzia più largamente utilizzate, fino ad ispirare, nel corso dei secoli, tutti i codici dell'Europa continentale¹⁵. Nello specifico, i romani ricorrevano alla *Stipulatio*, cioè un contratto verbale attraverso il quale venivano assunte obbligazioni dal contenuto vario, tramite la pronuncia di alcune parole¹⁶. Tale istituto veniva infatti utilizzato per far sorgere obblighi relativi a specifiche prestazioni e anche al fine di garantire l'adempimento dell'altrui obbligazione: la fideiussione costituisce quindi un'evoluzione storica della *Stipulatio*¹⁷.

La garanzia fideiussoria è collocata nel Codice civile nel Titolo IV, dedicato ai singoli contratti. La sua disciplina è introdotta dalla definizione della figura del fideiussore, colui che, ai sensi dell'articolo 1936 c.c., obbligandosi personalmente verso il terzo creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. Al comma 2 viene poi precisato come la fideiussione risulti efficace anche qualora il debitore non sia a conoscenza della garanzia prestata. Si tratta quindi di un istituto che non è definito dal legislatore disciplinando direttamente il piano oggettivo, cioè quello del negozio giuridico in sé considerato, avendo invece egli preferito valorizzare il piano soggettivo e volontaristico.

La garanzia fideiussoria può derivare, anzitutto, da un contratto, ma può anche essere costituita per atto unilaterale, come ad esempio un testamento¹⁸. In questo secondo caso, normalmente essa consiste in una dichiarazione con cui una parte

¹⁴ A. LEPRI, *Art. 1936 c.c. – Nozione*, cit.

¹⁵ Treccani, voce *Fideiussione*, www.treccani.it

¹⁶ Treccani, Enciclopedia giuridica, voce *Stipulatio*, www.treccani.it.

¹⁷ Treccani, Enciclopedia giuridica, voce *Stipulatio*, www.treccani.it.

¹⁸ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2010, p. 28.

dichiara di voler prestare fideiussione¹⁹. La fideiussione può anche derivare da negozi unilaterali specificamente previsti dalla legge, come nell'ipotesi di una disposizione testamentaria che impone all'erede o al legatario di adempiere all'obbligazione altrui, senza il concorso della volontà del soggetto garantito²⁰. La fideiussione può poi essere rilasciata dal garante spontaneamente o in adempimento di una propria precedente obbligazione di fonte legale o contrattuale nei confronti del debitore principale (ad esempio nel caso dell'articolo 1943 c.c.²¹ sull'obbligazione di prestare fideiussione)²².

La fideiussione rientra dunque nell'alveo dei contratti con obbligazioni del solo proponente, di cui all'articolo 1333 c.c. In tal senso la volontà del fideiussore di garantire l'altrui obbligazione, non appena manifestata, risulta in concreto autosufficiente e perfeziona il negozio giuridico costituito dall'impegno a garantire con il proprio patrimonio l'obbligazione altrui, senza che risulti necessario il consenso del creditore e anche qualora il debitore garantito sia ignaro della garanzia prestata o addirittura sia contrario alla sua stipulazione²³. Ciò vale anche nell'ipotesi di proroga della fideiussione, che non deve essere autorizzata formalmente dal debitore principale²⁴. L'articolo 1936 c.c., infatti, al comma 2 precisa che la fideiussione è valida anche se il debitore non ne ha conoscenza: ciò conferma che il debitore garantito è formalmente estraneo alla costituzione della garanzia, sia quando ciò avvenga tramite un negozio unilaterale, sia quando avvenga tramite contratto, poiché la fideiussione genera un rapporto bilaterale, anche se l'operazione, in termini economici, coinvolge tre soggetti²⁵.

¹⁹ Cass. 13 febbraio 2009, n.3525, in *One Legale*: "Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione del solo fideiussore".

²⁰ A. CHIANALE, op. cit., p. 85.

²¹ Articolo 1943 c.c. co.1: "Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della Corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare".

²² G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.28.

²³ Cass. 13 giugno 2006, n. 13652, in *One Legale*.

²⁴ Trib. Piacenza 18 luglio 2001, in *One Legale*.

²⁵ Cass. 12 aprile 1984, n.2356, in *One Legale*: "Il negozio fideiussorio è causalmente diretto a rafforzare la tutela dell'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto, attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale ai beni del fideiussore, il quale aggiunge la propria obbligazione accessoria a quella del debitore principale, e tale funzione inerisce alla sfera

L'estraneità del debitore al negozio fideiussorio non esclude comunque che la garanzia sia rilasciata a favore del creditore sulla base di un accordo interno tra debitore e fideiussore: normalmente è infatti il debitore ad avere interesse a procurarsi una persona in grado di assumere le vesti di garante, al fine di ottenere la concessione del credito; altrettanto normalmente, poi, il debitore garantito e il fideiussore sono legati da rapporti di parentela o da rapporti di affari, come nel caso di fideiussore che è socio di una società di persone cui viene concesso un credito²⁶. In linea di principio, tale accordo non incide sul contratto di fideiussione, poiché il debitore non partecipa formalmente al contratto stipulato tra garante e creditore: all'interno di tale contratto, dunque, non assumono rilievo, a meno che non siano espressamente menzionate, le eventuali intese tra debitore e fideiussore²⁷. Le vicende inerenti al rapporto tra debitore e garante non sono di regola opponibili al creditore (salvo siano espressamente recepite nell'accordo di garanzia), così come eventuali limitazioni o condizioni della garanzia (ad esempio, limitazioni di durata o dell'ammontare garantito), le quali non possono comunque essere opposte al creditore²⁸.

In tal senso, poi, qualunque patto fra debitore e creditore (attinente alle modalità di adempimento dell'obbligazione principale) può vincolare il fideiussore solo se recepito direttamente o indirettamente nella garanzia, perché in caso contrario non sussiste la possibilità di opporre alcun patto al garante, che non subisce alcuna influenza rispetto al contenuto o alle modalità di adempimento dell'obbligazione fideiussoria²⁹.

giuridico-patrimoniale del creditore, mentre è giuridicamente irrilevante l'interesse del debitore medesimo, del quale, pertanto, non sono necessari né il consenso preventivo né l'accettazione, rimanendo egli estraneo all'atto costitutivo della garanzia, tanto se consista in un negozio unilaterale, quanto se consista in un contratto, il quale intercorre soltanto tra il creditore ed il fideiussore".

²⁶ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.39.

²⁷ Cass. 5 marzo 1984, n.1525, in *One Legale*.

²⁸ Cass. 3 settembre 1982, n.4811, in *One Legale*.

²⁹ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.44. In tal senso l'autore precisa che ciò vale soltanto per i patti originari tra debitore e creditore, mentre quelli intervenuti tra gli stessi successivamente al rilascio della garanzia non sono efficaci nei confronti del fideiussore, soprattutto se ne aggravano la posizione, salvo che vengano espressamente fatti propri dal garante.

All'articolo 1937 c.c. è poi precisato che la volontà di prestare fideiussione deve essere esternata dal garante in maniera espressa; dunque, non sussistendo la configurabilità di una fideiussione tacita, non è possibile costituire la garanzia per *facta concludentia*. Si rende inoltre necessario sottolineare come non sia necessario l'impiego della forma scritta, purché la volontà sia espressa in modo inequivocabile (pertanto è lecita una fideiussione orale connotata da tale elemento)³⁰. In tal senso, quindi, la volontà di prestare fideiussione deve essere chiara, precisa ed inequivocabile³¹. La relativa prova, invece, può essere fornita con ogni mezzo, anche per il tramite di una prova testimoniale³². È controverso se la volontà in questione possa essere provata anche per presunzioni, siccome l'articolo 1937 c.c. non pone particolari limitazioni circa l'ammissibilità dei mezzi di prova atti a dimostrare la sussistenza della fideiussione: l'impiego di presunzioni, in ogni caso, potrebbe ritenersi ammissibile, in linea con il dettato della norma, solo nel caso in cui dalle stesse possa risultare la volontà espressa di prestare la garanzia³³. In ogni caso, comunque, il garante che esprime la volontà di prestare fideiussione è tenuto ad enunciare espressamente il contenuto essenziale della garanzia, esplicitando quale sia il debitore garantito e quale sia l'oggetto dell'obbligazione principale garantita, nonché, infine, quali siano le eventuali limitazioni della garanzia rispetto all'obbligazione principale³⁴.

Il contratto di fideiussione è poi qualificabile come contratto consensuale e con effetti obbligatori, e può essere sottoposto all'applicazione di un termine la cui scadenza non può comunque essere anteriore alla scadenza dell'obbligazione principale: la scadenza della garanzia comporta dunque che la stessa operi per tutto quanto è maturato a favore del creditore fino ad una determinata data. Le parti possono prevedere una data successiva al suddetto termine di scadenza, entro cui il diritto del creditore deve essere fatto valere nei confronti del garante,

³⁰ Cass. 2 aprile 2009, n. 8005, in *One Legale*.

³¹ G. BARAGGIOLI, *La volontà di prestare fideiussione*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2009, 5, p. 469.

³² Cass. 4 marzo 1981, n.1262, in *One Legale*.

³³ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 110.

³⁴ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 114.

essendo così possibile per quest'ultimo conoscere la propria situazione debitoria in maniera precisa: si tratta del cosiddetto termine di escussione della garanzia³⁵.

A fronte di queste considerazioni iniziali, è agevole comprendere perché il fideiussore venga qualificato come responsabile con riguardo all'obbligazione di natura accessoria³⁶: ciò avviene, chiaramente, in ragione del fatto che egli diviene responsabile nei confronti del creditore sebbene non abbia contratto con lo stesso alcun rapporto di debito-credito. Ne discende che il creditore è libero di aggredire il patrimonio del fideiussore nel caso di inadempimento del debitore principale. Da ciò emerge in maniera particolarmente chiara la specifica funzione di garanzia della fideiussione. Proprio tale funzione consente di individuare la causa del contratto. In questa prospettiva, la Suprema Corte identifica la causa della fideiussione facendo riferimento alla funzione di garanzia dell'adempimento del debito altrui: il contratto di fideiussione, in tal senso, non ha natura aleatoria, non si riferisce al rischio dell'inadempimento dell'obbligazione principale, bensì alla funzione di garanzia dell'adempimento della stessa, attuata attraverso l'estensione della base soggettiva della responsabilità. Tale funzione è indipendente dal rischio relativo all'inadempimento e, dunque, dall'eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimonio risulti insufficiente a soddisfare le pretese del creditore³⁷.

La posizione del fideiussore va inquadrata alla luce del principio generale del *favor fideiussoris*, in base al quale l'obbligazione del garante non dovrebbe divenire eccessivamente onerosa nei confronti del creditore³⁸: tale principio trova applicazione tramite alcuni istituti, tra cui il diritto di regresso del garante, in base all'articolo 1950 c.c. e l'azione di surrogazione, disciplinata all'articolo 1949 c.c.³⁹

³⁵ Cass. 28 febbraio 2007, n.4661, in *One Legale*.

³⁶ E. SPARANO – A. PIERRI, *La tutela del fideiussore*, in *Teoria e Pratica Del Diritto – Società E Fallimento*, Wolters Kluwer Italia, 2021, p. 1.

³⁷ Cass. 30 giugno 1998, n. 6407, in *Mass. Giur. it.*, 1998.

³⁸ F. FILOCAMO, *Art 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

³⁹ G. STELLA, *Il diritto di regresso e surrogazione del garante che paga i tributi doganali: il problema del regime della prescrizione*, in *Il Corriere Giuridico*, 2014, pp. 53-57; art. 1950 c.c.:

È comunque necessario applicare i principi di solidarietà e buona fede al fine di operare un bilanciamento dei contrapposti interessi quando si verifica uno squilibrio tra le parti del contratto: ad essere controbilanciati devono quindi essere gli interessi dei creditori e quelli, contrastanti, dei fideiussori⁴⁰. In tal senso rileva l'articolo 1175 c.c., secondo cui *“il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”*. Ciò emerge anche da ulteriori disposizioni del codice, quali ad esempio l'articolo 1463 c.c. in materia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e l'articolo 1467 c.c. per le ipotesi di eccessiva onerosità. Il principio di correttezza in ambito contrattuale consente di garantire, per l'appunto, un equo bilanciamento degli interessi delle parti: è in questa prospettiva che esso si lega alla clausola di buona fede, regolata dall'articolo 1375 c.c., in base al quale *“il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”*. Tale principio deve essere rispettato dai contraenti sia nella fase della trattativa, che in quella di formazione (art. 1337 c.c.), e infine in sede di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Tra le condotte che si pongono in contrasto con il principio di buona fede vi sono, ad esempio, quella di non rendere note le cause di invalidità del contratto conosciute da un contraente (articolo 1338 c.c.) o quella di indurre la controparte a stipulare un contratto pregiudizievole (articolo 1440 c.c.).

4. Caratteristiche ulteriori: accessorialità, solidarietà e gratuità.

A partire dalla definizione fornita dal legislatore, si rende necessario sottolineare come il fideiussore si obblighi personalmente nei confronti del creditore, e ciò comporta che l'obbligazione del fideiussore abbia, in misura strettamente necessaria, il medesimo contenuto dell'obbligazione principale cui accede, ma è al contempo un'obbligazione nuova con una sua propria causa autonoma⁴¹. Come accennato, la fideiussione ha una natura accessoria, dunque la garanzia sorge soltanto se esiste una valida obbligazione da garantire ed è l'obbligazione accessoria è influenzata dalle vicende giuridiche attinenti all'obbligazione

“Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione”; Art. 1949 c.c.: “Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore”.

⁴⁰ E. SPARANO – A. PIERRI, *La tutela del fideiussore*, cit., p. 3.

⁴¹ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 91.

garantita (ad esempio, nel caso di cessione del credito garantito è prevista la possibilità che il cessionario si avvalga della fideiussione e l'adempimento dell'obbligazione garantita comporta l'estinzione della fideiussione). L'elemento di accessorietà della fideiussione è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di Cassazione⁴², la quale ne ha rilevato in maniera puntuale le sfumature: partendo dalle premesse precedenti, la Corte ha sottolineato come l'obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto tra loro collegate, conservano specifica individualità sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, in ragione del fatto che il fideiussore è estraneo al rapporto richiamato dalla garanzia, e a ciò si aggiunge il fatto che la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può fondarsi su qualunque causa idonea allo scopo⁴³. È proprio sulla base del requisito dell'accessorietà della garanzia che si spiega l'assenza, all'interno del Codice civile, di una disposizione specificamente atta a regolare l'oggetto della fideiussione⁴⁴, e ciò avviene proprio perché tale accessorietà permane per tutto lo svolgimento del rapporto obbligatorio che ne deriva. Rileva a tal proposito il dettato dell'articolo 1939 c.c., il quale afferma che la fideiussione non è valida se non è valido il debito principale: se il debito principale è nullo, anche la fideiussione è nulla; mentre se il debito principale è annullabile, allora la fideiussione resta in vita fino a quando non cade il debito principale.

In ogni caso, caratteri essenziali del principio di accessorietà sono quelli tali per cui l'obbligazione di garanzia è fortemente influenzata dalle modificazioni dell'obbligazione principale e l'adempimento da parte del debitore principale

⁴² Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655, in *Mass. Giur. it.*, 2008: "L'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva — data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia — ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina dell'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione"; Cass. 4 novembre 2005, n. 21396, in *One Legale* "Dal carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria rispetto all'obbligazione principale discende che anche l'interpretazione del negozio fideiussorio non può prescindere dal collegamento con la predetta obbligazione, risultando anzi decisiva l'individuazione della stessa obbligazione principale, con riferimento ai relativi termini di scadenza previsti allorché assumano rilevanza in relazione agli obblighi assunti dal fideiussore".

⁴³ Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2655, in *Mass. Giur. it.*, 2008.

⁴⁴ C. CICALA, *Art. 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

libera il fideiussore. In tal senso, la Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che la fideiussione si estingue qualora venga estinta l'obbligazione principale, senza che le relative modalità assumano alcun tipo di rilevanza, così come non rileva la circostanza che l'estinzione stessa abbia avuto luogo in base ad ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore, le quali non abbiano così diminuito la posizione debitoria complessiva⁴⁵.

Risulta comunque doveroso considerare i connotati di accessorietà della fideiussione sia per comprendere l'istituto nel suo complesso, sia per individuare, nel corso della trattazione successiva, il fondamento delle problematiche che hanno riguardato la fideiussione *omnibus*: nello specifico, è sufficiente menzionare come, rispetto alla stessa, sono sorti contrasti interpretativi in merito alla sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione ordinaria. Come verrà specificato successivamente, in sede di trattazione della fideiussione *omnibus*, le problematiche interpretative in questione hanno fatto esattamente riferimento a questioni attinenti all'accessorietà della fideiussione bancaria.

Accanto alla caratteristica dell'accessorietà, altro elemento distintivo della fideiussione è la solidarietà: in caso di inadempimento del debitore, il creditore è legittimato a rivolgersi indifferentemente a quest'ultimo o al fideiussore per l'adempimento. Pertanto, il debitore e il fideiussore sono obbligati in via diretta ed immediata, e l'eventuale adempimento del fideiussore libera il debitore principale nei confronti del creditore. Secondo la Corte di Cassazione, questo principio si esprime in alcune regole fondamentali: l'articolo 1939 c.c., secondo cui è invalida la fideiussione qualora sia invalida l'obbligazione principale; l'articolo 1942 c.c., che prevede che la fideiussione sia prestata per l'intero debito e per tutte le sue conseguenze; ed infine l'articolo 1945 c.c., attinente alle eccezioni opponibili al creditore⁴⁶. Il principio di cui all'articolo 1939 c.c., in particolare, comporta che se il contratto da cui sorge il debito principale è annullabile, il fideiussore può far valere le cause di annullabilità del titolo

⁴⁵ Cass. 7 marzo 2017, n. 5630, in *One Legale*.

⁴⁶ Cass. 4 febbraio 2021, n. 2711, in *One Legale*.

dell'obbligazione principale, compresi i vizi della volontà, al fine di rifiutare la prestazione; viceversa, la nullità dell'obbligazione principale conduce automaticamente alla nullità della garanzia, la quale può essere fatta accertare giudizialmente dal garante⁴⁷. Sulla base di quanto appena riassunto, è lecito domandarsi se possa considerarsi legittimo l'impiego della cosiddetta "clausola di sopravvivenza", in base alla quale la fideiussione resta valida anche nel caso di invalidità dell'obbligazione principale: per risolvere la questione è possibile fare riferimento all'articolo 1945 c.c., riconducibile di riflesso all'articolo 1939 c.c., che non è funzionale a tutelare un interesse di ordine pubblico, bensì un interesse privato, potendo quindi essere legittimamente derogato dalle parti in base al principio dell'autonomia negoziale⁴⁸. Effettivamente, la fideiussione, essendo inerente ad un determinato affare, si presume oggetto di una concreta interlocuzione tra banca e cliente, con la conseguenza che le clausole di sopravvivenza, inserite nel contratto, sono di per sé legittime e non appaiono lesive della libertà contrattuale, salvo che venga dimostrata la loro derivazione da intese anticoncorrenziali a monte tra istituti di credito⁴⁹. L'articolo 1945 c.c. riconosce al fideiussore la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere nei suoi confronti, sulla base del rapporto di dipendenza che sussiste tra obbligazione principale garantita e obbligazione di garanzia, essendo la prima il presupposto della seconda⁵⁰. Vi sono tuttavia una serie di eccezioni di carattere personalissimo che non possono essere fatte valere dal garante: si tratta, ad esempio, di quella concernente l'invalidità dell'obbligazione garantita per incapacità del debitore, mentre invece il fideiussore può opporre senza limiti le eccezioni che riguardano, tra l'altro, lo stesso rapporto fideiussorio (ad esempio, nel caso di nullità o annullabilità della garanzia)⁵¹. Per completezza, occorre fare riferimento all'articolo 1942 c.c., in base al quale la fideiussione si estende automaticamente a tutti gli accessori del debito principale, tra i quali rientrano, ad esempio, gli

⁴⁷ Cass. 1 marzo 2024, n.5569, in *One Legale*.

⁴⁸ Cass. 17 luglio 2002, n.10400, in *One Legale*.

⁴⁹ Trib. Forlì 16 maggio 2022, n.486, in *One Legale*; Cass. 4 luglio 2023, n.18794, in *One Legale*.

⁵⁰ C. CICALA, *Art 1945 – Eccezioni opponibili dal fideiussore*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca Dati OneLegale*.

⁵¹ C. CICALA, *Art 1945 – Eccezioni opponibili dal fideiussore*, cit.

interessi dovuti dal debitore garantito. Affinché tale estensione si verifichi, non è pertanto necessario che la garanzia sia stata prestata prevedendone espressamente l'operatività con riguardo anche agli interessi: ciò avviene infatti automaticamente, a meno che non sia provata l'esistenza di un patto contrario⁵².

Ulteriore caratteristica della fideiussione è quella della gratuità: la dottrina⁵³, è concorde nell'affermare che la fideiussione costituisce un contratto gratuito nella sua normalità, ma non nella sua essenza. Ciò non esclude dunque che per la fideiussione sia prevista una controprestazione del creditore; oppure che, come accade nella prassi bancaria in maniera molto frequente, la garanzia del fideiussore sia prestata dietro corrispettivo versato dal debitore, nell'ambito del distinto rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il garante, al fine del rilascio della garanzia⁵⁴. L'eventuale natura onerosa della garanzia fideiussoria non ne pregiudica la validità: è questo, ad esempio, il caso in cui una banca pretenda una commissione per il rilascio di una fideiussione per un debito di un proprio cliente verso il terzo creditore⁵⁵. Non si può quindi escludere che il creditore paghi un compenso come contropartita per il rilascio della fideiussione: in questo caso la fideiussione assume la qualifica di contratto con prestazioni corrispettive⁵⁶.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce requisito indefettibile per la validità della fideiussione; infatti, il nostro ordinamento non presuppone una coincidenza necessaria tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del fideiussore⁵⁷. Chiaramente, la capienza del patrimonio del garante costituisce comunque un elemento chiave per prospettare il soddisfacimento del creditore, pur non essendo per l'appunto richiesta ai fini della validità della garanzia.

⁵² Cass. 3 ottobre 1997, n.9679, in *One Legale*.

⁵³ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 88.

⁵⁴ Cass. 20 maggio 1987, n. 4608, in *One Legale*.

⁵⁵ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit. p.29.

⁵⁶ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.30.

⁵⁷ Cass. 10 settembre 2019, n. 22559, in *One Legale*.

Infine, un'altra disposizione funzionale alla comprensione della garanzia fideiussoria è l'articolo 1941 c.c., secondo il quale la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può essere prestata per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose (nulla vieta, pertanto, che venga esclusa a carico del fideiussore la decorrenza degli interessi⁵⁸ o, sotto il secondo profilo, che la garanzia sia prestata solo per un determinato periodo di tempo, decorso il quale la stessa si estingue⁵⁹). La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale. La *ratio* di questa norma si ravvisa nei principi di accessorialità della garanzia e del *favor fideiussoris*, come individuato anche dalla Corte di Cassazione, facendo leva esattamente su considerazioni legate all'accessorialità e all'equivalenza dell'oggetto dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella garantita⁶⁰. In base a tale principio inderogabile si esclude contestualmente che la garanzia possa essere caratterizzata da una durata superiore rispetto a quella dell'obbligazione principale⁶¹. Questo aspetto, dunque, opera come manifestazione del principio di accessorialità e perdura per l'intero svolgimento del rapporto, facendo sì che ogni modificazione dell'obbligazione principale successiva rispetto al rilascio della fideiussione, che comporti una riduzione dell'obbligazione principale, modifichi analogamente anche l'obbligazione di garanzia; al contrario, sono irrilevanti per il fideiussore le successive modificazioni in aumento del debito principale, a meno che non si verifichi in tal senso la manifestazione del consenso del garante stesso⁶². Occorre precisare che non costituisce violazione dell'articolo 1941 c.c. il meccanismo che impone al fideiussore il pagamento dell'intero importo quando la riduzione della pretesa soddisfattoria nei confronti del debitore derivi dal suo stato di insolvenza. In tale ipotesi, infatti, la diminuzione della possibilità di soddisfazione del creditore è

⁵⁸ Cass. 9 settembre 1997, n.12456, in *One Legale*.

⁵⁹ Cass. 19 settembre 1987, n. 9466, in *One Legale*.

⁶⁰ Cass. 23 dicembre 2004, n. 23967, in *One Legale*.

⁶¹ Cass. 25 ottobre 1984, n.5450, in *One Legale*.

⁶² F. FILOCAMO, *Art 1942 c.c. – Estensione della fideiussione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*; Cass. 23 dicembre 2004, n.23967, in *One Legale*; Cass. 16 novembre 1995, n. 11875, in *One Legale*.

effetto della procedura concorsuale avviata nei confronti del debitore e attiene esclusivamente al piano satisfattorio, ossia alle modalità e alla misura in cui il creditore può soddisfarsi sul patrimonio del debitore nell'ambito della procedura, senza incidere sull'esistenza o sull'ammontare del credito, che restano immutati. Il fideiussore rimane quindi obbligato per l'intero importo garantito proprio perché la fideiussione garantisce il credito e non il grado di soddisfazione che il creditore può conseguire nei confronti del debitore principale⁶³. Ciò trova conferma all'articolo 161 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza⁶⁴ (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14), il quale attribuisce al creditore, qualora abbia ricevuto da un coobbligato o dal fideiussore un pagamento parziale precedentemente all'apertura della liquidazione giudiziale, il diritto di concorrere nella procedura per la parte di credito insoddisfatta. Ne consegue che il fideiussore non può giovare degli effetti favorevoli che derivano dall'insolvenza del debitore principale al fine di ottenere una riduzione della propria obbligazione di garanzia del credito.

5. Le cause di estinzione della fideiussione

Rientrano nella panoramica generale della disciplina della fideiussione anche le relative cause di estinzione. Anzitutto, tra le cause di estinzione relative all'obbligazione principale sussiste, chiaramente, l'adempimento di tale obbligazione, realizzato dal debitore da un terzo *ex art 1180 c.c.* Ciò avviene anche nelle ipotesi di *datio in solutum* in relazione all'obbligazione principale, *ex art 1197 c.c.*, che al comma 3 sancisce l'impossibilità che rivivano, in tali ipotesi, le garanzie prestate da terzi. Tra le cause estintive emerge anche la novazione oggettiva e soggettiva dell'obbligazione principale. Nello specifico, per quella soggettiva è l'articolo 1275 c.c. a prevedere che, nei casi in cui il creditore liberi il debitore garantito, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non acconsente al loro mantenimento. In base all'articolo 1247 c.c., è poi il debitore a poter eccepire la compensazione del

⁶³ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 312.

⁶⁴ Articolo 161 co.1: "Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio sia sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa".

debito che il creditore ha verso il debitore principale, comportando così l'estinzione della garanzia fideiussoria. Inoltre, anche la confusione delle vesti di creditore e di debitore nello stesso soggetto estingue l'obbligazione e, con essa, la fideiussione. In questo senso, tra le cause estintive attinenti all'obbligazione principale, è possibile fare riferimento anche all'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione principale, quando essa non sia imputabile al debitore, nonché ai casi di avvenuta prescrizione dell'obbligazione garantita.

Infine, per quanto attiene alle cause di estinzione relative all'obbligazione fideiussoria, è possibile menzionare⁶⁵ quella attinente alla rinuncia del creditore alle garanzie dell'obbligazione, oppure ai casi di compensazione di un debito del creditore nei confronti del garante. Inoltre, per le fideiussioni *omnibus* o per le obbligazioni future o di durata, il contratto può prevedere la facoltà del fideiussore di recedere con un preavviso determinato, producendo così l'estinzione della garanzia per le obbligazioni assunte successivamente all'efficacia del recesso.

Accanto a queste prime cause generali di estinzione della garanzia, il legislatore ne ha inoltre introdotte alcune speciali, tipiche della garanzia fideiussoria. La prima di tali cause è rappresentata dall'articolo 1955 c.c., in base al quale la fideiussione si estingue quando, per il fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Questa norma va collegata all'articolo 1949 c.c., che attribuisce al fideiussore, una volta eseguita la prestazione, il diritto di surrogarsi nei diritti che il creditore vantava nei confronti del debitore principale. In questa prospettiva, l'articolo 1955 c.c. mira ad evitare che il fideiussore possa essere danneggiato da comportamenti pregiudizievoli imputabili al creditore, cui egli risulta estraneo⁶⁶. In base al dettato di tale disposizione, infatti, il creditore viene sanzionato con la privazione della garanzia fideiussoria quando questi, per fatto proprio, successivo rispetto all'instaurarsi del rapporto, altera le condizioni sulla base delle quali l'obbligazione garantita può essere realizzata: questa norma

⁶⁵ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 127.

⁶⁶ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 129

esprime il principio tale per cui il creditore, nello svolgimento dei rapporti con il debitore principale, deve considerare anche gli interessi del suo fideiussore⁶⁷. La fattispecie di cui all'articolo 1955 c.c. può configurarsi, ad esempio, quando il creditore ometta di esercitare tempestivamente determinate azioni giudiziali contro il debitore per il recupero o la tutela del credito⁶⁸, oppure quando il creditore rinunci a garanzie reali o a privilegi che assistevano il credito, determinando la perdita delle garanzie o dei vantaggi cui il fideiussore avrebbe potuto surrogarsi una volta adempiuta l'obbligazione garantita⁶⁹.

È dunque in questo contesto che si inserisce anche la causa di estinzione della fideiussione di cui all'articolo 1956 c.c., a norma del quale il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Il successivo comma 2 si occupa poi di sottolineare come non sia valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Si tratta dunque di una disposizione la cui *ratio* è evidente, dal momento che essa tutela il fideiussore, evitando che egli possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere, quando il creditore ne è a conoscenza; quindi, ha anche lo scopo di indurre il creditore a comportarsi secondo buona fede (*ex art 1175 c.c.*)⁷⁰, e tale fine è rafforzato in maniera netta dal secondo comma. In ogni caso, la disciplina dell'articolo 1956 c.c. sarà trattata successivamente in maniera maggiormente approfondita, anche in ragione del fatto che, rispetto ad essa, sono nate questioni interpretative di particolare importanza.

Infine, assume in tal senso rilevanza anche il dettato dell'articolo 1957 c.c., in base al quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Pure questa

⁶⁷ Cass. 13 marzo 2024, n. 6685, in *One Legale*; Trib. Milano 21 gennaio 2019, n. 524, in *One Legale*.

⁶⁸ Cass. 27 marzo 2002, n. 444, in *One Legale*.

⁶⁹ Cass. 25 settembre 2018, n.22775, in *One Legale*.

⁷⁰ A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, cit., p. 130.

disposizione sarà trattata nello specifico successivamente, ma conviene comunque sottolineare anticipatamente come la disciplina in questione intenda evitare che il creditore, confidando nell'operatività della fideiussione, non agisca contro il debitore⁷¹.

6. Il principio del favor fideiussoris

Ai fini della trattazione successiva, specificamente attinente all'istituto della fideiussione *omnibus*, e dell'articolo 1956 c.c., è necessario prendere in considerazione gli istituti funzionali a salvaguardare il fideiussore, nonché una serie di fattispecie di liberazione del fideiussore rispetto all'obbligo assunto, in conseguenza di comportamenti dolosi o colposi del creditore. Tra gli istituti di salvaguardia è sicuramente necessario menzionare il diritto di recesso (applicabile in relazione a tutti i rapporti di durata, tra cui la fideiussione) e l'istituto del rilievo. Invece, conducono alla liberazione del fideiussore dall'obbligo fideiussorio l'ipotesi di estinzione della fideiussione per fatto del creditore, in base all'articolo 1955 c.c., quella per obbligazione futura, disciplinata dall'articolo 1956 c.c., e quella attinente alla scadenza dell'obbligazione principale, in riferimento all'articolo 1957 c.c.⁷²

Nello specifico, il diritto di recesso è disciplinato dall'articolo 1373 c.c., che riconosce la facoltà delle parti del contratto di estinguere il rapporto per decisione unilaterale⁷³. Se applicato al caso dell'articolo 1938 c.c., il diritto di recesso presuppone che la garanzia sia stata rilasciata per obbligazioni future, rispetto alle quali il fideiussore è titolare di un diritto potestativo ad esercitare il recesso, rispettando i termini e le modalità previste nello specifico contratto di

⁷¹ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria in Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p. 1719; Cass. 18 novembre 2025, n. 27819, in *One Legale*: "Il fideiussore che intenda ottenere la liberazione dalla garanzia prestata, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., deve provare che il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia concesso credito al debitore pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo".

⁷² E. SPARANO – A. PIERRI, *La tutela del fideiussore*, in *Teoria e Pratica Del Diritto – Società E Fallimento*, cit., pp. 7-8.

⁷³ C. CICALA, *Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale in Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

fideiussione⁷⁴. In tal senso, il fideiussore, oltre che per le obbligazioni del debitore esistenti nel momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, risponde anche di ogni altra successiva obbligazione che sorga in dipendenza di rapporti esistenti in tale momento⁷⁵. Il diritto di recesso è comunque esercitato in maniera frequente all'interno del contesto relativo alle fideiussioni *omnibus*: ciò avviene tramite la trasmissione di una lettera raccomandata, da parte del fideiussore ed indirizzata alla banca, e il recesso diviene efficace dal momento del ricevimento della stessa⁷⁶.

Per quanto attiene alla disciplina del rilievo, regolato in base all'articolo 1953 c.c., è necessario sottolineare che sussistono due azioni di rilievo disciplinate nel nostro ordinamento: la prima è l'azione di rilievo per liberazione, finalizzata ad ottenere il pagamento da parte del debitore e direttamente in favore del creditore, in modo tale da realizzare la liberazione del fideiussore; oppure a far sì che il debitore procuri al fideiussore la rinuncia da parte del creditore alla garanzia, accordandosi con il creditore medesimo. La seconda tipologia di azione è quella per cauzione, la quale è invece funzionale ad ottenere una garanzia idonea a preservare le ragioni del regresso. Essa può trovare applicazione, ad esempio, qualora il fideiussore si sia trovato nell'impossibilità di ottenere dal creditore la liberazione: in tal caso, non potendo ottenere l'estinzione della garanzia, il fideiussore può richiedere al debitore di costituire una cauzione, al fine di evitare che un eventuale peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo pregiudichi il futuro esercizio del diritto di regresso⁷⁷. L'azione di rilievo trova applicazione qualora ricorrano delle circostanze, degli eventi o delle fattispecie che facciano desumere un mutamento delle condizioni economiche del debitore principale e che possono mettere a rischio la pretesa del fideiussore, essendo

⁷⁴ C. CICALA, *Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali* in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

⁷⁵ E. SPARANO – A. PIERRI, *La tutela del fideiussore*, cit., pp. 8-9.

⁷⁶ Banca d'Italia, *Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie*, schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, 2005, articolo 3 (recesso dalla garanzia).

⁷⁷ Trib. Padova 28 gennaio 2003, n.2340, in *One Legale*.

quindi consentito al garante, tramite l'azione stessa, di tutelarsi preventivamente, ottenendo dal debitore una prestazione di *facere*⁷⁸.

In riferimento alle tutele approntate dal legislatore al fine di ottenere la liberazione del garante dall'obbligo fideiussorio, qualora si verifichino specifiche condotte dolose o colpose del creditore, è bene menzionare l'articolo 1955 c.c. In base a tale disposizione, come già anticipato nel paragrafo precedente, la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Il "fatto del creditore" contemplato dalla norma, è comunque riferibile alla violazione di un dovere imposto dalla legge o dal contratto ed integrante un fatto colposo da cui derivi la perdita del diritto di surrogazione o di regresso del fideiussore⁷⁹. Rispetto a tale condotta si fa riferimento alla vera e propria violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o dal contratto, a partire dal quale derivi un pregiudizio giuridico-economico, specificamente inerente alla perdita del diritto di surrogazione o di regresso, non essendo dunque sufficiente la mera difficoltà, per il fideiussore, di esercitare tali diritti per affievolite capacità soddisfattive patrimoniali del debitore⁸⁰. È pertanto possibile ritenere che il meccanismo estintivo sia da ricondurre all'affidamento che il fideiussore ripone, al momento dell'assunzione del vincolo, sulla sussistenza di misure funzionali ad ottenere un ristoro, perlomeno parziale, in caso di pagamento a favore del creditore garantito⁸¹.

Accanto a tale considerazione si pone il dettato dell'articolo 1956 c.c., che sarà analizzato nello specifico in una fase successiva dell'elaborato, in ragione delle problematiche interpretative che esso ha sollevato nel corso del tempo. A livello generale è comunque possibile considerare come tale disposizione si riferisca alla liberazione del fideiussore se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni

⁷⁸ S. SANDULLI, *Brevi note a margine della fideiussione, tra conferme e aperture giurisprudenziali*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2023, pp. 818-831.

⁷⁹ Cass. 5 dicembre 2008 n. 28838, in *Mass. Giur. it.*, 2008.

⁸⁰ Cass. 3 gennaio 2026, n. 6685, in *One Legale*.

⁸¹ G. MORA, *L'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art 1955 c.c.*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2021, pp. 348-361.

patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Il comma 2, per l'appunto, specifica che non è valida la preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione.

Infine, è possibile fare riferimento all'articolo 1957 c.c., secondo cui, come già riassunto in precedenza, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Tale norma intende evitare che il creditore, sicuro della tutela derivante dal contratto di fideiussione, non si curi di agire contro il debitore principale⁸²; inoltre è chiaro che, con finalità di tutela del fideiussore, sia rimarcata la necessità che egli possa conoscere in un tempo congruo se e in che misura gli sarà richiesto di intervenire e quando potrà ritenersi liberato dal vincolo⁸³. Risulta dunque evidente la finalità di protezione del fideiussore, volendosi evitare che questi sia esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando semplicemente sulla responsabilità solidale del fideiussore⁸⁴.

7. Fideiussione e clausole vessatorie

La disciplina della garanzia fideiussoria, disciplinata sulla base dei principi enunciati nei paragrafi precedenti, deve essere coordinata con il dettato dell'articolo 1341 c.c. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza. Il successivo comma 2 sancisce l'inefficacia di alcune clausole contrattuali, a meno che non siano state specificamente approvate per iscritto. Stiamo parlando delle condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;

⁸² C. CICALA, *Art 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

⁸³ C. CICALA, *Art 1957 c.c. – Scadenza dell'obbligazione principale*, cit.

⁸⁴ Corte App. Roma 4 aprile 2023, n. 2447, in *One Legale*.

ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Il contratto concluso dal fideiussore può rientrare tra quelli soggetti all'articolo 1341 c.c. poiché nella prassi bancaria esso costituisce un contratto *standard*, predisposto unilateralmente dal creditore tramite condizioni generali di contratto funzionali a disciplinare i rapporti negoziali⁸⁵. In questo contesto, è stata considerata vessatoria e in grado quindi di postulare il necessario consenso per iscritto, la clausola in base alla quale la garanzia personale ha effetto fino a quando è efficace il contratto principale, prorogabile su accordo delle parti senza necessario consenso del fideiussore⁸⁶. È stata ritenuta altresì vessatoria la clausola attraverso la quale il fideiussore rinuncia ad avvalersi della causa di estinzione della fideiussione disciplinata all'articolo 1955 c.c.⁸⁷. Al contrario, non rientra nel novero delle clausole vessatorie la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c.. Mediante tale pattuizione, il fideiussore rinuncia preventivamente ad avvalersi della decadenza prevista nel caso in cui il creditore non eserciti, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, le azioni giudiziali nei confronti del debitore. Ne consegue che il fideiussore rimane obbligato anche oltre tale termine. Tuttavia, tale clausola non presenta caratteri di vessatorietà, poiché non limita la facoltà del garante di opporre eccezioni, ma comporta soltanto l'assunzione di un maggiore rischio a suo carico⁸⁸. Infine, va precisato che la clausola "a prima richiesta" (che impone al garante di realizzare il pagamento su semplice richiesta del creditore), inserita in un contratto di fideiussione, non è qualificabile come vessatoria alla luce dell'articolo 1341 c.c., in quanto costituisce valida espressione del principio di autonomia negoziale (articolo 1322 c.c.) e non snatura il contratto tipico, salva

⁸⁵ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., pp.118-119.

⁸⁶ Cass. 10 maggio 2001, n. 6510, in *One Legale*.

⁸⁷ Cass. 27 aprile 1995, n. 4643, in *One Legale*.

⁸⁸ Corte App. Torino 4 settembre 2025, n. 715, in *One Legale*; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142, in *One Legale*.

la prova della manifestazione di una diversa volontà in relazione al contenuto specifico del contratto⁸⁹.

8. Le differenze tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia

Ai fini della successiva trattazione della fideiussione *omnibus*, e alla luce di quanto emerso finora in materia di fideiussione, risulta opportuno evidenziare anche le principali caratteristiche del contratto autonomo di garanzia, in modo tale da differenziarlo dalla fideiussione e, soprattutto, per comprendere le problematiche che sono sorte rispetto alla qualificazione della fideiussione bancaria come fideiussione o come contratto autonomo di garanzia. Anzitutto, il contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garantievertrag*) è espressione del principio di autonomia negoziale sancito in base all'articolo 1322 c.c.⁹⁰, e persegue lo scopo di tenere indenne il creditore dalle conseguenze discendenti dal mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, consentendogli di ottenere l'immediata escussione della garanzia. Si tratta dunque di una garanzia personale atipica, fondata sull'obbligo di pagamento del garante al verificarsi di una serie di eventi predeterminati, il più rilevante dei quali è costituito proprio dall'inadempimento dell'obbligazione garantita.

In materia di contratto autonomo di garanzia assumono peculiare rilevanza le *Uniform Rules for Demand Guarantees* (URDG), cioè un insieme di regole identificate dalla Camera di Commercio Internazionale, relative alle garanzie a prima richiesta o a prima domanda. In base a tali regole, la garanzia autonoma risulta concretamente collegata ad un contratto principale⁹¹ (ad esempio di appalto, per la realizzazione di un'opera o di un servizio), sussistendo un soggetto garante che si obbliga nei confronti del committente-beneficiario a

⁸⁹ Corte App. Napoli 12 aprile 2021, n. 1341, in *One Legale*; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19484, in *One Legale*.

⁹⁰ Corte App. Brescia 6 maggio 2022, n. 553, in *One Legale*: "In tema di contratto autonomo di garanzia (c.d. *Garantievertrag*), lo stesso è espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ed ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante".

⁹¹ G. STELLA, *Garanzie autonome e Uniform Rules for Demand Guarantees*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, pp. 371-372-373.

pagare una determinata somma nel caso in cui il debitore non adempia alla prestazione o ne realizzi l'inesatta esecuzione. Il garante si obbliga a realizzare il pagamento secondo specifiche modalità previste in apposite clausole contrattuali ("a prima richiesta" o "a prima domanda"). Tale soggetto rinuncia inoltre, in via preventiva, al sollevamento di eccezioni relative all'invalidità, all'avvenuto adempimento o all'impossibilità sopravvenuta del contratto principale (e ciò in base all'impiego di clausole contrattuali "senza sollevare eccezioni" o "senza contestazioni")⁹². In ogni caso, secondo quanto confermato anche dalla Corte di Cassazione⁹³, le URDG non costituiscono, all'interno del nostro ordinamento, usi giuridici o normativi (e pertanto non hanno forza normativa generale), ma sono semplici clausole d'uso che integrano la volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell'articolo 1340 c.c., che consente l'inserimento proprio delle clausole d'uso all'interno dei contratti qualora siano state volute dai contraenti, e in tal senso, le URDG così richieste dalle parti possono diventare clausole contrattuali a tutti gli effetti⁹⁴.

L'elemento specializzante del contratto autonomo di garanzia è rappresentato dall'autonomia della garanzia rispetto alle vicende del rapporto principale (dunque, tecnicamente, autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta), il che comporta l'assoluta impossibilità per il garante di sollevare le eccezioni che spetterebbero al debitore principale. In tal modo risulta quindi reciso il vincolo di accessorietà e il legame oggettivo tra l'obbligazione fideiussoria e quella principale che si instaura, per la fideiussione, in base agli articoli 1936, 1941 e 1945 c.c. Ne consegue la preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e ciò emerge anche dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo⁹⁵.

⁹² G. STELLA, *Garanzie autonome e Uniform Rules for Demand Guarantees*, cit.

⁹³ Cass. 14 ottobre 2009, n. 21833, in *Mass. Giur. it.*, 2009.

⁹⁴ G. STELLA, *Garanzie autonome e Uniform Rules for Demand Guarantees*, cit., pp. 378-379.

⁹⁵ Cass. 17 giugno 2022, n. 19693, in *One Legale*, 2022; Trib. Bari 16 settembre 2014, n. 4113, in *One Legale*; Trib. Nola 21 maggio 2024, n. 1583, in *One Legale*; Cass. 20 marzo 2024, n. 7420, in *One Legale*; Trib. Vicenza 24 marzo 2022, n. 468, in *One Legale*.

In termini contrattuali, ciò si traduce in una clausola di pagamento a prima richiesta, per cui il garante è obbligato a pagare in caso di semplice inadempimento del debitore principale, e senza eccezioni, rinunciando a far valere qualunque eccezione che attenga al rapporto principale. Le clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni” sono pertanto funzionali a dispensare il beneficiario dell’onere di comprovare i presupposti legittimanti la richiesta di pagamento⁹⁶. Infatti, secondo le Sezioni Unite, tali clausole esprimono la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale in materia di fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza di un’effettiva fattispecie di inadempimento del debitore principale⁹⁷. Per quanto attiene, nello specifico, al regime delle eccezioni, sulla base della valutazione del contratto autonomo di garanzia come fattispecie comunque in grado di far salva l’*exceptio doli generalis* – come unica eccezione concretamente opponibile dal garante al beneficiario – la Corte di Cassazione ha inteso realizzare una precisazione ulteriore: ha infatti riconosciuto allo stesso la possibilità di neutralizzare la richiesta del beneficiario anche nelle ipotesi di nullità del rapporto di provvista per contrarietà alle norme imperative o illiceità, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia⁹⁸.

Inoltre, giova sottolineare che, in un primo momento, il contratto autonomo di garanzia veniva ricondotto alla figura della fideiussione. Successivamente, tuttavia, ne è stata valorizzata la funzione indennitaria, evidenziandone la netta distinzione rispetto alla garanzia fideiussoria. Ne sono state così riconosciute l’autonomia causale e la validità come fattispecie contrattuale meritevole di tutela⁹⁹. La causa del contratto autonomo di garanzia è quindi quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Infatti, il contratto prevede il pagamento di una somma al semplice verificarsi di un evento, avendo natura

⁹⁶ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 138.

⁹⁷ Cass., Sez. Un, 18 febbraio 2010, n. 3947, in *One Legale*.

⁹⁸ Cass. 12 settembre 2012, n. 15216, in *One Legale*.

⁹⁹ M. LOVO, *Causalità, accessorietà, e solidarietà nel contratto autonomo di garanzia: profili distintivi rispetto alla fideiussione nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2025, 2, p. 519.

indennitaria o cauzionale, e potendo esso fare anche le veci di una penale. Infatti, il creditore insoddisfatto, a semplice richiesta, ha diritto ad una somma di denaro predeterminata al momento della stipula del contratto: in questo modo viene indennizzato il creditore nell'attesa di un eventuale giudizio di merito tra questi e il debitore, avente funzione di accertare in concreto il danno subito dal primo. La fideiussione, invece, intende rafforzare l'adempimento dell'obbligazione principale attraverso l'assunzione di un'obbligazione propria del fideiussore, che però opera in funzione e nei limiti della prima, senza che sussista uno scollamento tra le vicende delle due obbligazioni: la fideiussione non è dunque in grado di coprire, nell'immediato, ipotesi che l'obbligazione principale non colpirebbe¹⁰⁰.

La mancanza di accessorietà, all'interno del contratto autonomo di garanzia, significa che il garante è obbligato nei confronti del beneficiario ad una prestazione pecuniaria che di norma non coincide con quella cui è tenuto l'obbligato principale, impegnandosi quindi piuttosto a tenere indenne il creditore dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, assicurando la soddisfazione immediata dell'interesse economico del creditore a ricevere un pagamento sostitutivo dell'adempimento del debitore¹⁰¹. La fideiussione, invece, consente al garante di opporre al beneficiario le eccezioni afferenti al rapporto principale, garantendo l'adempimento del debitore e dunque assicurando la medesima prestazione a carico di quest'ultimo¹⁰². La differenza tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione non risiede dunque nel *genus* della funzione della garanzia, bensì nella graduazione di tale funzione, la quale è accessoria al rapporto principale, nel caso della fideiussione, mentre è scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in quest'ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito¹⁰³. La Corte di Cassazione ha

¹⁰⁰ F. FIORENTINO, *Il labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito*, in *Europa e diritto privato*, 2007, p.141.

¹⁰¹ Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *One Legale*; Cass. 21 aprile 1999, n. 3964, in *Mass. Giur. it.*, 1999.

¹⁰² F. FIORENTINO, *Il labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito*, cit.

¹⁰³ Cass. 17 giugno 2022, n.19693, in *One Legale*.

confermato questa interpretazione, affermando che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, poiché incompatibile con il principio di accessorietà, consente di qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto al contenuto complessivo della convenzione negoziale, sicché, in presenza della suddetta clausola, il giudice è tenuto alla lettura della stessa alla luce della valutazione dell’intero contratto, al fine di interpretare correttamente la volontà delle parti¹⁰⁴. Come anticipato, rileva comunque la possibilità per l’interprete di realizzare l’inquadramento di una fattispecie come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione considerando il fine intrinseco del contratto, che viene perseguito dai contraenti¹⁰⁵: generalmente si valorizza quindi l’uso, diffuso nella prassi negoziale e accolto anche dalla Corte di Cassazione, di ricorrere congiuntamente a clausole “a prima domanda” o “a prima richiesta e senza sollevare eccezioni” nell’ambito della garanzia autonoma. A partire da tali considerazioni generali, il giudice è sempre e comunque chiamato, in sede di inquadramento interpretativo, a considerare la diversità di causa dei due contratti¹⁰⁶.

In conclusione, è possibile affermare che, secondo quella che è anche l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione da parte del debitore; invece con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale e ricorre l’elemento dell’accessorietà¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Cass. 4 giugno 2025, n.14945, in *One Legale*.

¹⁰⁵ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 156.

¹⁰⁶ F. FIORENTINO, *Il labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito*, cit., pp. 143-144.

¹⁰⁷ Cass. 22 novembre 2018, n. 30181, in *One Legale*.

9. Fideiussione e figure affini

Sulla base della linea tracciata dal paragrafo precedente, che ha evidenziato le differenze tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, può risultare apprezzabile operare una ulteriore distinzione tra la fideiussione e altre figure contrattuali.

Anzitutto, attraverso il contratto di fideiussione, il garante (terzo rispetto al rapporto principale) assume un impegno di garanzia nei confronti del creditore. Tale assetto negoziale risulta simile a quello che fonda il contratto di espromissione, disciplinato all'art. 1272 c.c., cioè l'accordo tra il creditore e un terzo (rispetto al debitore), con cui questi si impegna nei confronti del primo a pagare il debito dell'obbligato originario¹⁰⁸. Le due figure in questione presentano, in ogni caso, alcune differenze fondamentali: anzitutto, con la fideiussione si verifica l'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio (tra creditore e fideiussore), che risulta accessorio rispetto a quello originario; nell'espromissione, invece, il rapporto resta unico, verificandosi una semplice modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto¹⁰⁹. Inoltre, mentre la causa della fideiussione è legata alla finalità di garantire il debito principale, il contratto di espromissione fonda la sua causa nella semplice assunzione di un debito altrui, non essendo nemmeno rilevante l'eventuale volontà dell'espromittente realizzare una funzione di garanzia¹¹⁰.

La fideiussione deve essere distinta anche dalla promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, disciplinata dall'articolo 1381 c.c. Questo secondo istituto riguarda le ipotesi in cui un soggetto ha promesso, per l'appunto, l'obbligazione o il fatto di un terzo, essendo tenuto ad indennizzare l'altro contraente, qualora il terzo rifiuti di obbligarsi o non mantenga quanto promesso. In effetti, la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo si configura quando il terzo non è ancora giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo o a realizzare il

¹⁰⁸ Articolo 1272 co.1 c.c.: "Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo".

¹⁰⁹ T. UBERTAZZI, *Accollo sul debito, insolvenza di un'impresa e ipotesi di assenza di pregiudizio ai creditori*, in *Contratto e Impresa*, 2025, 4, p. 982.

¹¹⁰ Cass. 13 dicembre 2003, n. 19118, in *One Legale*.

comportamento oggetto della promessa. In tale ipotesi, il promittente non assume l'obbligazione del terzo, ma si impegna ad adoperarsi affinché quest'ultimo tenga il comportamento promesso. Ne consegue che, qualora il terzo rifiuti di obbligarsi o non tenga il comportamento previsto, il promittente non può essere tenuto personalmente all'adempimento dell'obbligo promesso, né al risarcimento integrale del danno¹¹¹. Infatti, in base al dettato dell'articolo 1381 c.c., in tal caso egli è invece tenuto a corrispondere un indennizzo al promissario, e non un risarcimento del danno¹¹². Al contrario, con la fideiussione il garante promette l'adempimento, da parte del terzo, di un'obbligazione preesistente, affiancandosi a quest'ultimo come debitore di pari o diverso grado¹¹³.

In aggiunta, la fideiussione si distingue dall'assicurazione di credito, la quale ha la diversa funzione di indennizzare il creditore dei danni che potrebbero derivargli dall'insolvenza dei suoi debitori. Mentre con la fideiussione il garante assume un'obbligazione accessoria rispetto a quella principale e può essere tenuto ad adempiere il medesimo debito del debitore garantito, nell'assicurazione di credito l'assicuratore rimane estraneo al rapporto principale. Egli non garantisce infatti l'adempimento del debitore, ma assume, dietro corresponsione di un premio, il rischio derivante dalla sua insolvenza: in caso di inadempimento del debitore, l'assicuratore non esegue la prestazione dovuta dal debitore, bensì corrisponde un indennizzo al creditore¹¹⁴.

Anche il patto di riacquisto inserito in un contratto di *leasing* presenta dei punti di contatto con la disciplina fideiussoria. Tale accordo viene stipulato tra la società concedente e il fornitore del bene, il quale si obbliga a riacquistare il bene

¹¹¹ Trib. Milano 28 maggio 2013, n. 7436, in *One Legale*.

¹¹² Cass. 15 luglio 2004, n. 13105, in *DeJure*: "Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di fare, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere un indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. [...] Qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo".

¹¹³ Cass. 27 maggio 2002, n. 7712, in *One Legale*.

¹¹⁴ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.84.

stesso ad un prezzo predeterminato qualora il contratto di *leasing* venga risolto per inadempimento dell'utilizzatore. Sebbene l'obbligazione assunta dal fornitore non abbia natura fideiussoria in senso proprio, essa presenta una funzione analoga a quella di garanzia, in quanto è finalizzata a tutelare la società concedente rispetto al rischio derivante dall'inadempimento dell'utilizzatore: in questo aspetto si radica la somiglianza con la garanzia fideiussoria¹¹⁵. Tuttavia, a differenza della fideiussione, il fornitore non garantisce l'adempimento di un debito altrui, ma assume un'obbligazione autonoma, funzionale al riacquisto del bene¹¹⁶.

10. Il ruolo delle garanzie all'interno dei finanziamenti bancari

Nella parte conclusiva di questo primo capitolo è importante iniziare a comprendere l'effettivo ruolo assunto dal sistema delle garanzie all'interno della prassi bancaria, ponendo le basi per la successiva trattazione delle caratteristiche proprie della fideiussione *omnibus*. Le garanzie assumono un ruolo particolarmente importante all'interno dei contratti di finanziamento: le garanzie reali (relative, ad esempio, a beni che il creditore può vendere se si verifica l'inadempimento del debitore) sono tendenzialmente funzionali a garantire priorità al soddisfacimento di alcuni creditori; le garanzie personali (tra cui la fideiussione) possono incidere su problematiche di azzardo morale (cd. *moral hazard*). Ciò, ad esempio, nel caso di assunzione di decisioni più rischiose da parte del debitore, soprattutto nelle ipotesi di concessione di finanziamenti ulteriori, le quali potrebbero comportare un aggravamento della posizione del fideiussore, esponendolo ad un maggiore rischio¹¹⁷. Le garanzie così delineate assistono un numero particolarmente elevato di prestiti bancari: in tal contesto, le asimmetrie informative che caratterizzano i rapporti bancari possono alterare l'allocazione del credito. In tale prospettiva, ad esempio, l'articolo 33 del D.Lgs.

¹¹⁵ Cass. 19 luglio 2005, n. 15199, in *One Legale*: “Qualora, con riferimento all'eventuale insolvenza dell'utilizzatore, il fornitore della merce stipuli con la società di leasing un impegno di riacquisto della merce ceduta, a un tale patto non può essere assegnata la funzione di contratto autonomo di garanzia, o di garanzia atipica, ma esso corrisponde in tutto alla tipica garanzia fideiussoria [...]”.

¹¹⁶ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.85.

¹¹⁷ A. POZZOLO, *The role of guarantees in bank lending*, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2004/2004-0528/tema_528.pdf, p. 7.

n.206/2005 in materia di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, opera con riguardo ai contratti conclusi tra parti aventi *status* diversi, cioè con differente e sbilanciato potere contrattuale, e conclusi, per l'appunto in un contesto di asimmetria informativa¹¹⁸. Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che la disciplina delle clausole vessatorie è applicabile ad un contratto di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio per garantire le obbligazioni che una società ha contratto con tale ente, quando il garante agisce per scopi che esulano dall'attività professionale¹¹⁹. Le garanzie si occupano quindi di ridurre questo effetto distorsivo, riducendo i problemi di azzardo morale e di selezione avversa. Il *moral hazard*, infatti, costituisce un comportamento rischioso che una parte, dopo la stipulazione del contratto, tiene nonostante leda gli interessi della controparte, che non può verificarne il comportamento¹²⁰. La selezione avversa si verifica invece quando una delle parti contrattuali dispone di informazioni private circa le azioni da intraprendere nel corso del contratto¹²¹.

A livello pratico è comunque possibile sottolineare come, con riguardo ai debitori rispetto ai quali si configura maggiore probabilità *ex ante* di inadempimento, venga tendenzialmente richiesto in maniera più probabile il rilascio di una garanzia personale; nel caso invece in cui sussista parità di condizione tra i debitori, i prestiti garantiti sono legati a tassi di interesse inferiori rispetto a quelli non garantiti. In ogni caso, gli studi empirici dimostrano che i prestiti di durata più lunga sono quelli che vengono più frequentemente garantiti.

In conclusione, emerge come le garanzie personali e quelle reali svolgono funzioni differenti all'interno dei contratti di finanziamento: le garanzie reali sono utilizzate sostanzialmente per offrire prelazione, in termini di soddisfacimento delle proprie ragioni, ad alcuni creditori. Esse sono comunque utilizzate meno frequentemente come strumento per sopperire a problematiche

¹¹⁸ F. FRATTARI, *Art. 33 D.Lgs. 06-09-2005, n.206 – Clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore*, in *Codice dei Contratti commentato*, in *Banca dati OneLegale*.

¹¹⁹ Corte di giustizia Unione Europea, 19 novembre 2015, n. 74, in *One Legale*.

¹²⁰ Treccani, voce *Moral Hazard*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/moral-hazard/>

¹²¹ Treccani, voce *Contratto*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/teoria-del-contratto_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/teoria-del-contratto_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/).

di azzardo morale. D'altro canto, invece, le garanzie personali sono maggiormente impiegate a fronte di problemi di azzardo morale, e vanno a ridurre al contempo il rischio di credito, come emerge dal fatto che i finanziamenti da esse assistiti presentano tassi di interesse inferiori¹²².

¹²² A. POZZOLO, *The role of guarantees in bank lending*, cit., pp. 5-7.

CAPITOLO 2 - LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'intervento di riforma della l. n.154/1992. – 3. Evoluzione del contenzioso giurisprudenziale sulla validità della fideiussione *omnibus*. – 4. La natura giuridica della fideiussione *omnibus*. – 5. Possibili limiti temporali della fideiussione e distinzione con la fideiussione *omnibus*. – 6. Fideiussione *omnibus* e intesa antitrust. – 6.1. Clausole conformi allo schema ABI e fideiussioni specifiche. – 7. Fideiussione *omnibus* e clausola di pagamento a prima richiesta – 8. Il garante-consumatore nella fideiussione *omnibus*. – 9. Compromesso tra Parent Company Guarantees e fideiussione *omnibus*. – 10. Considerazioni conclusive in materia di fideiussione *omnibus*.

1. Introduzione

L'istituto della fideiussione *omnibus* nasce negli anni '60, quando è stata per la prima volta contemplata da alcuni schemi contrattuali elaborati dall'Associazione Bancaria Italiana: essi erano funzionali a regolare in maniera uniforme le fideiussioni rilasciate a favore di banche a fronte dell'erogazione di una pluralità di servizi e operazioni bancarie (ad esempio, finanziamenti o aperture di credito)¹²³. Si tratta di un tipo di garanzia che non è prevista e definita dalla legge, in quanto essa fonda le sue radici nella prassi bancaria, prendendo spunto dalla validazione che il legislatore realizza della fideiussione per obbligazione futura, a partire dall'articolo 1938 c.c.

Il suddetto schema predisposto dall'ABI, infatti, conteneva condizioni generali di contratto, funzionali a disciplinare in modo uniforme i rapporti bancari con la clientela. Si trattava di schemi non vincolanti in concreto per gli istituti di credito, ma che comunque trovavano ampia applicazione all'interno della prassi bancaria: il carattere *omnibus* di questa garanzia derivava già dal fatto che essa era funzionale a coprire qualsiasi obbligazione di un determinato soggetto nei

¹²³ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, in *Banche, intermediari finanziari e assicurazioni*, 2022, p. 454.

confronti di un istituto di credito, compresi i debiti derivanti da rapporti obbligatori non ancora esistenti al momento della prestazione della garanzia¹²⁴.

La fideiussione *omnibus* e la fideiussione prestata dal fideiussore per un'obbligazione altrui, così come definita dall'articolo 1936 c.c., anzitutto, hanno finalità diverse, essendo la prima diretta a garantire tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal debitore principale con l'istituto di credito¹²⁵, mentre la seconda tende a garantire singole e specifiche obbligazioni del cliente verso la banca¹²⁶; la posizione di debolezza del fideiussore è maggiormente accentuata nella prima poiché la garanzia è prestata anche per obbligazioni future e non specificamente individuate¹²⁷. Effettivamente, rispetto alla fideiussione specifica, la fideiussione *omnibus* tutela l'istituto di credito in relazione ad attività di concessione di finanziamento in via professionale e sistematica agli operatori economici, essendo una garanzia più ampia, in grado di operare per più finanziamenti¹²⁸. Emerge quindi in maniera evidente, all'interno della fideiussione *omnibus*, l'origine bancaria della garanzia, il cui presupposto è legato alla figura dell'imprenditore che, per esigenze connesse alla sua attività commerciale, svolge in maniera continuativa con la banca una serie di operazioni, anche di natura differente, da cui possono sorgere debiti a suo carico¹²⁹.

¹²⁴ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.163.

¹²⁵ Cass. 31 gennaio 2017, n. 2492, in *One Legale*: “[...] Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all’indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l’obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell’importo massimo garantito”.

¹²⁶ Cass. 5 luglio 2004, n. 12279, in *One Legale*, che delimita l’oggetto della garanzia: “A norma degli artt. 1936 e 1942 c.c., l’obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto è naturalmente identico a quello dell’obbligazione principale, e, salvo patto contrario, si estende solo a tutti gli accessori del debito principale ed alle spese. Ne consegue che non sono efficaci nei confronti del fideiussore i patti intervenuti tra creditore e debitore, modificativi dell’obbligazione principale garantita”.

¹²⁷ F. FIORUCCI, *Fideiussione omnibus: aspetti normativi e soluzioni giurisprudenziali*, in *IUS Societario*, 29 gennaio 2025, p.1.

¹²⁸ Trib. Latina 21 ottobre 2020, n. 1909, in *DeJure*.

¹²⁹ G. MARSICO, *Fideiussione omnibus: tra mercato, concorrenza e decadenza*, in *I contratti*, 2024, 6, p. 651.

Questa tipologia di fideiussione consiste in una garanzia bancaria in cui il ruolo di creditore è assunto da un istituto di credito. In tal senso, infatti, la fideiussione *omnibus* è direttamente connessa alla funzione di credito esercitata dagli istituti bancari e costituisce uno strumento che consente ad essi il recupero delle somme messe a disposizione: lo schema fideiussorio è ad oggi uno strumento di garanzia frequentemente impiegato a fronte della concessione di crediti bancari. All'interno della fideiussione *omnibus* si distingue comunque tra quella attiva e quella passiva, in base al fatto che nella prima la banca diviene creditrice nei confronti del garante, mentre nella seconda è la banca stessa a garantire (soprattutto nei casi di rapporti internazionali) il proprio cliente¹³⁰. Questa tipologia di garanzia è di norma basata sui modelli A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana)¹³¹ che predispongono condizioni generali ed uniformi inerenti alle fideiussioni prestate a garanzia di operazioni bancarie.

La fideiussione *omnibus* non ha ad oggetto una singola obbligazione, ma una serie di debiti che il soggetto garantito ha assunto o può assumere nei confronti di una banca. Infatti, in base all'articolo 1938 c.c., la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. Tale tipologia di fideiussione, quindi, conduce il fideiussore a garantire, normalmente senza limiti temporalmente definiti, tutte le obbligazioni che il debitore principale (normalmente un imprenditore) assumerà nei confronti del creditore (di norma una banca). Per obbligazione futura si intende quella non ancora venuta ad esistenza al momento della conclusione del contratto: la fideiussione prestata a garanzia di un'obbligazione di tale genere esplica i propri effetti solo a partire dal momento in cui il rapporto obbligatorio principale viene ad esistenza. In tale prospettiva, la rilevanza pratica di una garanzia prestata per un debito futuro risiede nel fatto che, fino al sorgere dell'obbligazione garantita, il fideiussore resta vincolato al contratto e non può esercitare né un diritto di revoca, né una

¹³⁰ G. M. MARSICO, *Fideiussione omnibus: tra mercato, concorrenza e decadenza*, cit., pp. 649-650.

¹³¹ Associazione Bancaria Italiana, Schema fideiussione omnibus, 2003, trasmesso alla Banca d'Italia con nota prot.003532 del 4 luglio 2003, pervenuta l'11 luglio 2003.

facoltà di recesso unilaterale dal vincolo assunto¹³². Effettivamente, più volte la giurisprudenza ha inteso sottolineare come, in aderenza al dettato dell'articolo 1938 c.c., la necessità relativa alla fissazione di un importo massimo garantito sia tale solo nel caso di fideiussioni per obbligazioni future, e non anche nel caso in cui il fideiussore si occupi di garantire l'adempimento di un'obbligazione condizionale¹³³. Può essere considerato come esempio di fideiussione per obbligazione futura, anzitutto, quella normalmente definita come *fideiussio indemnitatis*, attraverso la quale viene garantito l'adempimento dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione, da parte del debitore, di un contratto relativo ad una prestazione di *facere* o ad una prestazione di *non facere*: in tale contesto, infatti, il credito garantito nasce soltanto ove si configuri la fattispecie di inadempimento, trattandosi quindi in questo caso di un'obbligazione risarcitoria non ancora sorta ed indeterminata nel suo ammontare, non essendo comunque automatico che la stessa venga ad esistenza¹³⁴. Allo stesso modo, il credito di regresso o di rimborso del fideiussore verso il debitore garantito sorge solo nel momento in cui il fideiussore abbia adempiuto all'obbligazione garantita nei confronti del creditore: si tratta di un credito futuro ed eventuale, che può costituire oggetto di un'autonoma garanzia fideiussoria. In quest'ultima ipotesi, il garante assume un'obbligazione nei confronti del fideiussore, al fine di garantire a quest'ultimo l'adempimento dell'obbligo di rimborso che sorgerà in capo al debitore principale per effetto del pagamento eseguito dal fideiussore in favore del creditore garantito¹³⁵.

Nella fideiussione *omnibus* il contratto conserva un carattere bilaterale e sinallagmatico, poiché è concluso tra il garante e l'istituto bancario: quest'ultimo si impegna ad erogare le somme necessarie al debitore, mentre il fideiussore garantisce la restituzione delle stesse (nei limiti di quanto previsto nel contratto) da parte del debitore. Emerge così la natura bilaterale del rapporto, in quanto il

¹³² G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 154.

¹³³ Cass. 16 ottobre 2024, n. 26904, in *One Legale*; Cass. 3 luglio 2024, n. 18232, in *One Legale*; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2492, in *One Legale*; Cass. 20 gennaio 2017, n.1580, in *One Legale*.

¹³⁴ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., pp. 160-161.

¹³⁵ Cass. 13 maggio 2002, n.6808, in *One Legale*.

contratto di fideiussione intercorre tra garante e creditore, mentre il debitore principale risulta effettivamente estraneo al contratto di garanzia, il quale instaura un rapporto autonomo rispetto a quello principale di finanziamento¹³⁶.

L'impiego di questo istituto evita alle parti di dover procedere alla costituzione di una nuova garanzia per ogni singola operazione di debito, così soddisfacendo esigenze di prontezza e flessibilità nell'erogazione di finanziamenti, all'interno di un rapporto continuato tra banca e cliente-imprenditore¹³⁷. Proprio in ragione di tale continuità, la garanzia rafforza la posizione della banca nell'ambito dell'attività di concessione del credito. L'estensione della garanzia ad una pluralità di operazioni bancarie riduce infatti il rischio complessivo assunto dall'istituto di credito, in quanto la banca dispone di una garanzia che assiste le future operazioni di finanziamento, senza necessità di rinnovarne la costituzione per ciascuna di esse. Tale assetto rende altresì più agevole l'erogazione di somme al debitore garantito, il quale può accedere al credito in misura più coerente con le sue esigenze di finanziamento, in ragione della ampiezza della garanzia prestata dal fideiussore¹³⁸.

È in ogni caso necessario escludere, anticipando quelle che saranno considerazioni destinate alla successiva trattazione – la possibilità che questa tipologia di garanzia possa essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che lo stesso è determinabile *per relationem*¹³⁹ poiché il garante è consapevole, al momento dell'assunzione della garanzia, che potrà concretamente essere tenuto a rimborsare all'istituto di credito i debiti che nei confronti dello stesso dovesse assumere il debitore garantito. La validità della garanzia per debiti futuri è comunque condizionata, proprio al fine di tutelare il fideiussore, alla previsione di un importo massimo garantito, da definire in sede di sottoscrizione del contratto, per contrastare l'eventualità che il fideiussore sia successivamente tenuto a corrispondere un importo maggiore rispetto a quello definito in sede di rilascio della garanzia. In molteplici occasioni, comunque, la

¹³⁶ G. M. MARSICO, *Fideiussione omnibus: tra mercato, concorrenza e decadenza*, in *I contratti*, 2019, p. 651.

¹³⁷ Trib. Bari 3 marzo 2016, n.1210, in *One Legale*.

¹³⁸ Cass. 20 maggio 1997, n.4469, in *One Legale*.

¹³⁹ Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in *Mass. Giur. it.*, 1998.

giurisprudenza ha inteso sottolineare questo aspetto di vitale importanza – anche in ragione dei contrasti interpretativi che, rispetto ad esso, sono emersi nel corso del tempo¹⁴⁰. Così si è ribadita l’insussistenza di profili di invalidità della fideiussione *omnibus* per indeterminatezza dell’oggetto, essendo valida come garanzia prestata in dipendenza di operazioni bancarie concluse sia contestualmente al sorgere della garanzia, sia in un momento successivo. Infatti, l’oggetto della garanzia viene determinato per *relationem* nel complesso delle obbligazioni del garantito per le operazioni bancarie compiute nel periodo di vigenza della garanzia¹⁴¹. In tema di determinabilità dell’oggetto della fideiussione, rileva quanto previsto dall’articolo 1938 c.c. Tale disposizione non impone, ai fini della validità della garanzia, l’esistenza, al momento del suo rilascio, di un rapporto obbligatorio determinato che ne costituisca il titolo. Ne consegue che la fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni future o condizionali, nonché con riferimento a rapporti giuridici non esistenti e non ancora in essere al momento del rilascio della garanzia¹⁴².

Alla luce di quanto analizzato, è possibile affermare che in tema di fideiussione risulta valida la clausola *omnibus* in base a due parametri. Anzitutto, considerando il particolare rapporto esistente tra la banca ed il debitore principale, che consente al garante di prevedere l’importo presumibile dei crediti erogati dalla banca in rapporto alla situazione patrimoniale del cliente ed alle vicende pregresse che lo hanno caratterizzato.

In secondo luogo, si rende sempre e comunque necessario il rispetto del parametro di buona fede, che impone al creditore, e, nello specifico, alla banca

¹⁴⁰ Cass. 25 agosto 1992, n. 9839, in *One Legale*: “La fideiussione omnibus non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto quando la garanzia sia prestata per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti dell’istituto di credito, stante la determinabilità dell’oggetto della fideiussione per *relationem* sulla base di atti di normale esercizio dell’attività creditizia.”; Corte App. Milano, 18 luglio 1990 in *Banca Borsa e titoli di credito*, 1991, II, p. 217: “La fideiussione bancaria omnibus è nulla per l’assoluta indeterminatezza del suo oggetto.”; invece Corte App. Milano, 30 gennaio 1990, in *Banca Borsa e titoli di credito*, 1991, II, p. 216: “La fideiussione bancaria omnibus è nulla per l’assoluta indeterminatezza del suo oggetto.”; Trib. Savona, 28 marzo 1988, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1989, I, p. 39: “La fideiussione omnibus è nulla per la assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto; e altresì nulla per indeterminatezza del soggetto, laddove l’indicazione dei soggetti garantiti sia formulata in modo tale da estenderne indefinitamente l’ambito.”

¹⁴¹ Trib. Bari 3 marzo 2016, n. 1210, in *One Legale*.

¹⁴² G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., pp.157-158.

(che è tenuta a diligenza e correttezza, essendo sottoposta a vincoli e controlli pubblicistici in ragione dell'interesse pubblico che connota, anche costituzionalmente, il settore del credito), di astenersi all'erogazione del credito ove esso risulti sproporzionato rispetto all'ammontare delle somme normalmente concesse o qualora appaia manifesta l'insolvenza del debitore¹⁴³. In generale, la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire con correttezza, anche al di là di specifiche obbligazioni contrattuali. Tale dovere può concretizzarsi anche nel compimento di atti, giuridici o materiali, necessari alla tutela dell'interesse della controparte, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per il soggetto obbligato¹⁴⁴. L'applicazione di questo principio alla fideiussione *omnibus* comporta, per la banca, l'obbligo di salvaguardare l'interesse del garante: nell'esercizio del suo potere discrezionale di concedere anticipazioni al debitore, non può fare affidamento in maniera esclusiva sul patrimonio del garante, omettendo di applicare le ordinarie cautele che consentono di ridurre il rischio di insolvenza del debitore e, con ciò, di tutelare il diritto di regresso del garante nei confronti del debitore garantito¹⁴⁵. Per esempio, vi sarebbe una violazione del principio di buona fede laddove la banca conducesse una serie di operazioni irregolari quali concessioni di credito occulte, non adeguatamente rappresentate da scritture contabili¹⁴⁶, oppure funzionali a riversare complessivamente il rischio sul garante, cui potrebbe essere richiesto di pagare una somma molto superiore a quella per cui era stato aperto il conto corrente al debitore garantito¹⁴⁷.

Infine, va osservato che alla fideiussione prestata per tutte le obbligazioni che il garantito assumerà verso un istituto di credito si applica il principio di accessorialità espresso dall'articolo 1941 c.c., secondo il quale l'obbligazione

¹⁴³ Cass. 9 marzo 2005, n. 5166, in *Mass. Giur. it.*, 2005; Cass. 17 novembre 1999, n. 12743, in *Mass. Giur. it.*, 1999; Tribunale Larino, 7 maggio 2018, n. 149, in *One Legale*.

¹⁴⁴ Cass. 4 marzo 2003, n. 3185, in *One Legale*.

¹⁴⁵ Cass. 4 giugno 2004, n.10636, in *One Legale*.

¹⁴⁶ Trib. Napoli 15 novembre 1990, in *One Legale*.

¹⁴⁷ Cass. 18 marzo 1991, n.2890, in *One Legale*.

fideiussoria esiste se e fino a quando sussiste l'obbligazione garantita¹⁴⁸. Pertanto, qualora la fideiussione sia rilasciata a garanzia di eventuali crediti nascenti da un futuro affidamento bancario e questo non venga poi concesso, la garanzia fideiussoria resta inoperante e non può essere utilizzata dall'istituto di credito per una causa giuridica diversa da quella contemplata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto fideiussorio, come nel caso in cui la banca azioni la garanzia per soddisfarsi di precedenti obbligazioni del debitore garantito¹⁴⁹.

2. *L'intervento di riforma della l. n. 154/1992*

Ai fini dell'analisi dell'attuale struttura della fideiussione *omnibus*, è indispensabile trattare della riforma realizzata legge n.154/1992, funzionale a dettare “norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”. Sin dal principio, l'articolo 1938 c.c. si occupava di disciplinare l'obbligazione futura o condizionale quale oggetto della fideiussione, sancendo espressamente che la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. L'obbligazione sottoposta a condizione sospensiva o risolutiva non pone particolari problematiche poiché essa, pur sospesa o destinata a risolversi per avveramento della condizione, è già determinata ed esistente¹⁵⁰.

Viceversa, rispetto alle obbligazioni future quali oggetto di fideiussione, è nato un profondo dibattito che è stato risolto dall'intervento del legislatore, con l'introduzione dell'inciso di chiusura dell'articolo 1938 c.c. ad opera della legge n.154/1992. In precedenza, infatti, era considerato sufficiente, per la validità della fideiussione, che questa accedesse ad un rapporto valido e attuale, mentre

¹⁴⁸ Cass. 14 febbraio 2024, n.4064, in *One Legale*: “[...] Lo stesso diritto di accesso alla documentazione bancaria spetta al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale”; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23967, in *One Legale*: “A norma degli articoli 1936, 1941 e 1942 del c.c., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto (per la sorte capitale e per gli accessori) è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore e non può essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle del debitore[...]”.

¹⁴⁹ Cass. 16 novembre 1995, n.11875, in *Mass. Giur. it.*, 1995.

¹⁵⁰ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 93.

non si considerava necessario che fosse attuale e conoscibile il debito principale, ma solo il riferimento ad esso, e quindi la possibilità di identificare l'obbligazione altrui che diviene oggetto della garanzia prestata¹⁵¹. In tal senso si era quindi fatta strada la prassi della fideiussione *omnibus*, prestata in maniera generica a garanzia di qualsiasi obbligazione che il debitore principale avrebbe avuto nei confronti di una banca¹⁵²: la prassi che si era di conseguenza instaurata si verificava quando gli istituti bancari concedevano credito per il solo fatto di essere garantiti dalla fideiussione, senza svolgere alcun controllo circa il merito creditizio del debitore da loro finanziato, recando così un pregiudizio al fideiussore e violando il principio di buona fede¹⁵³. Tale principio subiva infatti una violazione poiché veniva valorizzata soltanto la determinabilità *a posteriori* dell'importo del credito e non veniva considerato il rischio legato al suo ammontare: il fideiussore era esposto ad un pregiudizio concreto, dovendo garantire l'obbligazione di un soggetto il cui merito creditizio non veniva accertato, mentre la banca concedeva finanziamenti indiscriminatamente, senza una adeguata valutazione del rischio¹⁵⁴.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione era dunque giunta ad affermare che l'operatività della garanzia fideiussoria dovesse essere esclusa non solo quando la banca aveva agito con il proposito di recare pregiudizio, ma anche quando non aveva osservato i canoni di diligenza, correttezza e solidarietà, violando l'obbligo tassativo di ciascun contraente di tutelare gli interessi degli altri, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico¹⁵⁵. In ogni caso, l'onere della prova attinente alla scorrettezza della condotta posta in essere dall'istituto di credito restava a carico del fideiussore, essendo secondo la Corte di Cassazione necessario che questi dimostrasse che la banca aveva agito senza la dovuta attenzione anche nei suoi confronti, avuto riguardo al proprio interesse al recupero delle somme corrisposte per l'estinzione

¹⁵¹ Pretura Legnano, 14 giugno 1985, in *One Legale*.

¹⁵² A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p.93.

¹⁵³ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p.93.

¹⁵⁴ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p.93.

¹⁵⁵ Cass. 20 luglio 1989, n. 3386, in *One Legale*; Cass. 28 gennaio 1998, n. 831, in *Mass. Giur. it.*, 1998.

del debito¹⁵⁶. Tali prassi che si erano consolidate nel corso del tempo hanno spinto il legislatore ad intervenire, con la già menzionata legge del 1992, in merito a due profili. Il primo, legato all'introduzione del co. 2 dell'art 1956 c.c., sulla liberazione del fideiussore per obbligazione futura. Il secondo, legato alla previsione che pone un obbligo, ai fini del rilascio di fideiussioni per obbligazioni future, di indicare, a pena di nullità, l'importo massimo garantito, in base all'articolo 1938 c.c., con l'intento dunque di rafforzare la tutela del fideiussore rispetto a quelle che, in precedenza, erano state prassi fortemente sbilanciate a favore degli istituti di credito.

È proprio la previsione introdotta a partire dall'articolo 1938 c.c., che impone alle parti la previsione di un importo massimo quale oggetto della fideiussione per obbligazioni future, a pena di nullità della stessa¹⁵⁷. Si tratta di una norma imperativa che esprime un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, che dovrebbe quindi essere ritenuta applicabile anche in materia di garanzie personali e reali. In ogni caso, la prescrizione attinente alla fissazione di un importo massimo garantito investe qualsiasi fideiussione per obbligazione futura, e non solo quella prestata a beneficio di un istituto di credito, essendo funzionale ad una maggiore trasparenza nei rapporti, limitando l'esposizione del fideiussore ad un massimale da lui preventivamente conosciuto o conoscibile con chiarezza, indirizzandone anche l'attenzione sulle possibili conseguenze patrimoniali derivanti proprio dall'impegno prestato¹⁵⁸. La fissazione dell'importo massimo garantito, richiesta obbligatoriamente dalla norma in questione, può avvenire anche *per relationem*, cioè attraverso la previsione, all'interno del contratto di fideiussione, dei criteri che consentano in modo certo ed inequivocabile di stabilire l'importo massimo garantito (ad esempio, quando quest'ultimo è determinato con rinvio specifico al contratto principale, in cui risulta già prestabilito l'ammontare del finanziamento che sarà concesso al

¹⁵⁶ Cass. 20 luglio 1989, n. 338, in *One Legale*.

¹⁵⁷ Cass. 16 ottobre 2024, n. 26904, in *One Legale*: “La fideiussione omnibus richiede, a pena di nullità, l'indicazione di un importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c.; in mancanza di tale specificazione, la fideiussione deve considerarsi nulla”.

¹⁵⁸ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla Legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2013, pp.177-178.

debitore principale)¹⁵⁹. In ogni caso, per configurare un'adeguata tutela del fideiussore, evitando che la banca creditrice pretenda la fissazione di un importo massimo sproporzionato rispetto all'entità del credito concesso o da concedere, è ragionevole ritenere che tale importo debba essere commisurato alla normale e prevedibile attività del debitore principale ed alle sue potenzialità economiche, nonché alle capacità patrimoniali concrete del garante: il creditore, pertanto, ha comunque l'obbligo di operare secondo buona fede, pena la sanzione dell'inefficacia del vincolo fideiussorio rispetto alle operazioni contrarie a tale principio¹⁶⁰.

La modifica dell'articolo 1938 c.c. non ha generato problemi di diritto transitorio in riferimento a quelle fideiussioni già esaurite al momento di entrata in vigore della norma modificativa, trattandosi di fideiussioni per le quali il garante aveva già adempiuto le proprie obbligazioni (e quindi gli effetti del contratto si erano ormai conclusi), oppure le relative controversie erano state cristallizzate con sentenza passata in giudicato¹⁶¹. In merito alle questioni di diritto intertemporale, è stato necessario stabilire se fosse possibile applicare la nuova disciplina anche alle fideiussioni prestate anteriormente all'entrata in vigore della riforma: la l.154/1992, infatti, non contiene alcuna disposizione in grado di definire la sorte delle fideiussioni *omnibus* ad importo illimitato, stipulate prima della propria entrata in vigore, ancora efficaci o oggetto di contenzioso. La Corte di Cassazione¹⁶², al fine di risolvere tale problematica, ha stabilito l'irretroattività della disciplina introdotta nel 1992, sottolineando come, in base al principio del *tempus regit actum*, la relativa disciplina sia applicabile soltanto alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore. Questa interpretazione particolarmente rigida è poi stata parzialmente stemperata dalla giurisprudenza successiva che ha confermato in ogni caso l'irretroattività della disciplina, precisando che, nell'ipotesi di fideiussione *omnibus* senza limitazione temporale, stipulata anteriormente, ma ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge del 1992, l'istituto di credito conserva il diritto alla garanzia

¹⁵⁹ Cass. 13 febbraio 2009, n.3525, in *One Legale*.

¹⁶⁰ Cass. 18 luglio 1989, n.3362, in *One Legale*.

¹⁶¹ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 212.

¹⁶² Cass. 9 agosto 2001, n. 10981, in *One Legale*.

solo per i debiti sorti a capo del debitore principale prima di tale data, e non anche per quelli successivi¹⁶³: per questi ultimi non persiste il diritto della banca alla garanzia, dal momento che il contratto originario deve ritenersi affetto da invalidità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto¹⁶⁴. In ogni caso, perché le successive obbligazioni possano considerarsi ricomprese all'interno della garanzia, si rende comunque necessaria una nuova convenzione che contenga l'indicazione dell'importo massimo garantito¹⁶⁵. Solo in base ad un orientamento minoritario, che ad oggi risulta comunque marginale a fronte dell'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, la disciplina innovatrice dell'articolo 1938 c.c. avrebbe avuto efficacia retroattiva, essendo applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1992, nonché alle liti pendenti¹⁶⁶.

A partire dalle considerazioni realizzate, è comunque possibile comprendere il motivo per cui la Cassazione ha inteso nuovamente ribadire come la funzione specifica dell'articolo 1938 c.c. sia esattamente quella di porre rimedio all'indeterminatezza della garanzia assunta dal fideiussore in caso di fideiussione *omnibus*¹⁶⁷. Infatti, la Corte ha affermato che l'articolo 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di fideiussioni future: con l'introduzione di tale obbligo di fissazione dell'importo massimo garantito si è risolto il problema dell'illegittimità della fideiussione *omnibus* a causa dell'indeterminabilità dell'oggetto della garanzia¹⁶⁸.

¹⁶³ Cass. 10 agosto 2002, n. 12140, in *Mass. Giur. it.*, 2002.

¹⁶⁴ Cass. 20 gennaio 2017, n. 1580, in *One Legale*; Cass. 29 ottobre 1998, n. 10808, in *One Legale*; Corte Cost. 27 giugno 1997, n. 204, in *Mass. Giur. it.*, 1998.

¹⁶⁵ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei "limiti" all'impegno del garante*, cit., pp.178-179-180.

¹⁶⁶ Trib. Forlì 22 marzo 1993, in *One Legale*; Trib. Orvieto 23 dicembre 1994, in *One Legale*.

¹⁶⁷ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei "limiti" all'impegno del garante*, cit., p.171.

¹⁶⁸ Cass. 31 gennaio 2017, n. 2492, in *One Legale*.

3. Evoluzione del contenzioso giurisprudenziale sulla validità della fideiussione omnibus

Come già accennato, la fideiussione *omnibus* costituisce una garanzia funzionale a soddisfare l'esigenza, particolarmente avvertita all'interno del mondo bancario e degli operatori economici in generale, di disporre di una garanzia elastica, in grado di operare per tutte le obbligazioni che si instaurano tra l'istituto di credito e il cliente-debitore, senza dover procedere ogni volta al rilascio di una nuova garanzia, oppure alla rinnovazione o all'integrazione di quelle precedentemente rilasciate. La diffusione della fideiussione *omnibus* è stata comunque accompagnata da rilevanti dibattiti giurisprudenziali¹⁶⁹, specialmente prima dell'intervento della legge n. 154/1992 sulla trasparenza delle operazioni bancarie. Alla luce di quanto emerso all'interno del precedente paragrafo, è possibile realizzare un'analisi di insieme di tali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, anche al fine di comprendere il ruolo da essi rivestito all'interno dell'attuale disciplina della fideiussione bancaria.

In un primo momento la Corte di Cassazione ha rilevato la determinabilità della fideiussione *omnibus*, ritenendo che la garanzia, prestata per obbligazioni future, è determinabile avendo riguardo alla somma oggetto del credito rilasciato al debitore da parte dell'istituto di credito, emergendo così la determinabilità *per relationem* dell'oggetto della garanzia stessa¹⁷⁰. In seguito, la Cassazione ha perfezionato il criterio così enunciato. La tesi è stata completata richiamando l'articolo 1349 c.c., che consente la determinazione dell'oggetto del contratto da parte di un terzo, salvo il limite del mero arbitrio. In questo modo è stata superata l'interpretazione¹⁷¹ che contestava la validità della fideiussione *omnibus* per il fatto che la determinazione dell'oggetto era rimessa alla volontà della banca e del debitore garantito: si è così sostenuto che il suo oggetto può essere determinato, in un momento successivo al sorgere del

¹⁶⁹ Cass. 29 ottobre 1971, n. 3037, in *Foro it.*, 1972, I, p. 396; Cass. 31 agosto 1984, n. 4738, in *Foro it.*, 1985, I, p. 505; Trib. Milano 16 ottobre 1989, n. 468, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 468; Trib. Milano 6 settembre 1979, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1981, II, p. 280; Trib. Roma 27 maggio 1985, in *Giust. Civ.*, 1986, I, p. 2000.

¹⁷⁰ Cass. 29 ottobre 1971, n. 3037, in *Foro it.*, 1972, I, p. 396.

¹⁷¹ Cass. 1 agosto 1988, n. 6656, in *Foro it.*, 1988, I, p. 104.

contratto, dal concorso della volontà del creditore e del debitore, pur essendo quest'ultimo terzo al rapporto di garanzia. Il riferimento all'articolo 1349 c.c. è stato in seguito ritenuto totalmente erroneo da una pronuncia della Cassazione stessa, la quale ha rilevato che, nella fideiussione *omnibus*, l'obbligazione del fideiussore è individuata con riguardo ai rapporti obbligatori, presenti e futuri, tra due soggetti; dunque, la determinazione dell'oggetto viene compiuta esclusivamente dalle parti contraenti, al momento dell'assunzione della garanzia¹⁷². Secondo un altro orientamento ancora, la determinabilità dell'oggetto *per relationem* sussiste sin dalla sottoscrizione del contratto, perché è da quel momento che emergono gli elementi soggettivi e oggettivi attinenti all'obbligazione garantita. Anche un richiamo sintetico all'oggetto della garanzia consentirebbe la determinabilità dell'obbligazione assunta¹⁷³.

In questo contesto sono comunque emerse interpretazioni giurisprudenziali contrarie alle precedenti posizioni assunte dalla Corte di Cassazione. Ad esempio, il Tribunale di Milano ha sancito l'impossibilità di ricorrere alla determinabilità dell'oggetto *per relationem*, poiché, in mancanza di un oggetto determinabile al momento della stipulazione della fideiussione, sarebbe violato l'articolo 1946 c.c., che impone la sussistenza di un oggetto determinabile sin dal momento della conclusione del contratto. La disposizione in questione sarebbe quindi violata in assenza della predeterminazione dei criteri in base ai quali deve essere successivamente resa la prestazione oggetto del contratto di fideiussione *omnibus*. Questi criteri dovrebbero comunque essere prestabiliti dalle parti al momento della conclusione del negozio¹⁷⁴. A fronte di quest'ultima interpretazione, la Corte di Cassazione ha successivamente precisato che, ai fini della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto della garanzia, il fatto che i contraenti possano stabilire solo *ex post* l'ammontare concreto della somma dovuta dal debitore principale, e, conseguentemente, il rischio assunto dal garante, è una conseguenza ordinaria dei meccanismi esterni di determinazione dell'oggetto della prestazione¹⁷⁵. Anche, il Tribunale di Roma si è pronunciato

¹⁷² Cass. 31 agosto 1984, n. 4738, in *Foro it.*, 1985, I, p. 505.

¹⁷³ Trib. Milano 16 ottobre 1989, n. 468, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 468.

¹⁷⁴ Trib. Milano 6 settembre 1979, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1981, II, p. 280.

¹⁷⁵ Cass. 18 luglio 1989, n.3363, in *One Legale*.

successivamente sulla questione della validità della fideiussione *omnibus*: in tale sede ha innanzitutto criticato l'assunto tale per cui l'oggetto potrebbe essere determinato *per relationem*, cioè con riguardo alle obbligazioni progressivamente assunte dal debitore garantito nei confronti della banca, ritenendo che ciò non sopperisce alla problematica di incertezza relativa alla determinazione stessa al momento iniziale del rapporto, dovendo essere conosciuti, in tale momento, i criteri necessari per delimitare i confini dell'impegno del garante. Inoltre, è stata criticata anche la concezione tale per cui la determinazione dell'oggetto sarebbe affidata al debitore come "terzo" rispetto al rapporto garantito: secondo i giudici, il debitore non può essere così qualificato poiché frequentemente il contratto di fideiussione può assumere una struttura trilaterale (con ingresso del debitore nel contratto), e pertanto questi non rappresenta un soggetto imparziale¹⁷⁶.

In ogni caso, ad oggi¹⁷⁷ l'orientamento prevalente, sostenuto dalla Corte di Cassazione, è quello tale per cui l'operatività della fideiussione *omnibus*, che si estende a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore con l'istituto di credito, non è incompatibile con l'articolo 1946 c.c., essendo l'oggetto della garanzia determinabile *per relationem*¹⁷⁸. L'oggetto della garanzia si individua, dunque, con riferimento all'insieme delle operazioni che verranno attuate tra banca e debitore. A tal proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha individuato i limiti della fideiussione *omnibus*, facendo riferimento alla regola codificata di correttezza e buona fede¹⁷⁹, dovendo essere rispettato sia nella fase di formazione-interpretazione, sia in quella di esecuzione del contratto. La Corte ha pertanto sottolineato come l'oggetto di questa tipologia di garanzia è sottratto all'arbitrio della banca, la quale è tenuta al

¹⁷⁶ Trib. Roma 27 maggio 1985, in *Giust. civ.*, 1986, I, p. 2000.

¹⁷⁷ Cass. 17 gennaio 2003, n. 611, in *Mass. Giur. it.*, 2003; Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, in *One Legale*; Cass. 30 dicembre 1997, n. 13131, in *One Legale*.

¹⁷⁸ Cass. 25 marzo 2026, n.7125, in *One Legale*: "In tema di fideiussione bancaria *omnibus*, è esclusa la nullità della garanzia per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art.1346 c.c., quando essa sia prestata, ai sensi dell'art.1938 c.c., per tutte le obbligazioni future del debitore garantito derivanti da operazioni bancarie, purché sia previsto un importo massimo garantito: in tal caso il suo oggetto è determinabile *per relationem* all'attività bancaria, soggetta a regole e limiti normativi, e la clausola assolve ad una funzione economico-sociale meritevole di tutela".

¹⁷⁹ Articolo 1175 c.c. e articolo 1375 c.c.

rispetto delle disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di buona fede e correttezza legati alla disciplina contrattuale¹⁸⁰. Con un'altra pronuncia poi la Cassazione ha affermato che i suddetti principi di buona fede e correttezza non limitano il contenuto del contratto, permanendo la libertà delle parti di regolare i loro rispettivi interessi nel modo che ritengono più opportuno¹⁸¹.

La tesi relativa alla validità della fideiussione *omnibus* può essere accentuata anche attraverso valutazioni di carattere generale, incentrate sulla meritevolezza della causa, che emergono in relazione alla sua funzione economico-sociale: questo tipo di fideiussione, particolarmente flessibile, non richiede l'assenso del garante per ogni singola operazione bancaria, e anzi consente l'accesso al debitore garantito al credito, sulla base delle sue esigenze contingenti, salvaguardando contemporaneamente l'interesse della banca al recupero del debito principale¹⁸².

4. La natura giuridica della fideiussione *omnibus*

Un altro aspetto che deve essere necessariamente menzionato rispetto alla fideiussione *omnibus* è quello della sua natura giuridica. Nello specifico, possono essere individuate alcune conseguenze derivanti dal suo inquadramento come fideiussione ordinaria o come contratto autonomo di garanzia, trattandosi di una questione di non poca rilevanza. Così, se la fideiussione *omnibus* fosse inquadrata come contratto autonomo di garanzia, il garante non potrebbe far valere eccezioni relative al rapporto principale tra debitore e creditore, ad eccezione di casi specifici di *exceptio doli*: in questo ultimo caso, si tratta delle ipotesi in cui sia venga meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale a fronte di un caso di adempimento o per altra causa. Come sottolineato dalla Cassazione, ai fini della *exceptio doli* il garante deve in tal caso comprovare la condotta fraudolenta del creditore che, richiedendo la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia taciuto in maniera abusiva situazioni

¹⁸⁰ Cass. 17 novembre 1999, n. 12743, in *Mass. Giur. it.*, 1999.

¹⁸¹ Cass. 30 dicembre 1997, n. 13131, in *Mass. Giur. it.*, 1997.

¹⁸² G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 178.

sopravvenute in grado di modificare o di estinguere il diritto¹⁸³. In senso pratico, ciò comporta che il fideiussore non potrebbe opporsi al decreto ingiuntivo della banca (o del creditore in generale) sulla base di vicende inerenti al merito del debito principale, e che, di norma, sono oggetto di contestazione: ad esempio, rispetto al conto corrente di cui è titolare il debitore principale, si configurerebbe tale preclusione con riguardo alle eccezioni di nullità delle commissioni applicate al conto corrente, oppure a quelle di illegittimo esercizio dello *jus variandi* o di addebito illegittimo degli interessi ultra-legali¹⁸⁴. Lo *jus variandi* è un meccanismo che consente all'istituto bancario di modificare unilateralmente il regime negoziale originariamente concordato¹⁸⁵. Questo potere attribuito alla banca è funzionale, anzitutto, a preservare l'equilibrio delle prestazioni reciproche a fronte di mutamenti oggettivi o soggettivi che intervengono nei termini del rapporto¹⁸⁶. Altra *ratio* evidente dell'istituto in questione è quella di evitare di dover procedere alla rinegoziazione dei singoli contratti ogni volta che emerga l'esigenza di adeguarne le condizioni, sia per allineare l'offerta a quella di soggetti concorrenti, sia per cause indipendenti dal contratto aziendale (ad esempio nel caso di aumento dei tassi di riferimento)¹⁸⁷. Tali interessi della banca che giustificano la disciplina dello *jus variandi*, devono essere comunque bilanciati con quelli della parte contrattuale che è interessata dagli effetti della modifica: per evitare abusi in danno alla parte debole del contratto, è infatti necessario circoscrivere la portata dell'istituto, rendendo sindacabili le scelte operate dalla banca nell'esercizio di tale potere ed escludendone l'esercizio stesso a fronte di decisioni meramente discrezionali¹⁸⁸.

Per quanto attiene alla disciplina degli interessi ultra-legali, è opportuno menzionare il dettato dell'articolo 1284 comma 1 c.c., in base al quale il saggio

¹⁸³ Cass. 21 giugno 2018, n. 16345, in *One Legale*.

¹⁸⁴ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, p. 3.

¹⁸⁵ G. ROTONDO, *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi e ambito applicativo*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2023, p. 641.

¹⁸⁶ G. ROTONDO, *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi e ambito applicativo*, cit., p.643.

¹⁸⁷ G. ROTONDO, *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi e ambito applicativo*, cit., p.643.

¹⁸⁸ G. ROTONDO, *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi e ambito applicativo*, cit., p.645.

degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il comma 3, poi, stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. L'articolo 117 TUB, si affianca al dettato del codice, affermando che i contratti bancari sono redatti per iscritto (comma 1) e che devono indicare in maniera chiara i tassi di interesse (comma 4), sancendo la nullità delle clausole che rinviino agli usi o che non consentono la determinazione del contenuto economico del contratto (comma 6), caso in cui si applicano i criteri sostitutivi previsti dalla legge (comma 7). In tal senso, la Cassazione ha affermato che, in materia di contratti di conto corrente, la mancata stipula in forma scritta invalida le clausole che prevedono l'applicazione di interessi ultra-legali¹⁸⁹. Ancora, la Suprema Corte ha affermato che gli interessi ultra-legali applicati senza una specifica pattuizione scritta sono da ritenersi non dovuti, in quanto contrastanti con gli artt. 1284 c.c. e 117 TUB; gli interessi non pattuiti per iscritto devono essere calcolati nella misura legale¹⁹⁰.

Ulteriore e rilevante conseguenza dell'inquadramento come contratto autonomo di garanzia sarebbe rappresentata dall'inapplicabilità di tutte le disposizioni in materia di fideiussione ordinaria che risultino incompatibili con tale garanzia atipica: ciò, ad esempio, in riferimento all'articolo 1955 c.c. sulla liberazione del fideiussore per fatto del creditore o dell'articolo 1956 c.c. in materia di liberazione del fideiussore per obbligazione futura e dell'articolo 1957 c.c., relativo alla decadenza dalla garanzia per mancato esercizio del credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale¹⁹¹. L'inapplicabilità di tale disciplina deriverebbe infatti dalla considerazione per cui il contratto autonomo di garanzia difetta dei caratteri di accessorietà tipici della fideiussione, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione¹⁹².

¹⁸⁹ Cass. 7 ottobre 2025, n. 26943, in *One Legale*.

¹⁹⁰ Cass. 22 settembre 2025, n. 25906, in *One Legale*.

¹⁹¹ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 3.

¹⁹² Cass. 10 gennaio 2025, n. 660, in *One Legale*; Cass. 2 luglio 2025, n. 18005, in *One Legale*; Cass. 3 novembre 2021, n. 31313, in *One Legale*.

All'opposto, dall'inquadramento della fideiussione *omnibus* quale fideiussione ordinaria, deriverebbe l'opportunità per il garante, facendo leva sull'articolo 1945 c.c., di sollevare nei confronti del creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore garantito, divenendo per lui possibile opporsi ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca. Ciò, nonostante, in base alla clausola di pagamento "a prima richiesta", il fideiussore sarebbe normalmente legittimato a sollevare eccezioni soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento. In ogni caso, alla fideiussione *omnibus* così qualificata si applicherebbe la disciplina in materia di fideiussione e le cause di estinzione tipiche esclusivamente proprie della fideiussione: quella di liberazione del fideiussore per fatto del creditore (art.1955 c.c.); quella di liberazione del fideiussore per obbligazione futura (art.1956 c.c.); quella relativa alla scadenza dell'obbligazione principale (art.1957 c.c.)¹⁹³.

Alla luce di ciò, è necessario considerare come la questione, prima di essere risolta in maniera univoca, sia divenuta oggetto di analisi di differenti filoni interpretativi. Nello specifico, secondo un primo orientamento, la qualificazione della fideiussione *omnibus* quale contratto autonomo di garanzia è necessaria siccome nella prassi essa costituisce un contratto standard fondato su condizioni predisposte unilateralmente dalla banca¹⁹⁴. Infatti, è possibile individuare all'interno del contratto una molteplicità di clausole che intendono tutelare la banca, prevenendo il sollevamento di eccezioni inerenti al rapporto principale: in particolare, con riguardo all'inserimento di clausole "a prima richiesta", sarebbe garantito, a prescindere dal rapporto tra debitore e creditore, il pagamento della somma garantita, senza che il fideiussore possa opporre eccezioni relative al rapporto principale¹⁹⁵. Vi sarebbero anche altre clausole dalle quali si potrebbe trarre l'autonomia della garanzia. Si pensi, per esempio, a quelle con cui il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che quest'ultima abbia incassato in relazione ad obbligazioni garantite, e che debbano poi essere restituite a causa di annullamento, inefficacia o revoca del

¹⁹³ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 4.

¹⁹⁴ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 4, nota 10.

¹⁹⁵ Cass. 1 luglio 2024, n. 18079, in *One Legale*; Cass.10 gennaio 2025, n. 660, in *One Legale*.

pagamento. Altre clausole dalla portata simile sono quella per cui, nel caso in cui le obbligazioni sottostanti fossero dichiarate invalide, la fideiussione garantirebbe comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme erogate, oppure quella in base alla quale il fideiussore non può opporre alcuna eccezione relativa al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore¹⁹⁶.

Circa la valutazione più specificamente inerente alla causa della fideiussione *omnibus*, secondo un primo orientamento tale istituto tenderebbe ad indennizzare il creditore nelle ipotesi di inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore, trasferendo il rischio economico al garante (dunque funzione tipica del contratto autonomo di garanzia), e non emergerebbe quindi la funzione propria della fideiussione, consistente nel garantire l'adempimento dell'altrui obbligazione, assicurando al beneficiario la medesima prestazione oggetto del debito principale¹⁹⁷. Secondo un altro orientamento, al contrario, la fideiussione *omnibus* non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia poiché non è prevista contrattualmente la rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni in deroga all'articolo 1945 c.c. (clausola "senza eccezioni"). Infatti, risulta presente solo una clausola di "pagamento immediato" o "a prima richiesta" che non rende la fideiussione *omnibus* automaticamente riconducibile al genere del contratto autonomo di garanzia¹⁹⁸. Nello specifico, con essa il garante sarebbe semplicemente tenuto ad adempiere, senza poter preventivamente sollevare eccezioni per ritardare o rifiutare l'adempimento richiesto. Ciò non contrasterebbe comunque con la natura accessoria tipica della fideiussione, poiché il garante, dopo il pagamento, potrebbe agire in ripetizione nei confronti del beneficiario, facendo valere le eccezioni relative al rapporto principale spettanti al debitore garantito¹⁹⁹. Diversamente, qualora si optasse per la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, il fideiussore, proprio in ragione dell'autonomia della propria obbligazione rispetto al rapporto

¹⁹⁶ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, cit. p.5 nota 12.

¹⁹⁷ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, cit., p.5 nota 14.

¹⁹⁸ Cass.14 febbraio 2007, n. 3257, in *One Legale*.

¹⁹⁹ Cass.14 febbraio 2007, n. 3257, cit.

principale, non potrebbe opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto sottostante, ma sarebbe tutelato solo nell'ambito del rapporto interno con il debitore, attraverso l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo²⁰⁰. Secondo questo orientamento, dunque, la fideiussione *omnibus* manterrebbe la struttura propria della fideiussione, poiché il fideiussore sarebbe chiamato a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, senza che venga meno il vincolo di accessorietà.

La Cassazione ha comunque inteso fornire un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola "a prima richiesta" e/o "senza eccezioni", prevedendo che tale clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe indirizzare verso la qualificazione della fideiussione *omnibus* come contratto autonomo di garanzia²⁰¹. A partire da tale assunto generale, alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno sostenuto che, ai fini di tale qualificazione, sia necessaria la presenza di entrambe le clausole²⁰², mentre secondo altre linee interpretative sarebbe sufficiente l'apposizione, alternativamente, anche solo di una di esse²⁰³. In ogni caso, la fideiussione *omnibus* è maggiormente affine alla fideiussione ordinaria in ragione del fatto che, innanzitutto, le clausole menzionate in precedenza non sono comunque in grado di intaccare il carattere di accessorietà della garanzia, non essendo tali da convertirla in una garanzia autonoma. Relativamente alla causa, poi, bisogna sottolineare come la fideiussione *omnibus* non ha la funzione cauzionale o indennitaria tipica del contratto autonomo di garanzia, ma ha invece una funzione "satisfattoria"²⁰⁴, volendo garantire l'adempimento dell'obbligazione principale. Soprattutto, la fideiussione *omnibus* non garantisce immediatamente al beneficiario un indennizzo predeterminato al momento della stipulazione del contratto per il caso di inadempimento, bensì ha la funzione di assicurare al creditore la somma

²⁰⁰ Cass. 19 giugno 2001, n.8324, in *Mass. Giur. it.*, 2001.

²⁰¹ Cass., Sez. Un, 18 febbraio 2010, n. 3947, in *One Legale*.

²⁰² Trib. Milano 15 aprile 2021, n. 3062, in *One Legale*; Trib. Novara 5 ottobre 2021, n. 622, in *One Legale*.

²⁰³ Trib. Napoli 12 novembre 2021, n. 9242, in *One Legale*; Trib. Vibo Valentia 2 settembre 2021, n. 600, in *One Legale*.

²⁰⁴ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, p. 9.

che risulterà non pagata dal debitore al termine del rapporto, seppur entro un importo massimo pattuito²⁰⁵. Ciò coincide comunque con quanto sancito dalla Cassazione, secondo cui il contratto autonomo di garanzia è funzionale a tenere indenne il creditore dalle conseguenze dell'inadempimento del debitore, mentre la fideiussione garantisce l'adempimento della medesima prestazione dovuta dal garantito. Inoltre, la garanzia autonoma trasferisce ad un altro soggetto il rischio relativo all'inadempimento di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento dell'obbligazione principale²⁰⁶. Inoltre, la garanzia autonoma nei rapporti tra garante e debitore ha carattere oneroso, mentre la fideiussione *omnibus* è generalmente gratuita. In tal senso poi, avendo riguardo all'oggetto della fideiussione *omnibus*, un'ulteriore e rilevante differenza si fonda sul fatto che, mentre la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato, la fideiussione bancaria intende invece garantire una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca²⁰⁷.

Infine, la Cassazione ha rilevato che le clausole di deroga alla disciplina della fideiussione non sono sufficienti ad integrare, nella fideiussione *omnibus*, una garanzia autonoma. Infatti, anche quando è presente il patto che impone al garante il pagamento immediato al beneficiario, riservandogli la facoltà di sollevare eccezioni nei suoi confronti dopo il pagamento, tale pagamento non costituisce un presupposto processuale. Ne consegue che l'opposizione è procedibile anche in caso di mancato pagamento e che l'adempimento può avvenire nel corso del giudizio; in caso contrario, il giudice dovrà condannare il fideiussore al pagamento²⁰⁸. In tal senso è poi necessario menzionare l'articolo 1462 c.c., che esclude la possibilità di impiegare la clausola "*solve et repete*" in riferimento alle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto; dunque, nel caso di fideiussioni *omnibus* a prima richiesta sarebbero comunque opponibili tutte le eccezioni di nullità totale o parziale del contratto principale.

²⁰⁵ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, p.9.

²⁰⁶ Cass., Sez. Un, 18 febbraio 2010, n. 3947, in *One Legale*.

²⁰⁷ Trib. Firenze 27 gennaio 2021, n. 177, in *One Legale*.

²⁰⁸ Cass. 21 febbraio 2008, n. 4446, in *One Legale*.

In via definitiva, pur interpretando la clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta” come clausola “*solve et repete*”, il suo effetto dovrebbe riguardare solo le eccezioni basate sul rapporto principale, non precludendo al fideiussore la possibilità di sollevare sin da subito eccezioni inerenti alla validità e all’efficacia della garanzia, nonché quelle basate sugli articoli 1955, 1956 e 1957 c.c.²⁰⁹. Anche le altre clausole della fideiussione *omnibus* sono comunque compatibili con l’accessorietà della garanzia: la clausola di sopravvivenza, in base alla quale, se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate²¹⁰, deve essere intesa nel senso che, nelle suddette ipotesi di invalidità, la fideiussione resta efficace per garantire la restituzione delle somme già erogate dalla banca in esecuzione del contratto invalido (quindi viene sempre garantita l’obbligazione relativa alla restituzione del finanziamento)²¹¹. Compatibile con le precedenti considerazioni è anche l’articolo 1957 c.c., rispetto al quale la decadenza dall’obbligazione fideiussoria è comunque suscettibile di essere oggetto di rinuncia da parte del fideiussore. Circa il patto di reviviscenza, con cui il fideiussore, in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti si impegna a rimborsare la banca per le somme che abbia incassato dal debitore per le obbligazioni garantite, è possibile affermare come esso si limiti a conservare l’oggetto dell’obbligazione fideiussoria come riferibile all’obbligazione principale²¹².

Qualificando la fideiussione *omnibus* come fideiussione ordinaria risulta infine pienamente applicabile a tale garanzia l’art. 1956 c.c. (che, come anticipato, concerne l’estinzione della garanzia). In via definitiva, qualora siano presenti gli elementi necessari per inquadrare una fideiussione *omnibus* come contratto autonomo di garanzia, spetta al Giudice l’interpretazione del contratto al di là

²⁰⁹ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, p. 15.

²¹⁰ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, in *Ianus, rivista di studi giuridici*, 2022, p. 30.

²¹¹ Cass. 31 agosto 1984, n. 4738, in *One Legale*.

²¹² G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, pagina 17.

del *nomen iuris* utilizzato dalle parti²¹³. Infatti, la distinzione tra la fideiussione *omnibus* e la garanzia autonoma risulta in concreto particolarmente complessa, richiedendo un'indagine ulteriore rispetto al *nomen iuris* utilizzato dai contraenti, dovendosi quindi valutare l'effettiva volontà delle parti e lo scopo che queste hanno inteso perseguire tramite la stipulazione del contratto²¹⁴.

5. Possibili limiti temporali della fideiussione e distinzione con la fideiussione omnibus

Una questione peculiare in materia di fideiussione *omnibus* è quella attinente alla possibilità di applicare limiti temporali alla durata del rapporto di garanzia, al fine di determinarne una durata inferiore rispetto a quella del rapporto garantito. Emerge qui la rilevanza di una controversia, giunta all'esame della Corte di Cassazione²¹⁵, che ha posto l'accento su tale questione: essa trae origine dall'opposizione avanzata dagli amministratori di una società contro l'atto di precetto notificatogli dalla banca in base a fideiussioni prestate per garantire il mutuo ipotecario concesso alla società stessa. L'opposizione si fondava sull'asserita inefficacia delle eccezioni precedentemente sollevate per decorso del termine previsto dal contratto con cui essi si erano obbligati a prestare garanzia fino al termine del loro mandato o per i tre anni successivi alla scadenza del mandato stesso, per il caso in cui non fossero stati eletti nuovamente. Dopo il primo grado di giudizio, in cui sono state accolte le ragioni della banca, la questione è stata riproposta in Corte d'Appello²¹⁶, con esito differente: la Corte ha infatti considerato la durata limitata della garanzia assunta dai fideiussori, rilevando che al momento della cessazione della garanzia non si era verificato alcun inadempimento, e che la garanzia era valida a coprire solo gli inadempimenti intervenuti durante il periodo di validità della fideiussione. La Corte di Cassazione ha successivamente confermato quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, sottolineando come fosse corretto predisporre un'interpretazione in grado di valorizzare la comune volontà delle parti: è stato

²¹³ Cass. 4 dicembre 2024, n. 31105, in *One Legale*.

²¹⁴ Cass. 4 dicembre 2024, n. 31105, cit.

²¹⁵ Cass. 30 dicembre 2014, n. 27531, in *Il Caso.it*, 2015.

²¹⁶ Corte App. Napoli, 15 novembre 2020, n. 3770, in *One Legale*.

infatti ritenuto fondato il fatto che gli amministratori non rispondessero della condotta della società debitrice dal momento in cui, non rivestendo più la qualità di amministratori, costoro non avrebbero più potuto esercitare il proprio potere di controllo al suo interno²¹⁷. Ciò che discende dalla posizione assunta dalla Cassazione è la possibilità di stipulare una garanzia fideiussoria di durata inferiore rispetto a quella del rapporto principale garantito: il legislatore non ha espressamente disciplinato l'aspetto della durata temporale della garanzia; tuttavia, l'articolo 1941 comma 2 c.c. prevede la possibilità di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. In ogni caso si tratta di un meccanismo – quello considerato dalla Cassazione, funzionale alla protezione della parte contrattuale esposta a maggiori rischi, consentendo in questo caso al garante di assumere una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale²¹⁸. È invece vietato nel nostro ordinamento che la garanzia sia prestata a condizioni maggiormente onerose, in base al comma 3 dell'articolo 1941 c.c.

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione si applica nelle ipotesi in cui la garanzia sia prestata per un rapporto obbligatorio determinato e sia assistita da una clausola in grado di determinarne temporalmente la durata. In questo modo, quindi, la fideiussione opera in relazione agli inadempimenti che si verificano nel periodo di vigenza della garanzia stessa²¹⁹. Questo principio non è automaticamente applicabile anche in materia di fideiussione *omnibus*, poiché essa si estende ai debiti, presenti e futuri, che possono insorgere nel rapporto tra debitore e creditore (non limitata, quindi, a un singolo rapporto obbligatorio): la delimitazione della garanzia riguarda dunque il momento di insorgenza delle obbligazioni garantite, e non quello dell'inadempimento, cioè la fideiussione *omnibus* copre le obbligazioni future del debitore che insorgono nel periodo di vigenza del contratto, indipendentemente dal momento in cui si verifichi un eventuale mancato pagamento²²⁰. Con la fideiussione *omnibus*, il fideiussore si

²¹⁷ Cass. 30 dicembre 2014, n. 27531, cit.

²¹⁸ D. GIGLIO, *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Giureta, Rivista di diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2015, p. 228.

²¹⁹ Cass. 30 dicembre 2014, n. 27531, in *DeJure*.

²²⁰ Cass. 30 dicembre 2014, n. 27531, cit..

impegna a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni che dipendono da una serie di operazioni bancarie: essa opera indipendentemente dal fatto che le operazioni in questione siano già state consentite o che lo saranno seguito ad un determinato soggetto (il debitore) o a chi gli fosse subentrato²²¹. Ne consegue che la fideiussione *omnibus* è in grado di estendersi alle obbligazioni nate successivamente all'assunzione della garanzia, nel rispetto della necessaria fissazione di un importo massimo garantito in base al dettato dell'articolo 1938 c.c.²²². Così, circa la possibile delimitazione temporale della garanzia fideiussoria, anche con riguardo alla fideiussione *omnibus* si ha un'obbligazione di garanzia in cui il rapporto principale rimane sempre sullo sfondo, costituendone il presupposto causale. Nonostante ciò, è possibile regolare comunque il rapporto di garanzia con le modalità dell'articolo 1941 c.c., secondo cui la fideiussione può essere prestata per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. Dunque, è possibile ammettere la previsione di un limite quantitativo alla garanzia, ovvero di una durata temporale inferiore della stessa rispetto al rapporto principale²²³.

6. Fideiussione *omnibus* e intesa antitrust

Passando alle ulteriori questioni che hanno interessato la disciplina della fideiussione *omnibus*, un aspetto di particolare rilevanza, che merita di essere trattato in questo elaborato, è quello della problematica di validità di un contratto di garanzia a valle di un'intesa vietata.

Nel 2003 la Banca d'Italia, in veste di Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, ha avviato un'istruttoria relativa ad alcune norme predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) in materia di fideiussione *omnibus*, rilevando possibili aspetti lesivi della concorrenza. Successivamente è stata la Banca d'Italia ad affermare che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI

²²¹ D. GIGLIO, *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 237.

²²² D. GIGLIO, *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione* cit., p. 237.

²²³ D. GIGLIO, *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 246.

conteneva disposizioni²²⁴ che, ove applicate in maniera uniforme, avrebbero potuto di produrre effetti lesivi della concorrenza²²⁵. Questo intervento è stato finalizzato ad evitare che l'uniforme applicazione dello schema predisposto dall'ABI potesse condurre a una omogeneità delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, con conseguente compressione della concorrenza tra gli istituti di credito e riduzione della possibilità per la clientela di accedere a condizioni negoziali differenziate²²⁶. Ad aver assunto rilevanza nel rapporto tra normativa *antitrust*²²⁷ e fideiussione *omnibus* sono state, nello specifico, tre ordini di clausole già in origine predisposte dall'ABI. La prima delle clausole suddette è quella di sopravvenienza, disciplinata dall'articolo 8 dello schema ABI, in base alla quale, se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate²²⁸. Una seconda clausola presa in considerazione è quella di deroga all'articolo 1957 c.c., disciplinata all'articolo 6 dello schema ABI, in base alla quale i diritti che, a partire dalla fideiussione, si configurano in capo alla banca, si conservano fino all'estinzione di ogni suo credito nei confronti del debitore, senza che questa sia tenuta ad escutere il debitore, il fideiussore o qualunque altro garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 1957 c.c., che si intende derogato²²⁹. Fondamentale in questo contesto è anche il riferimento alla clausola di reviviscenza, disciplinata all'articolo 2 dello schema ABI, che determina l'impegno del fideiussore a rimborsare alla banca le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualunque altro motivo (ad esempio per revocatoria fallimentare nei confronti del debitore)²³⁰.

²²⁴ In particolare, articoli 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.

²²⁵ M. ROSSI, *Osservatorio in difesa della fideiussione omnibus ABI*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, 1, pp. 144.

²²⁶ G. GUIZZI, *Illecito concorrenziale, contratto e rimedi: notazioni critiche a margine delle Sezioni Unite sulla nullità dei "contratti a valle"*, in *Europa e diritto privato*, 2021, 1, pp.176-177.

²²⁷ Artt. 1 e 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287, "*Legge Antitrust*".

²²⁸ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, cit., p. 30.

²²⁹ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, cit., p.30.

²³⁰ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, cit., p.30.

Necessaria premessa è che l'articolo 1 della cd. Legge antitrust (l. n. 287/1990) garantisce il corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali tra imprenditori, tutelando la libera competitività del mercato. Essa mira a contrastare ipotesi di abuso di posizione dominante, alle concentrazioni di imprese, e nelle ipotesi di intese anticoncorrenziali, e si fonda – come anticipato – sul principio dell'ordine pubblico economico, nonché su quello della libertà di iniziativa economica²³¹. È comunque l'articolo 2 comma 2 della l. n. 287/1990 a vietare le intese intercorrenti tra imprese con lo scopo di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, prevedendo che le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Il suddetto articolo 2 è applicabile alla disciplina della fideiussione *omnibus* poiché il testo della norma qualifica come intese potenzialmente lesive della concorrenza gli accordi e le pratiche conclusi tra imprese, nonché “le deliberazioni di associazioni di imprese”. In tal senso, le condizioni contrattuali predisposte dallo schema ABI per i contratti di fideiussione *omnibus*, in quanto qualificabili come deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicabilità dell'articolo 2 della Legge Antitrust²³².

Le clausole in questione sono state considerate lesive della concorrenza dalla Banca d'Italia poiché esse impongono al fideiussore condizioni maggiormente onerose rispetto a quelle derivanti dalla disciplina ordinaria, senza presentare una giustificazione adeguata al privilegio fornito alla posizione delle banche²³³. Inoltre, nel caso in cui tali clausole vengano applicate in modo uniforme, il garante non ha comunque la possibilità di pattuire sul punto condizioni contrattuali più eque, atte a compensare lo squilibrio in questione²³⁴. È proprio in questo contesto che è sorto il quesito se dalla nullità dell'intesa restrittiva della concorrenza derivi la nullità delle clausole apposte al contratto di fideiussione,

²³¹ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, in *Banche, intermediari finanziari e assicurazioni*, 2022, p. 461.

²³² G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 456, nota n.6.

²³³ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 456.

²³⁴ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 456.

oppure se altrimenti tale vizio travolga il contratto considerato nel suo complesso²³⁵.

La Corte di Cassazione ha in origine sostenuto che la nullità di cui all'articolo 2 della legge *antitrust* fosse da considerarsi relativa soltanto alle singole clausole legate all'intesa illecita²³⁶, e dunque non anche al contratto di garanzia a valle. Successivamente ha sottolineato, in una pronuncia, che anche il contratto di fideiussione dovesse ritenersi colpito dal suddetto vizio, in quanto esso è funzionale a concretizzare il vantaggio illecito, vietato dalla legge²³⁷. In ogni caso, l'applicabilità della disciplina fornita dalla Legge *antitrust* all'ambito della fideiussione *omnibus* deriva dal fatto che tale legge si rende applicabile sia agli imprenditori, sia agli altri soggetti del mercato, e nello specifico ai consumatori, dovendosi considerare comunque che il contratto di fideiussione "a valle" costituisce l'esito dell'intesa vietata, essendo funzionale a realizzarne gli effetti²³⁸. Sulla base di ciò, si comprende perché la Banca d'Italia originariamente avesse comunque ritenuto di dover sanzionare le clausole in questione: essa riteneva che tali clausole mirassero ad addossare al fideiussore le conseguenze pregiudizievoli causate dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e dagli atti estintivi della stessa²³⁹. In tal senso, la Cassazione ha dapprima rilevato la nullità della fideiussione "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte" qualora si fosse realizzata l'applicazione uniforme delle clausole anti-competitive²⁴⁰.

Nel 2019 la Cassazione ha poi ritenuto che fosse sufficiente che le clausole apposte al contratto di fideiussione coincidessero con quelle sanzionate da Banca d'Italia per dichiarare la nullità del contratto fideiussorio. La Corte ha stabilito

²³⁵ G. MORA, *La fideiussione in violazione della disciplina antitrust*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, 6, pp.836-859.

²³⁶ Cass. 11 giugno 2003, n. 9384, in *Mass. Giur. it.*, 2003.

²³⁷ Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in *Giur. it.*, 2005.

²³⁸ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 462.

²³⁹ M. LOBUONO, *Efficienza della tutela e della protezione del mercato*, in *Ianus Diritto e Finanza*, 2022, p. 61.

²⁴⁰ Cass. 28 novembre 2018, n. 30818, in *Nuova Giur. Civ.*, 2019.

che la nullità del contratto “a monte” travolge anche il contratto fideiussorio “a valle”, poiché l’effetto lesivo della concorrenza non deriva dalla loro applicazione uniforme, ma dalla previsione di un trattamento deteriore per il garante, in maniera difforme dall’assetto degli interessi tra le parti²⁴¹. Sulla base di ciò è quindi emerso un nesso funzionale tra intesa anticoncorrenziale e fideiussioni “a valle”, le quali erano da considerarsi nulle in via derivata, sulla base di una considerazione unitaria della fattispecie negoziale²⁴². La fattispecie negoziale, in questo contesto, viene infatti considerata come “momento attuativo dell’accordo collusivo realizzato “a monte”, del quale condivide la medesima natura e, di conseguenza, la medesima sanzione di nullità”²⁴³.

A seguito di tali configurazioni è poi emersa la teoria della “nullità parziale”, introdotta dalla Cassazione nel 2021²⁴⁴: quando nel contratto di fideiussione “a valle” viene inserita una clausola dichiarata nulla dalla Banca d’Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali²⁴⁵. Il contratto di fideiussione è dunque nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, mentre è nullo l’intero contratto soltanto nei casi in cui sia dimostrata la diversa volontà delle parti, in ragione del carattere essenziale della porzione del contratto colpita da nullità²⁴⁶. La tesi della nullità parziale è quindi sorta al fine di sanzionare le suddette clausole, riferibili a condizioni contrattuali che, “essendo state poi reiteratamente proposte, hanno condotto ad un abbassamento delle offerte rinvenibili sul mercato, con lesione del diritto alla concorrenzialità”²⁴⁷ e un peggioramento della posizione del garante²⁴⁸. A sostegno della tesi della “nullità parziale”, si evidenzia il fatto che i contratti di fideiussione “a valle” sono caratterizzati da autonomia sia per quanto attiene alla

²⁴¹ Cass. 22 maggio 2019, n. 13846, in *One Legale*.

²⁴² S. FAILLACE, *L’incerto vaglio delle Sezioni Unite sulla sorte della fideiussione omnibus frutto di intese vietate dalla normativa antitrust*, in *Contratto e Impresa*, 2022, n.2, pp.494-495.

²⁴³ S. BASTIANON, *La fideiussione “omnibus” e la responsabilità della banca tra illeciti “antitrust” a monte e contratti a valle*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, n.3, p.701.

²⁴⁴ Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in *Quotidiano Giuridico*, 2022.

²⁴⁵ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 461, nota 29, richiamando Cass., 13 febbraio 2020, n. 3556, in *Italggiure*.

²⁴⁶ Cass. 26 settembre 2019, n. 24044, in *Quotidiano Giuridico*, 2019.

²⁴⁷ F. GRECO, *Nullità parziale delle fideiussioni: la sentenza in chiaroscuro delle Sezioni Unite*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022, n.3, p.836.

²⁴⁸ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, cit., p. 30.

causa, sia per quanto attiene all'oggetto, essendo quindi distinti dalle condizioni anticoncorrenziali stipulate "a monte" dall'ABI²⁴⁹. L'ammissibilità di questa forma di nullità parziale, anziché totale, risulta apprezzabile qualora si accerti che le parti avrebbero comunque concluso il contratto, anche in assenza delle clausole nulle, in base al dettato dell'articolo 1419 co.1 c.c.²⁵⁰. In tal senso, l'assenza di tali clausole comporta la possibilità per il fideiussore di risultare meno onerato. È quindi possibile ammettere che questi avrebbe comunque prestato fideiussione per far ottenere il finanziamento al debitore principale, mentre la banca avrebbe comunque preferito godere di una garanzia meno ampia, piuttosto che essere totalmente sprovvista di qualsiasi tipo di garanzia²⁵¹. Risulta quindi applicabile anche il "principio dell'estensione", in base al quale la fattispecie contrattuale è in grado di sopravvivere qualora sia formulata in modo tale che le parti nulle possano venire meno, senza che ciò comprometta il significato e l'attuazione del contratto stesso²⁵².

Alla luce di quanto sopra, in materia di fideiussione *omnibus* si sarebbe potuto porre il problema di estensione della nullità anche al contratto di garanzia qualora la clausola anticoncorrenziale avesse riguardato un suo elemento essenziale: ciò non avviene anche per le clausole secondarie e accessorie come quelle di reviviscenza, sopravvenienza o di deroga all'articolo 1957 c.c., le quali non sono riferibili ad elementi essenziali del contratto²⁵³. La Corte di Cassazione ha comunque inteso sottolineare che può configurarsi una fattispecie di nullità totale del contratto qualora venga fornita prova contraria alla presunzione secondo cui il garante avrebbe concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle. Infatti, secondo la Suprema Corte, la nullità delle clausole

²⁴⁹ M. LOBUONO, *Efficienza della tutela e della protezione del mercato*, cit., p. 58.

²⁵⁰ Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.

²⁵¹ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 470.

²⁵² G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p. 470.

²⁵³ G. STELLA, *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, cit., p.470.

anticoncorrenziali si estende all'intero contratto solo nell'ipotesi di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla²⁵⁴.

Di recente la Corte di Cassazione ha confermato nuovamente l'orientamento a sostegno della teoria della nullità parziale, sottolineando che, in tema di fideiussione *omnibus* conforme allo schema ABI censurato dall'autorità *antitrust*, tale fattispecie integri un'ipotesi di nullità parziale del contratto, con sostituzione di diritto delle clausole nulle: grava quindi sul fideiussore che invochi la nullità dell'intera garanzia l'onere di provare l'essenzialità delle clausole nulle rispetto alla funzione economica perseguita dal contratto²⁵⁵.

Sulla scia di tali conclusioni, si è instaurata un'ampia giurisprudenza a sostegno della tesi della nullità parziale. Il Tribunale di Mantova ha affermato che l'intesa relativa alle clausole in materia di fideiussione e di cui agli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI è stata qualificata dalla Banca d'Italia come contrastante con l'articolo 2 comma 2 della legge n.287/1990. Il contratto a valle, in quanto esito dell'intesa vietata, conduce alla nullità delle clausole oggetto dell'accordo illecito e che sono trasposte nella fideiussione²⁵⁶. Analogamente, la Corte d'Appello di Bari ha affermato che la nullità delle clausole riproduttive di intese anticoncorrenziali, inserite in contratti di fideiussione *omnibus*, non comporta la nullità totale del contratto di fideiussione, ma rende inefficaci solo le clausole anticoncorrenziali, salvo che sia desumibile dal contratto una diversa volontà delle parti²⁵⁷. Il Tribunale di Perugia ha sostenuto in tal senso che la nullità parziale delle fideiussioni *omnibus* per violazione della normativa *antitrust* si verifica quando le clausole contrattuali riproducono quelle contemplate nello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.55/2005²⁵⁸. Da ultimo, la Cassazione ha precisato ancora una volta che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante sono, a loro volta, parzialmente nulli, e questo principio si applica *solo* nei casi in cui a

²⁵⁴ Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.

²⁵⁵ Cass. 30 aprile 2026, n.12149, in *One Legale*.

²⁵⁶ Trib. Mantova 16 gennaio 2019, in *One Legale*.

²⁵⁷ Corte App. Bari 11 agosto 2025, n. 1221, in *One Legale*.

²⁵⁸ Trib. Perugia 18 marzo 2025, n.347, in *One Legale*.

riprodurre le clausole dello schema ABI siano contratti di fideiussione *omnibus*, escludendone così l'applicazione per le ipotesi di fideiussione specifica²⁵⁹.

6.1. Clausole conformi allo schema ABI e fideiussioni specifiche

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso la pronuncia che è stata oggetto di trattazione all'interno del precedente paragrafo²⁶⁰, hanno introdotto la soluzione della nullità parziale dei contratti di fideiussione *omnibus* con riferimento alle clausole che riproducono lo schema ABI censurato dall'autorità *antitrust* in ragione della loro capacità distorsiva della concorrenza. Tale decisione ha però riguardato solo le fideiussioni *omnibus* riproduttive dello schema ABI, mentre è rimasta controversa la questione relativa alle fideiussioni specifiche che contengano le medesime clausole oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza, non essendo stato chiarito se anche nei loro confronti possano trovare applicazione le medesime conseguenze in tema di invalidità.

Occorre perciò domandarsi se la nullità parziale possa essere applicata anche alle fideiussioni specifiche. Dal momento che tale sanzione trova giustificazione nella natura anticoncorrenziale delle clausole, essa dovrebbe estendersi anche alle fideiussioni specifiche che contengono le medesime clausole²⁶¹. Infatti, il pregiudizio alla concorrenza sarebbe comunque sussistente, non rilevando in tal senso la distinzione tra fideiussioni specifiche e fideiussioni *omnibus*²⁶². Secondo l'orientamento prevalente²⁶³, tuttavia, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite non è estensibile alle fideiussioni specifiche in quanto l'accertamento relativo all'intesa anticoncorrenziale del provvedimento n. 55/2005 ha riguardato solo le clausole contenute in fideiussioni *omnibus*. È proprio con riferimento a tale modello contrattuale che la Banca d'Italia ha

²⁵⁹ Cass. 17 gennaio 2025, n. 1170, in *Notariato*, 2025; Cass. 10 gennaio 2025, n. 657, in *One Legale*.

²⁶⁰ Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.

²⁶¹ A. AMATO, *Fideiussione e intesa antitrust – La sorte delle clausole conformi allo schema ABI del 2002 contenute in fideiussioni specifiche*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2024, n.2, p.302.

²⁶² A. AMATO, *Fideiussione e intesa antitrust – La sorte delle clausole conformi allo schema ABI del 2002 contenute in fideiussioni specifiche*, cit., p.302.

²⁶³ Trib. Napoli 13 aprile 2023, n. 3859, in *One Legale*; Trib. Napoli 5 luglio 2023, n. 6929, in *One Legale*; Trib. Roma 16 giugno 2023, n. 9665, in *One Legale*; Corte App. Milano 4 maggio 2023, n. 1425, in *One Legale*; Trib. Firenze 3 maggio 2023, n. 1317, in *One Legale*; Trib. Bologna 17 aprile 2023, n. 872, in *One Legale*.

inquadrate le clausole contrattuali predisposte dall'ABI come idonee a pregiudicare la concorrenza tra gli istituti bancari e ad incidere negativamente sulla clientela. Pertanto, secondo tale orientamento, l'accertamento dell'illiceità anticoncorrenziale non si estende automaticamente alle fideiussioni specifiche, che non hanno costituito oggetto dell'istruttoria, ma resta limitato alle fattispecie di fideiussione *omnibus*²⁶⁴.

7. Fideiussione omnibus e clausola di pagamento a prima richiesta

Nei paragrafi precedenti, trattando delle differenze tra fideiussione ordinaria e contratto autonomo di garanzia, è emersa la specificità della clausola di pagamento "a prima richiesta": trattasi in concreto di una clausola attraverso la quale le parti contraenti convengono che il fideiussore sia obbligato a pagare in caso di semplice richiesta del creditore, senza necessità di accertare l'inadempimento del debitore principale²⁶⁵. L'impiego di questa clausola è stato oggetto di attenzione anche con riguardo alla fideiussione *omnibus*, alla luce del rischio che, ove il garante sia un consumatore, questa possa essere qualificata come clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. Sono infatti tali le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Nel corso del tempo, all'interno del nostro ordinamento, si è verificato un costante rafforzamento della tutela prevista in favore del consumatore. Nello specifico, è stata prospettata l'applicabilità della disciplina consumeristica al contratto di fideiussione a seguito della soppressione dell'elencazione dei contratti del consumatore contenuta nell'originario articolo 1469-bis c.c. Tale disposizione, infatti, circoscriveva l'ambito di applicazione della tutela ai soli contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, con conseguente esclusione del negozio fideiussorio. La suddetta eliminazione ha quindi poi determinato la riapertura della questione relativa all'applicazione della disciplina consumeristica anche alla fideiussione²⁶⁶.

²⁶⁴ Trib. Napoli 13 aprile 2023, n. 3859, in *One Legale*.

²⁶⁵ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 138.

²⁶⁶ L. VIZZONI, *Verso una tutela "consumeristica" del fideiussore: spunti di riflessione*, in *I contratti*, 2015, n.2, pp. 196-197.

In via preliminare, rileva che la nozione di “consumatore”²⁶⁷ è fornita dall’articolo 3 del Codice del Consumo, che lo definisce come colui che agisce per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta. In materia di fideiussione *omnibus* non è in realtà frequente che il fideiussore presti la garanzia per scopi estranei alla sua attività professionale, siccome questo tipo di garanzia si fonda di norma su rapporti tra garante e debitore caratterizzati da interessi professionali; tuttavia, non si esclude che possa essere conclusa una garanzia nella quale il fideiussore assuma la qualità di consumatore²⁶⁸. La Corte di Cassazione inizialmente aveva affermato che la qualifica di “consumatore” non dovesse essere ricercata autonomamente in capo al garante, bensì in capo al debitore: infatti, operando il principio di accessorietà della fideiussione, se il debitore garantito fosse stato un consumatore, allora si sarebbe dovuto considerare tale, di riflesso, anche il fideiussore²⁶⁹. Oggi, invece, la Suprema Corte sostiene che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere individuati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il rapporto principale: è quindi necessario valutare se il garante stia realizzando o meno un’attività professionale²⁷⁰.

Ad oggi il consumatore è considerato tale se è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, e talvolta può risultare complesso comprendere quali indici valorizzare per identificare il fideiussore come consumatore: se si tratta di una persona giuridica o di un soggetto diverso da una persona fisica, può escludersi agevolmente la sussistenza di tale qualità, che

²⁶⁷ G. CARRIERIO, *Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale*, in *Rivista di diritto bancario*, 2021, p. 253.

²⁶⁸ G. CARRIERIO, *Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale*, cit., p. 293.

²⁶⁹ Cass. 11 gennaio 2001, n. 314, in *Mass. Giur. it.*, 2001.

²⁷⁰ Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2023, n. 5868, in *One Legale*; Cass. 7 aprile 2026, n. 8659, in *One Legale*: “In tema di fideiussione prestata da persona fisica a garanzia di debiti di società, la qualità di consumatore va accertata in base alle finalità soggettive dell’operazione di garanzia e non alla natura dell’obbligazione principale garantita: è consumatore il fideiussore che non sia amministratore né detenga una partecipazione non trascurabile nella società garantita e che abbia prestato la garanzia per scopi di natura privata, ancorché la società sia riconducibile a familiari e sussistano plurime garanzie a favore di più società dagli stessi partecipate o amministrate”; Cass. 23 febbraio 2026, n. 4051, in *One Legale*: “Il fideiussore persona fisica non è professionista di riflesso per il solo fatto che il debitore garantito sia un imprenditore o un professionista, dovendo il giudice di merito verificare in concreto se la garanzia sia stata prestata per ragioni meramente personali, estranee all’attività imprenditoriale o professionale del fideiussore”.

l'articolo 3 del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n.206)²⁷¹ riserva soltanto in capo a persone fisiche. Quando il fideiussore è qualificabile come consumatore, si applica l'articolo 33 comma 1 del Codice del Consumo, che reputa vessatorie, come già anticipato, le clausole che alterano in modo significativo l'equilibrio contrattuale a danno del consumatore. Il successivo comma 2 individua poi una serie di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria²⁷². In tale prospettiva, la Corte di Cassazione si è occupata dell'impiego della clausola "a prima richiesta" con riferimento al contratto autonomo di garanzia, rilevando che, anche in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, al garante è sempre riconosciuta la possibilità di sollevare l'*exceptio doli*. In tale contesto la Suprema Corte ha individuato la possibile natura abusiva di tali clausole qualora determinino uno squilibrio in danno del consumatore: è stata ritenuta applicabile la presunzione di vessatorietà all'interno del contratto autonomo di garanzia qualora il garante rivesta la qualità di consumatore, e se tale presunzione non viene superata, la nullità riguarderebbe la clausola stessa, e non dell'intero contratto²⁷³.

Ai fini di questo elaborato, la principale problematica riguarda il rapporto tra la suddetta clausola e l'articolo 1957 c.c. Tale disposizione, infatti, sancisce al comma 1 che *"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate"*. Si tratta, come già anticipato in precedenza, di una disposizione che tende a tutelare il fideiussore rispetto alla possibilità che insorga incertezza in merito al fatto se sia tenuto o meno alla garanzia, volendo quindi evitare che il garante resti vincolato per un periodo di tempo indeterminato a causa dell'inerzia del creditore²⁷⁴.

²⁷¹ Art. 3 comma 1, lett. a del Codice del Consumo: "ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

²⁷² V. SANGIOVANNI, *Le eccezioni del fideiussore come consumatore tra il codice civile e il codice del consumo*, in *I contratti*, 2025, 3, p. 334.

²⁷³ Cass. 18 febbraio 2022, n. 5423, in *One Legale*.

²⁷⁴ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 133.

Secondo un primo orientamento²⁷⁵, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non sarebbe vessatoria poiché non sacrifica il diritto del fideiussore di proporre eccezioni relative al rapporto principale, ma si limita a posticiparne l’esercizio, così regolando l’escussione della garanzia ed esonerando il creditore dall’obbligo di proporre un’azione giudiziaria. Emerge così come la richiesta scritta di pagamento, trasmessa al fideiussore, possa rientrare nell’ambito delle istanze che il creditore è tenuto a proporre nel termine semestrale *ex art. 1957 c.c.* Secondo un orientamento opposto²⁷⁶, invece, la clausola di pagamento “a prima richiesta”, inserita in una fideiussione stipulata tra un consumatore e un professionista, è vessatoria poiché comprime la facoltà del fideiussore-consumatore di opporre eccezioni alla richiesta di immediato adempimento avanzata dal creditore-professionista. Sulla base di queste ultime considerazioni, appare rilevante – ai fini dell’individuazione di una componente di vessatorietà – sottolineare che la clausola produce un effetto gravoso per il fideiussore-consumatore: ciò accade quando la banca si limita a richiedere il pagamento al garante-consumatore, senza attivarsi nei confronti del debitore. In questo modo, il garante rischia di divenire vincolato per un tempo indefinito nei confronti della banca, essendo la sua posizione sospesa, venendo così meno la tutela dell’articolo 1957 c.c., che intende evitare che il fideiussore resti vincolato a causa dell’inerzia del creditore²⁷⁷. Infine, se le parti convengono che il garante debba adempiere a seguito di richiesta scritta del creditore, la richiesta di pagamento inviata in via stragiudiziale può essere considerata valida ai sensi dell’art. 1957 c.c.: diversamente, la garanzia perderebbe il suo significato, poiché l’adempimento sarebbe subordinato all’esercizio di un’azione, che può essere indifferentemente rivolta contro il debitore principale, contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad impedire l’estinzione della fideiussione²⁷⁸.

²⁷⁵ Trib. Pavia 5 settembre 2024, n.1248, in *One Legale* per cui «la semplice richiesta scritta della banca può reputarsi unicamente sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia».

²⁷⁶ Corte App. Venezia 1 luglio 2025, n. 2649, in *One Legale*.

²⁷⁷ Trib. Ferrara 10 giugno 2025, n.580, in *One Legale*; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724, in *One Legale*.

²⁷⁸ Trib. Ferrara 10 giugno 2025, n.580, in *One Legale*.

8. *Il garante-consumatore nella fideiussione omnibus*

Alla luce di quanto analizzato all'interno dei precedenti paragrafi, occorre concentrarsi sul rapporto tra l'articolo 6 dello schema ABI e la disciplina della fideiussione *omnibus*. Il già menzionato articolo 6 dello schema ABI dispone che i diritti derivanti alla banca, a partire dalla fideiussione, si conservano fino all'estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa debba escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato²⁷⁹. Questione focale è quella delle limitazioni che si produrrebbero in capo al fideiussore-consumatore, a fronte dell'operatività di tale clausola, nell'eccepire eventuali decadenze: è in tal senso possibile identificare la vessatorietà della suddetta clausola alla luce del dettato dell'articolo 33 co. 2, lett. t del Codice del Consumo, che introduce la presunzione di vessatorietà delle clausole che introducono in capo al consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni alla produzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi²⁸⁰. La vessatorietà in questione è superabile soltanto tramite la prova che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale e consapevole, dimostrando l'assenza di un concreto squilibrio contrattuale: non è quindi sufficiente provare la mera sussistenza di una doppia sottoscrizione al fine di escludere la vessatorietà²⁸¹. In tal senso, è necessario ritenere²⁸² che la clausola sopra menzionata, conforme alle condizioni generali elaborate dall'ABI, quando inserita in un contratto di fideiussione *omnibus* sottoscritta da un garante-consumatore, debba considerarsi nulla. All'interno dei contratti di fideiussione stipulati da un garante-consumatore, è quindi concretamente applicabile la disciplina delle clausole vessatorie prevista

²⁷⁹ A. FACHECHI, *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, in *Ianus, rivista di studi giuridici*, 2022, p. 30.

²⁸⁰ G. CARRIERIO, *Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale*, in *Rivista di diritto bancario*, 2021, p.294.

²⁸¹ G. CARRIERIO, *Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale*, in *Rivista di diritto bancario*, 2021, pp.294-295.

²⁸² Trib. Treviso 30 luglio 2018, n.1632, in *One Legale*.

dal Codice del Consumo al fine di arginare fattispecie di squilibri contrattuali tra contraente debole e professionista.

9. *Compromesso tra Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*

Per concludere l'ampia trattazione della fideiussione *omnibus*, può risultare interessante realizzare un confronto tra tale tipo di garanzia e quella normalmente denominata come "*Parent Company Guarantee*". Questa seconda garanzia è di norma prestata da una società madre (c.d. *Parent company*) a favore di controparti di una propria controllata (*Subsidiary*) al fine di garantire obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti delle controparti. Si tratta di uno strumento frequentemente utilizzato in ambito finanziario e commerciale, prevalentemente a garanzia di obbligazioni pecuniarie, anche se non mancano ipotesi in cui essa opera a garanzia di prestazioni di *facere*²⁸³. Essa è qualificata come accessoria rispetto all'obbligazione principale nascente da un rapporto contrattuale tra la società garantita e il creditore²⁸⁴. L'accessorietà in questione consente al garante di far valere le medesime eccezioni e difese spettanti alla società controllata nei confronti del creditore e le vicende modificative del rapporto principale, che si riflettono così sul rapporto di garanzia²⁸⁵. Nel contesto della *Parent Company Guarantee* è previsto che, qualora la società controllata sia inadempiente, il garante dovrà, dietro richiesta del creditore, assicurare l'adempimento delle obbligazioni garantite in favore di quest'ultimo²⁸⁶. Ciò posto, si pone il problema riguardo alla possibilità di verificare se a tale garanzia possa essere applicata la disciplina della fideiussione *omnibus*. A tal fine rileva l'articolo 1938 c.c., che richiede la fissazione di un importo massimo garantito solo nelle ipotesi di obbligazioni future, e non anche nel caso di quelle condizionali, al fine di tutelare in maniera specifica il garante²⁸⁷. In effetti, anche la Corte di Cassazione ha precisato che la fideiussione *omnibus* richiede la fissazione di un importo massimo garantito, in mancanza del quale la

²⁸³ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, www.dirittobancario.it, 2025, p. 1.

²⁸⁴ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit.

²⁸⁵ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit.

²⁸⁶ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit.

²⁸⁷ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 93.

fideiussione stessa deve considerarsi nulla²⁸⁸. Ne consegue che possono essere qualificate come fideiussioni *omnibus* solo quelle garanzie che, nel rispetto dell'importo massimo garantito, si riferiscono ad una pluralità indeterminata di operazioni finanziarie (a differenza, quindi, delle fideiussioni ordinarie *ex art* 1936 c.c., che si riferiscono a specifici rapporti negoziali individuati dalle parti nel contratto)²⁸⁹. In questo quadro si inserisce il problema di raccordo con le *Parent Company Guarantees*, in quanto esse sono di norma rilasciate dalla società madre a garanzia delle obbligazioni assunte dalla controllata, all'interno di un contratto commerciale già concluso da quest'ultima con il creditore²⁹⁰: la conclusione di un contratto di *Parent Company Guarantee* presuppone generalmente la preventiva quantificazione dell'importo garantito con la predeterminazione delle obbligazioni delle parti e del valore delle prestazioni dedotte²⁹¹. In questi casi, quindi, il valore economico delle prestazioni contrattuali è predeterminato, da esse non sorgono quindi obbligazioni che possono essere definite come "future", e pertanto non sembrerebbe porsi l'esigenza di rispettare l'obbligo di fissazione dell'importo massimo garantito *ex art*. 1938 c.c.²⁹².

Diversamente, la disciplina della fideiussione *omnibus* potrebbe trovare applicazione anche in materia di *Parent Company Guarantee* se la società madre si obbligasse nei confronti di un istituto di credito a garantire tutti i rapporti finanziari, anche futuri, che la controllata dovesse intrattenere con tale istituto²⁹³. In tale ipotesi, infatti, si configurerebbe la possibilità di individuare una serie di obbligazioni future e indeterminate, cui la garanzia si estende, rendendo così applicabile la disciplina prevista dall'articolo 1938 c.c.²⁹⁴.

Un ulteriore profilo problematico riguarda l'applicabilità della disciplina della fideiussione *omnibus* alle *Parent Company Guarantees* aventi ad oggetto obbligazioni di *facere*, oppure se, al contrario, l'ambito applicativo dell'articolo

²⁸⁸ Cass. 16 ottobre 2024, n. 26904, in *One Legale*.

²⁸⁹ Trib. Milano 6 settembre 2022, n. 7015, in *One Legale*.

²⁹⁰ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p. 3.

²⁹¹ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p. 4.

²⁹² L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., pp. 4-5.

²⁹³ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p. 6.

²⁹⁴ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p.6.

1938 c.c. sia limitato soltanto alla garanzia di obbligazioni di natura pecuniaria. In particolare, l'articolo 1938 c.c. si riferisce ad un "*importo massimo*", che normalmente viene qualificato come grandezza monetaria, quindi, secondo un'interpretazione restrittiva, tale disposizione dovrebbe ritenersi applicabile solo a fronte di obbligazioni pecuniarie²⁹⁵: ciò è coerente con la *ratio* storica della norma, introdotta al fine di contrastare il fenomeno relativo rilascio di fideiussioni bancarie generiche ed illimitate²⁹⁶. Dunque, la possibilità di fissare *ex ante* un limite quantitativo all'impegno del garante risulta fondamentale: mentre nelle obbligazioni pecuniarie tale limite è intrinsecamente individuabile, maggiori difficoltà sorgono nel caso di obbligazioni di *facere*, in cui la prestazione non è immediatamente traducibile in un importo monetario²⁹⁷.

In conclusione, l'applicazione della disciplina della fideiussione *omnibus* alle *Parent Company Guarantees* dipende dalle caratteristiche concrete della garanzia: ciò può avvenire solo nei casi in cui la garanzia abbia ad oggetto una serie di obbligazioni future e indeterminate e quindi esiste un margine di aleatorietà, mentre deve escludersi quando le obbligazioni garantite siano già determinate nel contenuto e nel valore economico²⁹⁸.

10. Considerazioni conclusive in materia di fideiussione omnibus

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si può concludere che la fideiussione *omnibus* presenta indubbiamente un vantaggio, quello di garantire una pluralità di obbligazioni che un soggetto ha assunto, o assumerà in futuro, nei confronti di un istituto di credito, senza che per ciascuna di esse sia necessario rinnovare o integrare la garanzia già esistente. Sicuramente si tratta quindi di uno strumento particolarmente flessibile. Inoltre, questa tipologia di garanzia consente frequentemente di ottenere con maggiore facilità l'erogazione di crediti in ragione della maggiore tutela per il creditore, considerata l'ampiezza dell'ambito di operatività della fideiussione *omnibus*. In questa prospettiva emerge infatti in maniera chiara la possibilità per la banca di proteggere adeguatamente il proprio

²⁹⁵ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p.7

²⁹⁶ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p.7.

²⁹⁷ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p.7.

²⁹⁸ L. MULA, *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, cit., p.10.

interesse alla restituzione delle somme messe a disposizione del debitore. Sotto questo profilo, quindi, la fideiussione *omnibus* costituisce un esempio peculiare di fideiussione, caratterizzata da un ampio ambito di operatività. In ogni caso, “le clausole in deroga alla disciplina legale, contenute nella fideiussione *omnibus*, sono pienamente legittime perché, oltre a rientrare nei limiti dell’autonomia privata in base all’articolo 1322 c.c., sono funzionali a soddisfare interessi meritevoli di tutela, in quanto diretti alla promozione del credito ai fini dello sviluppo dell’economia nazionale”²⁹⁹.

È anche emerso, nel corso di questo elaborato, come questa tipologia di garanzia non sia stata immune, nel corso del tempo, da problematiche interpretative, soprattutto per quanto attiene alla sua natura giuridica³⁰⁰ o alla sua durata temporale³⁰¹, nonché ovviamente alla riproduzione delle clausole ABI³⁰². Nonostante tali criticità, la fideiussione *omnibus* si conferma una garanzia personale frequentemente utilizzata in ambito bancario, con l’applicazione delle cautele prescritte dal legislatore al fine di arginare lo squilibrio ingiustificato tra la posizione dell’istituto di credito e quella del fideiussore come parte debole del contratto. In tal senso, assume rilievo la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, e il necessario rispetto dei canoni di solidarietà e buona fede da parte della banca³⁰³. È proprio alla luce di tali cautele che occorre dunque analizzare, all’interno del capitolo successivo, l’istituto della liberazione del fideiussore per obbligazione futura, disciplinato dall’articolo 1956 c.c.

²⁹⁹ Corte App. Roma 21 ottobre 1987, in *One Legale*.

³⁰⁰ G. STELLA, *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, cit., p.9.

³⁰¹ D. GIGLIO, *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p. 228.

³⁰² M. ROSSI, *Osservatorio in difesa della fideiussione omnibus ABI*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, pp. 144.

³⁰³ Cass. 24 febbraio 2004, n.3610, in *One Legale*: “[...] L’operatività della garanzia, peraltro, rimane esclusa tutte le volte che il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti a uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 1175 e 1375 del c.c. e tenuto presente, altresì, che tali principi, costituendo specificazione degli «inderogabili doveri di solidarietà sociale» tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, non possono essere derogati dall’autonomia privata e operano secondo un criterio di reciprocità, che può portare ad ampliare o a restringere gli obblighi letteralmente assunti mediante il contratto”.

CAPITOLO 3 - LA LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA EX ART 1956 C.C.

SOMMARIO: 1. Articolo 1956 c.c.: la *ratio* della disposizione. – 2. I presupposti di applicazione della norma. – 3. L'onere probatorio del fideiussore. – 4. La disciplina dei doveri di protezione. – 4.1. L'obbligo di buona fede del creditore. – 5. La modifica dell'articolo 1956 c.c. – 6. Articolo 1956 c.c. e contratto autonomo di garanzia. – 7. Articolo 1956 c.c. e fattispecie assimilabili alla fideiussione – 8. Considerazioni conclusive.

1. Articolo 1956 c.c.: la ratio della disposizione

All'interno della disciplina generale della fideiussione il legislatore ha introdotto una serie di cause di estinzione esclusivamente proprie della fideiussione. Si tratta, in particolare, della liberazione del fideiussore per fatto del creditore, regolata dall'articolo 1955 c.c., della disciplina della scadenza dell'obbligazione principale, disciplinata dall'articolo 1957 c.c., e dell'istituto della liberazione del fideiussore per obbligazione futura, oggetto di analisi principale di questo capitolo, così come regolata all'articolo 1956 c.c. Necessaria premessa è quella per cui il fideiussore risponde per un debito proprio che accede ad un'obbligazione principale sulle cui vicende egli non può incidere. Se tale rapporto principale subisce interferenze, con effetti per lui pregiudizievoli, che discendono da condotte realizzate dal creditore, è corretto che sia quest'ultimo a subirne le conseguenze³⁰⁴. Per questo motivo, le cause di estinzione speciali della fideiussione trovano la propria *ratio* nella volontà di tutelare il garante, avendo riguardo ad una condotta o ad un onere di diligenza del creditore³⁰⁵.

L'articolo 1956 c.c. si occupa, come anticipato, di disciplinare la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, affermando al comma 1 che questi è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Il

³⁰⁴ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 128.

³⁰⁵ A. CHIANALE, *Garanzie reali e personali*, cit., p. 128.

successivo comma 2 sottolinea poi che non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

Emerge dunque che l'ambito operativo della norma è quello della c.d. fideiussione per obbligazione futura³⁰⁶, regolata dall'articolo 1938 c.c., in base al quale la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. Secondo la Corte di Cassazione, deve considerarsi obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 c.c., sia quella derivante da un rapporto già costituito, ma non ancora scaduta al momento della prestazione della garanzia, sia quella destinata a nascere da un rapporto non ancora esistente, ma già contemplato dalle parti come possibile fonte di future obbligazioni³⁰⁷. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando il fideiussore si impegna a garantire, entro un importo predeterminato, le obbligazioni che potranno sorgere da un successivo contratto di finanziamento tra il creditore e il debitore principale³⁰⁸. Ai fini dell'individuazione dell'anteriorità della fideiussione rispetto all'obbligazione garantita, è necessario considerare il momento in cui l'obbligazione è sorta, ossia il momento di perfezionamento del negozio che ne costituisce la fonte³⁰⁹.

L'ambito di applicazione dell'articolo 1956 c.c. è relativo ai casi di fideiussione per obbligazione futura, a partire dalla quale si è sviluppata la fideiussione *omnibus*, con cui il fideiussore, attraverso un'unica dichiarazione, garantisce in maniera generica il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale, solitamente un imprenditore, ha assunto o assumerà nei confronti di una banca in dipendenza di operazioni bancarie di vario genere in corso al momento di stipulazione della garanzia, o che verrà effettuata successivamente. In tal senso, l'articolo 1956 c.c. si riferisce ai casi in cui la garanzia è stata rilasciata per una singola obbligazione futura, e dunque nello specifico per il

³⁰⁶ Cass. 2 marzo 2005, n. 4458, in *Obbl. e Contr.*, 2005: "Costituisce obbligazione futura, ai fini di cui all'art. 1956 c.c., sia quella inerente ad un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione è prestata, sia quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgerà se il rapporto verrà in essere".

³⁰⁷ Cass. 2 marzo 2005, n. 4458, cit.

³⁰⁸ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.643.

³⁰⁹ Cass. 18 ottobre 1991, n.11038, in *One Legale*.

caso in cui il credito non è ancora stato concesso al momento del rilascio della garanzia³¹⁰. Infatti, la concessione di una fideiussione per obbligazione futura comporta il rischio per il garante che le condizioni patrimoniali del debitore peggiorino in un momento successivo all'assunzione dell'obbligazione di garanzia³¹¹. Oltre a trovare applicazione in tale ambito, la disposizione in questione si applica anche nel contesto della fideiussione *omnibus*, la quale viene dunque rilasciata per un insieme di obbligazioni presenti e future³¹².

In ogni caso, l'articolo 1956 c.c. si rifà all'ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un'obbligazione futura, e nel corso del tempo il patrimonio del debitore – su cui il garante può soddisfarsi dopo aver eventualmente pagato il creditore, in base all'azione di regresso, così come disciplinata all'articolo 1952 c.c.³¹³ – subisca un depauperamento tale da rendere notevolmente più difficile il recupero del credito erogato. All'interno di questo contesto, dunque, il creditore deve astenersi, in assenza di speciale autorizzazione del fideiussore, dal concedere il credito previsto al debitore, sempre che il creditore sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza di tale peggioramento della sua situazione patrimoniale. Questa speciale causa di estinzione del rapporto di garanzia è espressione del principio generale di cui all'articolo 1461 c.c.³¹⁴, in base al quale ciascun contraente può sospendere la prestazione da lui dovuta qualora le condizioni patrimoniali dell'altro siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Si tratta dunque di una disposizione funzionale a valorizzare la tutela del fideiussore, essendo fondata sulla violazione, da parte del creditore,

³¹⁰ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p. 1714.

³¹¹ A. TOMASSETTI, *Fideiussione per obbligazione futura, transazione novativa e speciale autorizzazione del fideiussore*, in *Obbligazioni e Contratti*, n.4, 2005, p. 315.

³¹² G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1714.

³¹³ Articolo 1952 c.c., comma 1: "Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito". In base al comma 2: "Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento".

³¹⁴ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2013, p.189

dell'obbligo di comportarsi secondo i canoni di correttezza negoziale³¹⁵. In questa prospettiva, il legislatore ha ammesso specificamente la possibilità che sia prestata una fideiussione per un'obbligazione futura, ma si è comunque occupato di evitare che fosse rimessa all'arbitrio del creditore la possibilità di stabilire i limiti dell'impegno del fideiussore, imponendo al primo di concedere credito al debitore, considerando però l'interesse del secondo a non divenire eccessivamente esposto, in modo tale da non pregiudicare l'esercizio del suddetto diritto di regresso³¹⁶.

Sulla base di ciò, la norma introduce il diritto del fideiussore di essere informato dell'avvenuto aggravamento delle condizioni economico finanziarie del debitore principale, nonché il diritto di ammettere la concessione del credito in tali condizioni, rilasciando una "speciale autorizzazione"³¹⁷. La disposizione in questione vuole pertanto scongiurare il rischio che si realizzi un trasferimento abusivo, in danno del garante, del rischio derivante dall'elargizione del credito, consentendogli di non prestare alcuna autorizzazione, così da non dover adempiere a un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa³¹⁸. L'articolo 1956 c.c. contempera dunque, il diritto del fideiussore ad essere adeguatamente informato del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, decidendo se assumere il rischio derivante dall'erogazione del credito, e l'interesse del creditore al recupero delle somme eventualmente versate³¹⁹. Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione³²⁰, la quale ha affermato che, in

³¹⁵ Trib. Spoleto 24 maggio 2023, n.397, in *One Legale*; Cass. 17 febbraio 2023, n.5017, in *One Legale*.

³¹⁶ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., pp.189-190.

³¹⁷ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.190.

³¹⁸ Cass. 29 novembre 2019, n.31227, in *One Legale*: In tema di fideiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, ex art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali si sono aggravate a seguito della stipulazione di un contratto di garanzia, assolve allo scopo di permettere al fideiussore di sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione divenuta più gravosa, senza sua colpa, negando la propria autorizzazione. [...]; Trib. Ferrara 5 aprile 2018, n.258, in *One Legale*: "In tema di obbligazioni e fideiussioni, la norma di cui all' art. 1956 c.c. non vieta cioè al fideiussore di garantire personalmente l'adempimento di un debitore a rischio di insolvenza, ma vieta al creditore di abusare della sua posizione garantita, trascurando di salvaguardare le ragioni del fideiussore, qualora le difficoltà economiche del debitore si siano manifestate dopo il rilascio della garanzia".

³¹⁹ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 644.

³²⁰ Cass. 12 novembre 2025, n.29933/2025, in *One Legale*.

relazione alla fideiussione per obbligazione futura, il creditore, in base all'articolo 1956 c.c., deve richiedere l'autorizzazione al garante prima di concedere un nuovo credito al debitore, qualora sussista deterioramento della situazione patrimoniale di quest'ultimo. Sempre secondo la Cassazione³²¹, la mancata richiesta, congiunta alla conoscenza della perdita di affidabilità economica del debitore, configura una violazione degli obblighi di trasparenza negoziale, con conseguente inefficacia della garanzia fideiussoria rispetto ai crediti concessi successivamente. Va riconosciuto che la posizione del fideiussore è strettamente collegata al rapporto intercorrente tra il debitore principale ed il creditore, trattandosi del soggetto che si impegna a garantire l'adempimento dell'obbligazione garantita: in virtù di tale collegamento, la pretesa del fideiussore di intervenire nella determinazione delle condizioni del credito garantito, in caso di rinnovazione del medesimo – specie ove, nel frattempo, le passività debitorie siano notevolmente aumentate – non è affatto arbitraria³²².

Ciò che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di estinzione della fideiussione non è la conoscenza dell'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì risulta necessaria la consapevolezza del mutamento *in peius* delle sue condizioni economiche rispetto al momento in cui è sorto il rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce in relazione ad altre aperture di credito³²³. Così, a titolo esemplificativo, in un rapporto locatizio, laddove il pagamento del canone sia assistito da garanzia fideiussoria, si applica l'art 1956 c.c., essendo il creditore-locatore obbligato ad informare il fideiussore circa la morosità del conduttore. Ciò,

³²¹ Cass. 12 novembre 2025, n.29933/2025, in *One Legale*.

³²² Cass. 25 febbraio 2000, n. 2121, in *One Legale*.

³²³ Cass. 16 febbraio 1998, n.1645, in *Mass. Giur. It.*, 1998; Cass. 17 febbraio 2023, n.5017, in *Quotidiano Giuridico*, 2023: “In funzione dell'applicazione dell'art. 1956 c.c., se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto non conseguente all'erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell'interesse del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia”.

affinché il garante possa esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto contrattuale. A fronte del diniego di tale consenso, il locatore dovrà attivare le azioni finalizzate alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile, limitando in questo modo l'esposizione patrimoniale del fideiussore³²⁴.

L'articolo 1956 c.c. tende a riequilibrare le fattispecie in cui emerge una sproporzione tra i sacrifici e i vantaggi posti a carico delle parti, in applicazione dei principi di buona fede e correttezza quali rimedi in grado di far fronte ad ipotesi di squilibrio contrattuale: infatti, attraverso tale riequilibrio del contratto di fideiussione nell'interesse del garante, il legislatore valorizza l'applicazione del principio di reciprocità tra le parti contrattuali³²⁵.

La Cassazione³²⁶ ha altresì sottolineato che una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non rappresenta una deroga all'articolo 1956 c.c. poiché tale obbligo di informazione, previsto contrattualmente, non comporta il venir meno del contestuale obbligo del creditore di richiedere la manifestazione di consenso del fideiussore, ai fini della concessione di un nuovo credito. Giova comunque sottolineare che l'articolo 1956 c.c. non opera nelle ipotesi in cui la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore è comune o deve essere presunta tale, come ad esempio nelle ipotesi in cui il debitore sia una società in cui il fideiussore esercita la carica di amministratore³²⁷.

Rispetto all'articolo 1955 c.c., che si occupa dell'estinzione della fideiussione per il caso in venga meno il diritto del garante di surrogarsi nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, è possibile individuare alcune differenze che caratterizzano l'articolo 1956 c.c. Infatti, l'articolo 1955 c.c. identifica come presupposto dell'estinzione il pregiudizio relativo alla perdita del diritto di surrogazione del garante, mentre ai fini dell'articolo 1956 c.c. il

³²⁴ Trib. Massa 30 settembre 2024, in *DeJure*.

³²⁵ R. ROLLI, *Le attuali prospettive di "oggettivazione dello scambio": verso la rilevanza della "congruità dello scambio contrattuale"?*, in *Contratto e Impresa*, 2001, 2, pp. 621, 630, 637.

³²⁶ Cass. 24 luglio 2024, n. 20665, in *One Legale*.

³²⁷ Trib. Roma 4 maggio 2022, n.6756, in *One Legale*; Cass. 17 luglio 2023, n.20713, in *One Legale*.

pregiudizio consiste nel mutamento *in peius* delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da rendere più difficoltosa la soddisfazione del credito garantito³²⁸. In ogni caso, l'operatività della liberazione del fideiussore per obbligazione futura opera soltanto per i crediti erogati in seguito alla conoscenza, da parte del creditore, del deterioramento finanziario del debitore, e non anche in riferimento alle obbligazioni sorte prima di tale peggioramento³²⁹.

2. I presupposti di applicazione della norma

In base all'inquadramento generale del paragrafo precedente, è ora possibile giungere all'analisi più approfondita dei presupposti richiesti ai fini dell'operatività della norma. Il primo presupposto che deve in concreto sussistere ai fini dell'applicazione dell'articolo 1956 c.c. è quello dell'avvenuto rilascio di una fideiussione per obbligazione futura, cioè per un credito che viene concesso al debitore in un momento successivo al rilascio della garanzia stessa³³⁰. La disposizione in questione risulta comunque applicabile anche ai casi di fideiussione *omnibus*, in cui la garanzia viene prestata per l'adempimento di obbligazioni anche future e relative a rapporti di vario tipo che possono instaurarsi tra la banca e il debitore³³¹. In questa prospettiva, l'articolo 1956 c.c. consente al garante di liberarsi da impegni che, una volta realizzati, non gli consentirebbero di recuperare gli esborsi concretamente sostenuti³³². La seconda condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 1956 c.c., è quella attinente all'aggravamento delle condizioni finanziarie del debitore, nell'intervallo di tempo tra la concessione della garanzia ed il successivo momento in cui dovrebbe essere concesso il credito³³³, facendo sì che sia reso

³²⁸ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.191.

³²⁹ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.191.

³³⁰ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria*, cit., p.1715.

³³¹ M. COSTANZA, *L'art 1956 c.c. e le vicende del debitore garantito. Trasformazione e cessione di azienda*, in *Le Società*, n.7, 2023, p.815.

³³² M. COSTANZA, *L'art 1956 c.c. e le vicende del debitore garantito. Trasformazione e cessione di azienda*, cit. p.815.

³³³ Trib. Bari 3 ottobre 2006, n.2493, in *One Legale*: "Nella fideiussione per obbligazione futura, la mancanza di un'evoluzione in *peius* delle condizioni patrimoniali del debitore impedisce la liberazione del fideiussore ai sensi dell'articolo 1956 c.c. [...]"; Trib. Padova 18 ottobre 2002, n.1745, in *One Legale*: "L'art, 1956 c.c., facendo applicazione dei principi di buona fede e

notevolmente più difficile il suo successivo rimborso³³⁴. La disposizione si riferisce ai casi in cui il credito sia erogato al debitore nonostante un peggioramento delle sue condizioni economiche verificatosi dopo il rilascio della garanzia fideiussoria: in un lasso temporale tra la prestazione della garanzia e la concessione del credito³³⁵. Qualora, poi, al momento del rilascio della garanzia la situazione patrimoniale del debitore fosse già risultata precaria, ai fini dell'applicazione della norma è richiesto che si sia verificato un aggravamento ulteriore³³⁶. Nel caso in cui, invece, al momento della prestazione della garanzia, le condizioni patrimoniali del debitore fossero già state tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito, il fideiussore non può invocare la propria liberazione e deve sopportare per colpa le conseguenze della propria condotta e l'eventuale difficoltà o impossibilità di reintegrazione del proprio patrimonio³³⁷.

Stando alla lettera dell'articolo 1956 c.c., il deterioramento in questione deve avere la peculiare caratteristica di “*rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito*”, essendo quindi necessario che, rispetto al momento in cui la garanzia è stata rilasciata, per il debitore risulti maggiormente difficoltoso rimborsare il credito concesso a causa dell'avvenuto deterioramento delle proprie condizioni patrimoniali³³⁸. Ciò non significa che il debitore debba

correttezza ex artt 1175 e 1375 c.c., prende in considerazione l'ipotesi in cui, successivamente alla prestazione della garanzia sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento dell'obbligazione, per mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. Ciò significa che, in mancanza di tale peggioramento della situazione economica del debitore garantito, non può essere considerata contraria alle regole di buona fede e correttezza la concessione di un credito effettuata senza richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione”.

³³⁴ Cass. 17 febbraio 2023, n.5017, in *Foro it.*, 2023: “In tema di fideiussione per obbligazioni future, se si manifesta un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto e non derivante dall'erogazione di ulteriore credito, tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice che di ciò viene a conoscenza deve impedire ulteriori utilizzazioni della linea di credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria o avvisare il fideiussore di tale peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia”.

³³⁵ Trib. Prato 5 gennaio 2023, n.21, in *One Legale*.

³³⁶ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1716.

³³⁷ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, p.1716.

³³⁸ Cass. 5 giugno 2025, n.15085, in *One Legale*: “Perché possa essere invocata la tutela prevista dall'art. 1956 c.c., i fideiussori devono fornire una prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che renda notevolmente più difficile il

verssare in una vera e propria condizione di insolvenza ai sensi dell'articolo 2 co. 1, lett. b, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)³³⁹. Del resto, è sufficiente che il fideiussore provi la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi richiesti per l'operatività dell'articolo 1956 c.c.: con specifico riguardo al requisito dell'avvenuto peggioramento della situazione finanziaria del debitore, esso deve ritenersi integrato nell'ipotesi in cui l'aggravamento delle condizioni finanziarie sia tale da far ragionevolmente temere il configurarsi di uno stato di insolvenza, pur non essendosi quest'ultimo ancora concretizzato³⁴⁰. Ai fini della valutazione attinente al deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore possono peraltro rilevare sia aspetti legati all'andamento del rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore e creditore (ad esempio, conto corrente con passivo sempre in aumento), nonché le vicende che incidono sul patrimonio del debitore al di fuori di tale rapporto contrattuale (ad esempio per il caso in cui si verifichino a carico del debitore iscrizioni pregiudizievoli)³⁴¹. Una condizione di questo secondo tipo si verifica anche quando vi sia una mera difficoltà di identificare quali beni sono entrati nel patrimonio del debitore in sostituzione di altri o di individuare il luogo in cui sono situati, così come quando i beni già appartenenti al debitore siano gravati da nuovi vincoli o garanzie reali a favore di terzi³⁴².

La Corte di Cassazione ha di recente affermato³⁴³ che la trasformazione del debitore principale da società di persone in società di capitali non determina la creazione di un nuovo soggetto, ma comporta un aumento del rischio del fideiussore sotto il profilo economico e giuridico, perché la società di capitali è meno solvibile di quella di persone. Infatti, nelle società di capitali la

soddisfacimento del credito. La mancanza di allegazioni specifiche e documentazione contabile adeguata rende inammissibile la richiesta”.

³³⁹ art. 2 co.1, lett. b: “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

³⁴⁰ Cass. 31 marzo 2026, n. 8015, in *One Legale*.

³⁴¹ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.cc. nell'attuale prassi bancaria*, cit., pp.1717-1718.

³⁴² A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p. 194.

³⁴³ Cass. 22 settembre 2023, n. 27173, in *One Legale*.

responsabilità dei soci è limitata al patrimonio sociale³⁴⁴, mentre all'interno delle società di persone i creditori possono soddisfarsi anche sul patrimonio personale dei soci³⁴⁵, sussistendo quindi una maggiore garanzia di solvibilità complessiva. Ciò comporta un'incidenza netta sui rapporti tra soggetti garantiti e fideiussore, il quale rimane obbligato oltre i limiti che avrebbe potuto ipotizzare alla costituzione del rapporto, specie quando risulti provato che egli non sia stato a conoscenza delle trasformazioni societarie³⁴⁶. Pertanto, a partire da detta trasformazione, il creditore è onerato, in base all'articolo 1956 c.c., e nel rispetto del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto³⁴⁷, di acquisire l'autorizzazione del fideiussore per continuare a fare credito al debitore principale, pena la liberazione del garante.

Ulteriore requisito funzionale all'applicazione dell'articolo 1956 c.c. è quello della conoscenza o della conoscibilità, da parte del creditore, del peggioramento della situazione economica del debitore³⁴⁸. Si tratta di un elemento psicologico che si scinde: a) nella percezione del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore – rispetto al momento del rilascio della garanzia – e b) nella percezione del rischio, da ciò conseguente, della notevole difficoltà di soddisfare il credito con riguardo ad ulteriori concessioni di credito³⁴⁹. In questa

³⁴⁴ Cass. 20 maggio 2026, n.15142, in *DeJure*.

³⁴⁵ Cass. 13 ottobre 2016, n.2071, in *One Legale*.

³⁴⁶ G. SMORTO, *Buona fede e fideiussione omnibus: a proposito della trasformazione del debitore da società di persone in società di capitali*, in *Danno e responsabilità*, 2000, 10, p. 1001.

³⁴⁷ Articoli 1175 c.c. e 1375 c.c.

³⁴⁸ Cass. 12 novembre 2025, n.29933, in *One Legale*: “In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art.1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria”.

³⁴⁹ Cass. 4 febbraio 2025, n.2720, in *One Legale*: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è necessario accertare che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori”; Cass. 2 dicembre 1992, n. 12862, in *Mass. Giur. It.*, 1992: “Il comportamento imputabile al creditore che, a norma dell'art. 1956 c. c., libera il fideiussore, ha come presupposto indefettibile la conoscenza delle precarie condizioni economiche del terzo garantito per cui, ove siffatte condizioni patrimoniali non sussistano o siano ignorate dal creditore, nonostante l'ordinaria diligenza, viene meno la possibilità di applicazione della norma sopra indicata”.

prospettiva, nel caso in cui il deterioramento finanziario non sia noto al creditore, nonostante l'impiego dell'ordinaria diligenza, la norma di cui all'articolo 1956 c.c. non trova applicazione³⁵⁰.

Quello in questione è un elemento soggettivo che caratterizza la condotta del creditore che, consapevole dell'avvenuto aggravamento delle condizioni finanziarie del debitore, gli concede comunque credito, ritenendo di poter contare sulla garanzia prestata dal fideiussore, così violando i principi di lealtà contrattuale: ad integrare tale situazione è pertanto una condotta disinteressata del creditore che concede credito al debitore, sapendo di essere tutelato dalla garanzia fideiussoria³⁵¹. A livello esemplificativo, potrebbe essere tale il caso in cui la banca, consapevole dell'assenza di una sufficiente provvista all'interno del conto, e senza richiedere l'autorizzazione del fideiussore, anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato dal beneficiario per richiedere il pagamento di una somma (nel caso, quindi, di assegno presentato all'incasso): tale operazione consiste infatti in una concessione di credito al debitore, aggravandone la situazione patrimoniale, essendo infatti per lui ancora più improbabile la possibilità di riuscire a restituire l'ulteriore somma così anticipata³⁵². L'articolo 1956 c.c. mira però a sanzionare anche il creditore che, per mera negligenza, non prende coscienza del mutamento *in peius* delle condizioni patrimoniali del debitore, e non avverte dunque il garante³⁵³. Non si richiede, comunque, ai fini di tale requisito, un livello di scorrettezza tale per cui il creditore, sapendo di potersi rivalere sul patrimonio capiente del fideiussore, dolosamente aggravi il passivo del debitore principale, per poi recuperare la somma con gli interessi dal garante. È sufficiente, infatti, il comportamento noncurante del creditore che concede in maniera disinvolta il credito al debitore principale, sapendo di essere comunque coperto dalla garanzia fideiussoria³⁵⁴.

³⁵⁰ F. FILOCAMO, *Art 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

³⁵¹ Cass. 12 novembre 2025, n.29933, in *One Legale*.

³⁵² Cass. 31 ottobre 2018, n. 27932, in *One Legale*.

³⁵³ F. FILOCAMO, *Art 1956 c.c. – Nozione*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati One Legale*.

³⁵⁴ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 653.

Ultimo requisito funzionale a comporre la fattispecie delineata dall'articolo 1956 c.c. è quello attinente all'assenza della speciale autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito³⁵⁵. Di fondamentale importanza in tal senso è anche il comma 2 della medesima disposizione – la cui analisi sarà condotta successivamente, al paragrafo 5 – che pone il divieto della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Nello specifico, l'autorizzazione dal fideiussore non può essere ricavata in maniera tacita e non può riguardare un'autorizzazione generica alla concessione di un qualsiasi credito futuro, essendo necessario un atto preciso e direttamente collegato alla concessione del nuovo credito³⁵⁶.

Inoltre, la Corte di Cassazione³⁵⁷ ha sottolineato che la sola presenza di un rapporto di parentela o affinità tra il debitore e il garante non costituisce una circostanza sufficiente a rappresentare una prova presuntiva che quest'ultimo abbia fornito la “speciale autorizzazione”, necessaria in base all'articolo 1956 c.c. per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. In effetti, il dato caratterizzante l'articolo 1956 c.c. riguarda il fatto che, nell'ipotesi di nuova erogazione a favore del debitore, sussiste un rapporto di garanzia che già impegna il fideiussore rispetto, appunto, alla nuova posizione da erogazione. Questa causa di liberazione opera quindi nei casi in cui, a fronte di una nuova erogazione effettuata nei confronti del debitore, non sia intervenuta una specifica autorizzazione del fideiussore, volta a consentire che la garanzia operi anche rispetto al nuovo credito concesso. Tale autorizzazione assume rilevanza qualora la nuova operazione comporti un aggravamento del rischio gravante sul

³⁵⁵ Cass. 17 febbraio 2023, n.5017, in *One Legale*: “Se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di questi strumenti anche a tutela del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia”.

³⁵⁶ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.194.

³⁵⁷ Cass. 5 ottobre 2021, n. 26947, in *One Legale*.

fideiussore a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del debitore rispetto alla situazione sussistente al momento del rilascio della garanzia³⁵⁸.

In questo contesto, possono in concreto emergere dei casi in cui, sulla base della coincidenza di interessi tra garante e debitore, e sulla base della possibilità per il primo di essere a conoscenza³⁵⁹ del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore, non si rende necessario per il creditore l'avanzamento della richiesta di autorizzazione al fideiussore³⁶⁰. Ad esempio³⁶¹, se il fideiussore, quale socio della società garantita, ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della società stessa. Occorre menzionare inoltre il caso in cui il fideiussore sia anche legale rappresentante della società debitrice per cui la garanzia è prestata. In tal caso la richiesta di credito proviene sostanzialmente dal garante che, implicitamente, approva la erogazione del credito, essendo a conoscenza della situazione economico finanziaria della società³⁶². Anche nel

³⁵⁸ A. DOLMETTA, *Sulla "speciale autorizzazione" del fideiussore ex art 1956 c.c.*, in *I Contratti*, 2016, p.1083.

³⁵⁹ Si tratta infatti di casi in cui il deterioramento finanziario non avviene all'insaputa del fideiussore, così come ribadito da Trib. Padova 8 aprile 2026, n. 628, in *One Legale*: "La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non opera quando lo stesso, per la qualità rivestita e le relazioni con il debitore (socio della società debitrice, familiare stretto del legale rappresentante, presenza di clausola che impone al garante di tenersi informato sulla situazione del debitore), è in grado di conoscere – o dovrebbe conoscere, con l'ordinaria diligenza – il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. In tali ipotesi viene meno l'esigenza di tutela sottesa all'art. 1956 c.c., dovendosi escludere che l'aumento dell'esposizione creditoria avvenga "a sua insaputa".

³⁶⁰ Cass. 10 gennaio 2025, n.704, in *One Legale*: "Ai fini della liberazione del fideiussore secondo l'art. 1956 c.c., è necessario dimostrare che il creditore consapevole del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore principale, abbia concesso nuovo credito senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, non è richiesto il consenso se la difficoltà economica del debitore è nota o assume tale carattere".

³⁶¹ Trib. Milano 25 gennaio 2025, n.660, in *One Legale*; Trib. Terni, 19 dicembre 2022, n.941, in *Quotidiano Giuridico*, 2023: "La norma di cui all'art. 1956 c.c. non si applica quando il fideiussore è socio della società garantita: la ratio di tale disposizione, invero, è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il socio, in quanto tale, deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa"; Corte App. Torino 16 febbraio 2021, n.197, in *One Legale*: "In tema di fideiussione, la disciplina dell'art. 1956 c.c., trova applicazione quando il creditore abbia consapevolezza della modifica di affidabilità del debitore e non abbia interpellato i fideiussori, che non avrebbero potuto conoscere altrimenti il cambiamento di affidabilità del debitore, in modo da permettere loro di sottrarsi alla garanzia negando l'autorizzazione a concedere credito ulteriore. Conseguentemente, l'onere di richiedere la speciale autorizzazione non sussiste quando, per i rapporti esistenti tra i garanti e il debitore principale, la situazione economica di quest'ultimo ed il suo eventuale peggioramento si debbono considerare noti ai primi".

³⁶² Trib. Biella 29 aprile 2022, n.153, in *One Legale*: "I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del

caso in cui il garante per obbligazione futura sia socio di società di capitali e garante della società debitrice, è possibile presumere ragionevolmente che il fideiussore sia al corrente della situazione finanziaria della società e che possa intervenire al fine di escludere la realizzazione di effetti pregiudizievoli per sé e per la società³⁶³. Ciò avviene poiché la *ratio* dell'articolo 1956 c.c. è quella di sanzionare il comportamento scorretto del creditore che eroga credito al debitore, nonostante la consapevolezza dell'aggravamento della sua solvibilità economica, facendo conto in via esclusiva sulla garanzia prestata dal garante. Tuttavia, tale dinamica viene meno qualora vi sia una connessione economica tra debitore principale e fideiussore, tale per cui il peggioramento della situazione patrimoniale del primo, produce effetti anche per il secondo³⁶⁴.

È anche possibile ammettere che il fideiussore deroghi convenzionalmente all'articolo 1956 c.c., impegnandosi con il creditore a tenersi direttamente al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, ma, in ogni caso, l'efficacia di tale patto deve essere circoscritta all'attività svolta dal debitore e deve legarsi alla sussistenza di un interesse del fideiussore all'erogazione del credito, tale da

fideiussore alla concessione del credito. Ad analoga conclusione si giunge con riguardo al fideiussore che sia anche socio della società debitrice principale; infatti, se tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura sia, al contempo, socio e garante della società debitrice, e domandi la propria liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione che il fideiussore era in realtà al corrente della situazione economica della società potendo comunque intervenire al fine di impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società”.

³⁶³ Trib. Milano 25 gennaio 2025, n. 660, in *One Legale*: “La liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., per mancata preventiva autorizzazione alla concessione di ulteriore credito, richiede la prova che il creditore era consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Tale onere di richiedere l'autorizzazione non sussiste se il fideiussore, quale socio della società garantita, ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della società”.

³⁶⁴ Corte App. Bari 28 gennaio 2026, n.110, in *One Legale*: “Ai fini della liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., è necessario provare che il creditore fosse consapevole del mutamento peggiorativo della situazione economica del debitore rispetto a quella esistente al momento della costituzione del rapporto. Quando c'è comunanza di interessi tra garante e debitore, la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore può essere presunta comune tra le parti”; Corte App. Torino 16 febbraio 2021, n.197, in *One Legale*: “In tema di fideiussione, la disciplina dell'art. 1956 c.c., trova applicazione quando il creditore abbia consapevolezza della modifica di affidabilità del debitore e non abbia interpellato i fideiussori, che non avrebbero potuto conoscere altrimenti il cambiamento di affidabilità del debitore, in modo da permettere loro di sottrarsi alla garanzia negando l'autorizzazione a concedere credito ulteriore. Conseguentemente, l'onere di richiedere la speciale autorizzazione non sussiste quando, per i rapporti esistenti tra i garanti e il debitore principale, la situazione economica di quest'ultimo ed il suo eventuale peggioramento si debbono considerare noti ai primi”.

giustificare l'assunzione dell'impegno in questione (per l'appunto, nel caso di fideiussore che ricopra la carica di amministratore): ad ogni modo, tale deroga non potrebbe comunque ritenersi operante qualora il creditore erogasse un finanziamento nella consapevolezza dell'impossibilità del debitore di adempiere, agendo coscientemente a danno del fideiussore³⁶⁵.

Non è possibile invece presumere il consenso tacito del fideiussore quando questi sia estraneo alla conduzione dell'impresa garantita, non essendo per lui possibile essere a conoscenza del suo andamento economico e delle sue vicende commerciali (ad esempio, nel caso in cui il garante sia un semplice familiare del debitore principale)³⁶⁶. In effetti, i casi in cui l'autorizzazione del fideiussore non deve essere richiesta si fondano su particolari qualità personali del garante, che gli permettono di esercitare una forma di controllo sulla posizione economica del debitore. In altri termini, egli dev'essere in grado di cogliere in maniera immediata gli indizi del deterioramento della situazione patrimoniale del soggetto garantito³⁶⁷. Ma la legge non definisce espressamente come debba essere lo stato della sua conoscenza delle condizioni patrimoniali del debitore e della loro evoluzione, nel momento di richiesta dell'autorizzazione. Tuttavia, è ragionevole ritenere che debba trattarsi di una conoscenza sufficientemente approfondita della situazione economico-patrimoniale del debitore³⁶⁸.

Infine, la causa di liberazione di cui all'articolo 1956 c.c. opera anche nei casi di fideiussione *omnibus*. Qui la liberazione del fideiussore produce effetti esclusivamente con riguardo alle operazioni concluse dopo che il creditore ha avuto conoscenza del deterioramento economico-finanziario del debitore. Resta invece ferma l'operatività della garanzia per quelle concluse precedentemente a tale momento: il fideiussore non ottiene quindi la liberazione totale dalla fideiussione *omnibus*, non potendosi estendere l'operatività dell'articolo 1956 c.c. anche alle obbligazioni sorte prima del peggioramento delle condizioni

³⁶⁵ F. FILOCAMO, *Art 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura*, cit.

³⁶⁶ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1728.

³⁶⁷ Cass. 7 settembre 1998, n.8859, in *One Legale*.

³⁶⁸ Cass. 20 luglio 1989, n.3385, in *One Legale*.

patrimoniali del debitore³⁶⁹. Effettivamente, tale causa di liberazione è stata introdotta dal legislatore avendo riguardo alla fideiussione prestata per una singola e determinata obbligazione futura, pertanto, nell'ambito della fideiussione *omnibus*, è necessario verificare per ogni singola obbligazione futura la sussistenza dei presupposti richiesti al fine di legittimare il meccanismo di liberazione: il garante opererebbe in misura contraria al principio di buona fede qualora richiedesse la liberazione per l'intera fideiussione prestata, e quindi anche per i debiti insorti senza che fossero concretamente rilevabili i presupposti di operatività della norma³⁷⁰.

Ad ogni modo, nell'ipotesi di fideiussione *omnibus* prestata in favore di una banca per le operazioni future che realizzerà con un dato cliente, l'esclusione della garanzia in base al dettato dell'articolo 1956 c.c. non dipende dalla semplice realizzazione di operazioni nuove, non programmate al momento del rilascio della garanzia, se realizzate nel rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che la banca è tenuta ad osservare in sede di elargizione del credito al debitore³⁷¹. È infatti determinante, ai fini della liberazione del garante, la violazione dei suddetti doveri di lealtà contrattuale, condizione che si verifica in sede di erogazione di un credito in maniera imprudente da parte del creditore, essendo centrale a tal fine la sua conoscenza del peggioramento contemplato dall'articolo 1956 c.c., unitamente all'assenza di autorizzazione da parte del fideiussore³⁷².

3. *L'onere probatorio del fideiussore*

Come anticipato all'interno dei paragrafi precedenti, l'articolo 1956 c.c. costituisce una causa di estinzione della fideiussione per obbligazione futura che opera nei casi in cui il creditore ha concesso credito al debitore, pur consapevole dell'avvenuto aggravamento delle sue condizioni finanziarie, senza aver richiesto la speciale autorizzazione del fideiussore. La causa di liberazione in

³⁶⁹ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit., p. 1730.

³⁷⁰ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit., p. 1730.

³⁷¹ Cass. 7 ottobre 1993, n. 9936, in *One Legale*.

³⁷² Cass. 12 novembre 2025, n. 29933, in *One Legale*.

questione impone, comunque, uno specifico onere probatorio in capo al fideiussore. Punto di partenza fondamentale è in realtà quanto affermato dall'articolo 2697 c.c. co.1, in base al quale *“chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*. In base al comma 2, poi, si afferma che *“chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”*. Pertanto, qualora il fideiussore intenda avvalersi della liberazione dalla garanzia prestata per obbligazione futura, è tenuto a comprovare gli elementi oggettivi e soggettivi contemplati all'articolo 1956 c.c.³⁷³. Ne consegue che la liberazione del fideiussore comporta un preciso onere probatorio a suo carico³⁷⁴. Egli deve dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia che il creditore ha erogato il credito al debitore pur essendo consapevole del deterioramento delle sue condizioni finanziarie, e senza richiedere al fideiussore alcuna approvazione preventiva³⁷⁵. Tale meccanismo probatorio consente al garante di dimostrare che il creditore ha concesso ulteriore credito tralasciando qualunque regola di prudenza, omettendo i controlli e le cautele che, all'interno dell'esercizio dell'attività creditizia, questi avrebbe dovuto osservare al fine di ridurre il rischio di insolvenza del debitore³⁷⁶. Quanto, invece, al terzo requisito, secondo la Corte di Cassazione³⁷⁷, comunque, non può ritenersi liberato in base all'articolo 1956 c.c. il fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente autorizzato il creditore a concedere finanziamenti ulteriori al debitore principale che abbia

³⁷³ Trib. Catania 25 maggio 2022, n.2388, in *One Legale*.

³⁷⁴ Trib. Benevento 9 aprile 2009, n.856, in *One Legale*: “I fideiussori che garantiscono l'adempimento delle obbligazioni future non possono esimersi dalle loro responsabilità, invocando semplicemente l'applicazione dell'art.1956 c.c., ma devono dimostrare che il creditore, senza una loro autorizzazione, abbia concesso ugualmente il credito al soggetto garantito, pur essendo a conoscenza delle sue gravose condizioni economiche, tali da rendere particolarmente difficile l'adempimento del credito”.

³⁷⁵ Cass. 17 marzo 2023, n.7813, in *Guida al Diritto 2023*: “Il fideiussore che chiedi la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 del Cc, che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori”.

³⁷⁶ F. FILOCAMO, *Art 1956 c.c. – Liberazione del fideiussore per obbligazione futura*, cit.

³⁷⁷ Cass. 5 ottobre 2021, n.26947, in *One Legale*.

visto peggiorare, anche in maniera marcata, le sue condizioni economico finanziarie³⁷⁸.

In ogni caso, perché possa essere invocata la tutela prevista dall'articolo 1956 c.c., il fideiussore è chiamato a fornire la prova concreta della sussistenza degli elementi costitutivi richiesti ai fini della sua liberazione: la mancanza di allegazioni specifiche e di documentazione adeguata rende inammissibile la sua richiesta³⁷⁹. Tale rigore probatorio non trova applicazione nei casi in cui non è necessario per il creditore richiedere la speciale autorizzazione al fideiussore e, quindi, l'elargizione del credito a seguito del mutamento *in peius* delle condizioni patrimoniali del debitore non costituisce una causa di liberazione dello stesso³⁸⁰.

4. *La disciplina dei doveri di protezione*

L'operatività della causa di liberazione del fideiussore per obbligazione futura si fonda su una *ratio* ben precisa: tale disposizione è funzionale a tutelare il fideiussore a fronte di comportamenti del creditore che risultino contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. Le clausole di buona fede e correttezza, disciplinate dagli articoli 1375 c.c. e 1175 c.c. sono generalmente ricondotte al principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, che ne costituisce il fondamento assiologico e ne giustifica la funzione integrativa

³⁷⁸ Trib. Milano 25 gennaio 2025, n.660, in *One Legale*: “La liberazione del fideiussore ai sensi dell’art 1956 c.c., per mancata preventiva autorizzazione alla concessione di ulteriore credito, richiede la prova che il creditore era consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Tale onere di richiedere l'autorizzazione non sussiste se il fideiussore, quale socio della società garantita, ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica della società”.

³⁷⁹ Cass. 5 giugno 2025, n. 15085, in *One Legale*; Cass. 24 novembre 2022, n. 24685, in *One Legale*.

³⁸⁰ Trib. Roma 4 giugno 2020, n. 8102, in *DeJure*: “Il principio di cui all’art.1956 c.c. subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore. L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”.

del rapporto obbligatorio³⁸¹. Tale norma qualifica come “inderogabili” i doveri che sono espressione della solidarietà economica, politica e sociale, essendo ravvisabile nella previsione costituzionale il fondamento di queste clausole contrattuali³⁸². Si tratta di *standard* contrattuali che creano in capo alle parti specifici obblighi di comportamento, integrativi del contenuto negoziale del rapporto, la cui violazione determina l’insorgenza di conseguenze sanzionatorie³⁸³. Quindi, il principio di buona fede è in grado di operare come “*metanorma*”, cioè come regola che impone, a seguito di un giudizio di conformità del comportamento delle parti ad una norma di legge, anche un giudizio di congruità dello stesso rispetto alle esigenze pratiche del caso, che le circostanze concrete possono rivelare³⁸⁴. L’operatività degli articoli 1375 e 1175 c.c. determina l’insorgenza, all’interno del rapporto obbligatorio, di un vincolo di carattere generale improntato alla buona fede. Il debitore è obbligato ad eseguire la prestazione senza recare pregiudizio al creditore, mentre quest’ultimo deve, a sua volta, adottare comportamenti tali da non ostacolare l’adempimento né aggravare inutilmente la posizione del debitore. Quindi, un rapporto fondato sulla buona fede deve ricomprendere non solo l’interesse alla prestazione, ma anche un’attenzione alla sfera giuridica della controparte³⁸⁵.

In ogni caso, i doveri di protezione possono essere sinallagmatici o non sinallagmatici³⁸⁶: i primi, in particolare, sono obblighi strumentali che integrano l’oggetto del contratto e sono legati da un nesso di corrispettività (ad esempio, è possibile fare riferimento all’obbligo di custodia gravante sul depositario)³⁸⁷. I doveri di protezione non sinallagmatici, invece, sono doveri di comportamento che non costituiscono il corrispettivo di una controprestazione, essendo funzionali a salvaguardare la sfera giuridica della controparte rispetto a possibili

³⁸¹ F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2011, p. 843.

³⁸² F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, cit., p. 843.

³⁸³ F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, cit., pp. 845-846.

³⁸⁴ A. GRIMOLIZZI, *L’evoluzione della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità nella giurisprudenza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2023, 6, p. 1961.

³⁸⁵ F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, cit., p. 856.

³⁸⁶ F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, cit., p. 861.

³⁸⁷ Enciclopedia Treccani, voce *Sinallagma*, <https://treccani.it/vocabolario/sinallagma/>.

pregiudizi³⁸⁸. In questo contesto, l'articolo 1956 c.c. costituisce chiaramente un esempio di dovere non sinallagmatico; infatti, il dovere del creditore di non concedere credito al debitore nelle condizioni poste dalla norma mira a proteggere l'affidamento e il patrimonio del garante, essendo una concreta manifestazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto obbligatorio³⁸⁹. Effettivamente, si coglie in tal senso la ragione per la quale la garanzia prestata dal fideiussore per tutte le obbligazioni future del debitore cessa di essere efficace quando il creditore tiene, nell'esecuzione di un contratto di garanzia, un comportamento contrario a buona fede, contando sulla solvibilità del fideiussore e prestando denaro al proprio cliente, nella consapevolezza che le condizioni finanziarie di quest'ultimo non gli consentano di restituire il denaro ricevuto³⁹⁰. Ad ogni modo, anche nei casi in cui non trovi immediata applicazione l'articolo 1956 c.c., il combinato disposto degli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c. comporta, comunque, che il creditore garantito da fideiussione non possa realizzare ulteriori concessioni di credito omettendo i controlli e le cautele che risultino funzionali a ridurre il rischio di insolvenza del debitore. Ad esempio, nel caso in cui una banca, pur con l'autorizzazione del fideiussore, concede credito al debitore in uno stato di conclamata insolvenza, già solo in virtù dei criteri della buona fede e della correttezza contrattuale, il fideiussore potrebbe comunque ritenersi liberato, al di là dei presupposti dell'articolo 1956 c.c.³⁹¹. Ciò significa che, a prescindere dalla concreta sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 1956 c.c. ai fini della liberazione, eventuali erogazioni di credito effettuate in violazione di questi *standard* di condotta, funzionali ad una corretta e regolare gestione del credito, potrebbero ritenersi non coperte dalla garanzia fideiussoria, perché realizzate in violazione degli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c.³⁹²

³⁸⁸ Enciclopedia Treccani, voce *Obblighi di protezione*, <https://treccani.it/enciclopedia/obblighi-di-protezione/>.

³⁸⁹ F. VENOSTA, *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, cit., p. 861.

³⁹⁰ G. PETTARIN – L. PONTI, *Comportamento della banca contrario a buona fede e perdita della garanzia fideiussoria*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile commentata*, 2002, 3, p. 258.

³⁹¹ Cass. 20 luglio 1989, n. 3385, in *One Legale*.

³⁹² G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p. 663.

4.1. L'obbligo di buona fede del creditore

Come anticipato all'interno del paragrafo precedente, il principio di buona fede e correttezza si applica alla condotta del creditore e del debitore (in base all'articolo 1175 c.c.), e ne regola i contrapposti interessi nel corso dell'esecuzione del contratto (in base all'articolo 1375 c.c.). Nello specifico, la buona fede oggettiva si sostanzia in un carattere di lealtà della condotta che deve ravvisarsi sin dal momento della stipulazione del contratto e che deve successivamente perdurare per l'intero corso della vicenda negoziale³⁹³. La buona fede costituisce dunque un "vero e proprio dovere giuridico la cui violazione si configura quando una delle parti agisce con il proposito di recare pregiudizio all'altra, oppure qualora la sua condotta specifica non sia caratterizzata da diligenza, correttezza e dal senso di solidarietà sociale che costituiscono il contenuto della buona fede"³⁹⁴.

In particolare, l'articolo 1375 c.c. afferma che "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede", atteggiandosi come obbligo di solidarietà, imponendo a ciascuna parte contrattuale di tenere una condotta che, pur se comprensibilmente orientata al soddisfacimento del proprio interesse, tenga in debito conto anche quello (o quelli) della controparte³⁹⁵. Ciò appare tra l'altro coerente con il rilievo sempre maggiore che tali standard di buona fede e correttezza contrattuale assumono anche in ambito comunitario. Infatti, i *Principles of European Contract Law* riconoscono a tale regola di condotta una funzione integrativa

³⁹³ A. TOMASSETTI, *Fideiussione per obbligazione futura: obblighi di correttezza e buona fede del creditore*, cit., p.19.

³⁹⁴ A. TOMASSETTI, *Fideiussione per obbligazione futura: obblighi di correttezza e buona fede del creditore*, cit., p.19.

³⁹⁵ Cass. 4 marzo 2003, n.3185, in *Mass. Giur. It.*, 2003: "La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico"; Trib. Roma 8 luglio 2021, n.11894, in *One Legale*: "Il principio di buona fede, in sede di esecuzione del contratto, impone a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge "nei limiti dell'interesse proprio" o, comunque, "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico".

dell'autonomia contrattuale: l'articolo 1:201 impone alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede in sede di esecuzione del contratto³⁹⁶. Inoltre, anche all'interno dei principi *Unidroit* è previsto qualcosa di simile: l'articolo 5.1.3, infatti, afferma che ciascuna parte è tenuta a cooperare con la controparte, quando questa può ragionevolmente attendersi tale cooperazione per l'adempimento delle proprie obbligazioni³⁹⁷. È all'interno di questo contesto specifico che si inserisce il dettato dell'articolo 1956 c.c., trattandosi di una disposizione la cui *ratio* è direttamente riferibile a questo principio³⁹⁸. Infatti, con il rilascio di una fideiussione per obbligazione futura, il garante assume il rischio che le condizioni patrimoniali del debitore subiscano un deterioramento in seguito al rilascio della garanzia: per questo motivo, il creditore che diviene consapevole di tale mutamento *in peius* della situazione finanziaria del debitore, deve astenersi dal concedergli un ulteriore credito senza la preventiva autorizzazione del fideiussore, la cui posizione subirebbe un peggioramento³⁹⁹.

³⁹⁶ Principles of European Contract Law (PECL), Cap. 1, Sez.2, art. 1:201: "Each party must act in accordance with good faith and fair dealing" (<https://www.trans-lex.org/400200>).

³⁹⁷ Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali, Cap.5, Sez.1, art 5.1.3 <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf>.

³⁹⁸ Cass. 12 novembre 2025, n.29933, in *One Legale*: "In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria"; Trib. Spoleto 24 maggio 2023, n.397, in *One Legale*: "L'art. 1956 c.c. dispone che il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La norma in questione costituisce, invero, un'applicazione della clausola generale di obbligo di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e sanziona con la liberazione del fideiussore il comportamento del creditore nel caso in cui, successivamente alla prestazione della garanzia, sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito, a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore ed il creditore, benché a conoscenza di tale situazione, conceda nuovo credito o mantenga quello già in essere, senza una specifica autorizzazione del fideiussore".

³⁹⁹ Cass. 29 ottobre 2024, n.27857, in *One Legale*: "La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non è coerente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore"; Trib. Lucca 24 maggio 2016, n.1133, in *One Legale*: "L'art. 1956 c.c. rappresenta un'espressione del principio generale di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto. La ratio del disposto normativo in

Costui è tenuto, allo stesso tempo, a informare il garante inconsapevole dell'avvenuto mutamento *in peius* dell'equilibrio finanziario del debitore (cd. *monitoring* delle condizioni patrimoniali del debitore garantito)⁴⁰⁰.

Analizzando nello specifico i casi di incauta elargizione del credito dalla prospettiva del creditore, si può affermare che rientrano in tale contesto i comportamenti sleali nella gestione del credito⁴⁰¹. Infatti, la tutela accordata al fideiussore dall'articolo 1956 c.c. non si limita soltanto alle ipotesi di concessione di un nuovo credito al debitore principale, ma si estende anche alle modalità con cui il creditore gestisce un rapporto già posto in essere⁴⁰². Rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della disposizione le condotte del creditore che, in violazione del principio di "lealtà contrattuale", determinino un ingiustificato aggravamento del rischio assunto dal garante. Tale dinamica si verifica non solo quando il creditore eroghi somme ulteriori al debitore, ma anche quando, pur essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni finanziarie di quest'ultimo, la banca prosegua il rapporto contrattuale permettendogli di continuare ad usufruire del credito già concesso, senza una specifica autorizzazione del fideiussore⁴⁰³. Ciò può verificarsi, ad esempio,

oggetto è quella di permettere al fideiussore di avere sempre ben chiara la situazione finanziaria del garantito e, quindi, la misura del rischio connesso alla garanzia prestata; in questa prospettiva, il peggioramento delle condizioni economiche del debitore che rileva ai fini specifici è quello successivo al rilascio della fideiussione".

⁴⁰⁰ Cass. 9 agosto 2016, n. 16827, in *One Legale*: "La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche ma fidando esclusivamente nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale".

⁴⁰¹ Cass. 9 agosto 2016, n. 16827, cit.: "In tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future".

⁴⁰² Corte App. Firenze 15 aprile 2020, n.792, in *One Legale*.

⁴⁰³ Corte App. Firenze 15 aprile 2020, n.792, in *One Legale*: "La tutela del fideiussore prevista dall'art. 1956 c.c. non può essere riferita alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata, ma deve ritenersi abbracciare anche il modo in cui il creditore garantito gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente

nell'ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive assistito da fideiussione, qualora la banca continui ad eseguire la propria prestazione in favore del debitore, pur senza che quest'ultimo esegua la propria⁴⁰⁴.

Questa dimensione si accentua quando emergono elementi che fanno presumere la conoscenza o la conoscibilità dello stato di crisi del debitore: la sanzione della liberazione del fideiussore per obbligazione futura è motivata, in questi casi, anche dalla necessità di evitare che terzi siano erroneamente convinti della solvibilità del debitore, siccome questi continua a godere della concessione del credito⁴⁰⁵. Di conseguenza, la banca dovrebbe richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere credito in presenza di fattori che possono incidere negativamente sullo stato patrimoniale del debitore quali, ad esempio: il fatto che questi compia atti di disposizione sul proprio patrimonio⁴⁰⁶; la trasformazione della società debitrice da società di persone in società di capitali, con il venir meno della responsabilità illimitata dei soci⁴⁰⁷. Effettivamente, l'articolo 1956 c.c. utilizza la buona fede come criterio di controllo del comportamento dell'istituto bancario, interpretato nel senso di una "clausola legale di salvaguardia", che opera come vincolo di ciascuna parte ad assicurare l'utilità dell'altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico⁴⁰⁸. Pertanto, il debitore deve rispettare l'obbligo di monitoraggio, ispirato dal principio di prudenza in sede di erogazione del credito. Così è possibile tutelare sia le ragioni creditizie che, contestualmente, anche quelle del fideiussore, riducendo il rischio di insolvenza⁴⁰⁹. In tale prospettiva, infatti, la

rivalersi sul debitore di quanto abbia dovuto corrispondere al creditore e ciò per il fondamento della norma, che costituisce un'applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti e perciò onera il creditore di un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l'interesse del fideiussore e tale da non integrare un vero e proprio abuso del diritto. Il "far credito", ai fini della norma citata, deve intendersi non solo come il mettere il debitore principale nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che il debitore principale continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria".

⁴⁰⁴ Cass. 2 marzo 2005, n.4458, in *One Legale*.

⁴⁰⁵ R. MASSARELLI, *La liberazione del garante per l'incauta elargizione del credito*, cit. p.169.

⁴⁰⁶ R. MASSARELLI, *La liberazione del garante per l'incauta elargizione del credito*, cit., p.169.

⁴⁰⁷ Cass. 22 settembre 2023, n. 27173, in *One Legale*.

⁴⁰⁸ A. DI MAJO, *Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrattuale – il commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1991, 7, p. 789.

⁴⁰⁹ F. ROLFI, *Fideiussione omnibus e obblighi di buona fede del creditore*, cit., p. 516.

concessione del credito da parte del creditore – nella consapevolezza dell’avvenuto aggravamento delle condizioni finanziarie del debitore, e senza che sussista apposita autorizzazione del fideiussore – rappresenta una decisione unilaterale del creditore stesso, che va a “travolgere ogni corretto meccanismo di formazione dei rapporti obbligatori, tanto sul piano della responsabilità negoziale, quanto su quello della prevedibilità del peso della responsabilità che incombe sul garante”⁴¹⁰. In altri termini, si tratta di comportamenti ricollegabili al concetto di *moral hazard*⁴¹¹. La disciplina dell’art. 1956 c.c. rappresenta anche un esempio di come il legislatore abbia inteso allocare il rischio dell’inadeguatezza patrimoniale del debitore. In assenza di questa regola, infatti, il rischio dell’insolvenza del debitore ricadrebbe sul fideiussore⁴¹², e per il creditore sarebbe indifferente qualora l’indebitamento del debitore aumentasse anche oltre la capienza del proprio patrimonio, dal momento che potrebbe fare semplicemente affidamento sul patrimonio del fideiussore, il cui eventuale successivo esercizio del diritto di regresso sarebbe scarsamente efficace⁴¹³.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, merita infine di essere evidenziato il collegamento sistematico tra l’articolo 1956 c.c. e l’articolo 1461 c.c.: entrambe le disposizioni attribuiscono rilevanza al caso del sopravvenuto squilibrio della situazione economica del debitore. L’articolo 1461 c.c. afferma che ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia⁴¹⁴. Pertanto, l’articolo 1461 c.c., che disciplina quindi l’eccezione di mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, costituisce una disposizione che si ispira, come l’articolo 1956 c.c., ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, i quali devono essere attuati al fine di salvaguardare gli

⁴¹⁰ L. CASTELLI, S. TINA, *Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte*, in *I Contratti*, 2022, 2, p. 177, nota n. 1.

⁴¹¹ F. ROLFI, *Fideiussione omnibus e obblighi di buona fede del creditore*, cit., p.515.

⁴¹² F. ROLFI, *Fideiussione omnibus e obblighi di buona fede del creditore*, cit., p.515.

⁴¹³ F. ROLFI, *Fideiussione omnibus e obblighi di buona fede del creditore*, cit., p.515.

⁴¹⁴ M. BENINCASA, *Art 1461 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

interessi della controparte⁴¹⁵. Pertanto, sia l'articolo 1956 c.c. che l'articolo 1461 c.c. sono espressione del dovere di correttezza contrattuale. Mentre l'articolo 1461 c.c. consente alla parte di sospendere la propria prestazione in presenza di un sopravvenuto timore di inadempimento della controparte, l'articolo 1956 c.c. ne rappresenta una declinazione specifica nell'ambito della fideiussione, traducendo la facoltà del creditore di non concedere ulteriore credito in caso di sopravvenuto timore di insolvenza del debitore in un vero e proprio obbligo di condotta, la cui violazione è sanzionata con la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia⁴¹⁶. La lettura congiunta delle due norme citate, anche alla luce della *ratio* comune, impone al creditore di non concedere nuove linee di credito a un debitore le cui condizioni patrimoniali sono peggiorate, scaricandone il rischio sul fideiussore, e di adottare gli strumenti di tutela (tra cui, ad esempio, proprio quello fornito dall'articolo 1461 c.c.), che la normale diligenza, unitamente ai principi di lealtà contrattuale, richiede di utilizzare. Ciò, anche al fine di evitare un incremento dell'esposizione debitoria di cui il fideiussore, senza averne consapevolezza, finirebbe per sopportare le conseguenze economiche⁴¹⁷.

5. *La modifica dell'articolo 1956 c.c.*

L'articolo 10 della l.154/1992 (Legge sulla trasparenza bancaria) ha introdotto due novità in materia di fideiussione per obbligazione futura. La prima, già menzionata all'interno del precedente capitolo, attiene alla modifica dell'articolo 1938 c.c. tramite l'introduzione dell'obbligo di fissazione dell'importo massimo garantito per il caso in cui siano prestate fideiussioni per obbligazioni future⁴¹⁸. La seconda novità è quella relativa all'introduzione del comma 2 dell'articolo 1956 c.c., il quale afferma “*non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione*”. Tale precetto ha natura di norma imperativa e si applica in sede di conclusione delle fideiussioni stipulate successivamente

⁴¹⁵ M. BENINCASA, *Art 1461 c.c. – Nozione*, cit.

⁴¹⁶ Cass. 4 marzo 2022, n. 7184, in *One Legale*.

⁴¹⁷ Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, in *One Legale*.

⁴¹⁸ F. SALERNO, *Fideiussione per obbligazioni future*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, p.1151.

all'entrata in vigore della modifica in questione⁴¹⁹. Questo intervento legislativo mira a rafforzare la trasparenza all'interno dei contratti conclusi tra banca e clientela, facendo riferimento alla "conoscibilità dei termini dell'operazione"⁴²⁰, perseguendo lo scopo di valorizzare i principi di buona fede e correttezza, attuati dalla l.154/1992 in base ai principi regolatori della Direttiva 22 dicembre 1986, n.102, sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. Prima dell'intervento della l.154/1992, era frequente, soprattutto a garanzia di rapporti di apertura di credito o di rapporti di conto corrente, l'utilizzo di clausole che introducevano la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione di crediti al debitore, anche a seguito del deterioramento delle sue condizioni patrimoniali⁴²¹. Tali clausole, congiuntamente alla mancata fissazione dell'importo massimo garantito, comportavano un'esposizione particolarmente accentuata del fideiussore, essendo questi tutelato solo nei casi di comportamento doloso o colposo della banca⁴²². In passato, quindi, le condizioni generali attinenti alla fideiussione *omnibus* prevedevano un esonero dal dovere di chiedere la speciale autorizzazione del fideiussore: l'articolo 5 dello schema ABI⁴²³ prevedeva che il fideiussore dovesse tenersi al corrente della condizione patrimoniale del debitore, informandosi tramite lo stesso circa lo svolgimento del suo rapporto con l'istituto di credito, e quest'ultimo era così dispensato dall'onere di richiedere la speciale autorizzazione prevista dall'articolo 1956 c.c.

⁴¹⁹ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.cc. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1723.

⁴²⁰ M. ROBLES, *Fideiussione c.d. omnibus – La fideiussione c.d. omnibus secondo l'ordine pubblico "economico" di "Bruxelles I"*, in *Giur. it.*, 2015, 4, p. 820.

⁴²¹ A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, cit., p.132.

⁴²² A. CHIANALE *Garanzie reali e personali*, cit., p.132.

⁴²³ Banca d'Italia, provvedimento n. 55, 2 maggio 2005, con allegato schema contrattuale ABI, www.bancaditalia.it/chi-siamo/procedimenti-amministrativi/Schemi-contrattuali-fideiussione-Provvedimento-55-del-2-5-2005.pdf. Tale articolo al co.1 affermava infatti che: "Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca". In base al co.2, poi: "La banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo massimo garantito, l'entità complessiva dell'esposizione del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa".

per fare credito al debitore⁴²⁴. L'utilizzo generalizzato di tale clausola aveva pertanto portato a ritenere valida la deroga della banca all'obbligo di richiedere l'autorizzazione in questione, ritenendo che il dettato dell'articolo 1956 c.c. avesse natura dispositiva e non imperativa, essendo quindi ammissibile una rinuncia preventiva del garante ad avvalersi dell'eccezione di estinzione della garanzia⁴²⁵. L'unico limite concreto che operava in tale contesto era quello riferibile al rispetto, da parte dell'istituto di credito, dei canoni di buona fede e lealtà contrattuale, la cui violazione era causa di inefficacia della garanzia, nonostante la clausola di deroga all'articolo 1956 c.c.⁴²⁶. La tutela del fideiussore, quindi, si affermava solo nei casi di dolo o colpa grave dell'istituto di credito, realizzati in violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto⁴²⁷: la deroga all'articolo 1956 c.c. operava pertanto nei limiti in cui fosse stata concretamente riferibile ad operazioni caratterizzate dal normale fattore di rischio, insito in ogni operazione di finanziamento⁴²⁸.

Nonostante la clausola di deroga, quindi, poteva risultare contraria a buona fede la condotta della banca che non avesse avvisato il fideiussore inconsapevole, in caso di nuove aperture di credito o di nuove obbligazioni assunte dal debitore principale, non previste o non prevedibili al momento del rilascio della garanzia; oppure, ancora, l'erogazione del credito nonostante l'espressa opposizione del garante⁴²⁹. L'ampia operatività della clausola di deroga all'articolo 1956 c.c. non rendeva comunque possibile, per il fideiussore, invocare la liberazione dalla garanzia per obbligazioni future, nemmeno nel caso in cui non gli fosse stata

⁴²⁴ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.196.

⁴²⁵ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.196.

⁴²⁶ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.132.

⁴²⁷ Cass. 20 luglio 1989, n.3385, in *One Legale*: "La valutazione della clausola di deroga deve essere effettuata alla stregua della ratio della norma, che costituisce un'applicazione specifica dei principi di correttezza e buona fede codificati dagli artt.1175 e 1275 c.c.. Pertanto, anche con riguardo alla clausola di deroga i suddetti principi vanno utilizzati, per saggiarne la validità e l'efficacia, non potendo l'autonomia delle parti derogare ad essi".

⁴²⁸ A. DI BIASE, *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, cit., p.132.

⁴²⁹ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.671.

richiesta alcuna autorizzazione e le condizioni patrimoniali del debitore si fossero aggravate in maniera irreversibile⁴³⁰.

Il quadro normativo è stato modificato, come anticipato, dalla l.154/1992, con l'introduzione del comma 2 dell'articolo 1956 c.c., escludendo per il fideiussore la possibilità di rinunciare preventivamente al diritto di avvalersi della liberazione dalla garanzia, nel caso in cui il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, abbia concesso credito al debitore, pur consapevole che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo siano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito⁴³¹. Ne discende la nullità della clausola che dispensa il creditore dall'onere di richiedere la speciale autorizzazione al fideiussore. Pertanto, se successivamente al rilascio della garanzia, le condizioni patrimoniali conducono alla perdita di sua solidità finanziaria in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, la banca, consapevole di tale mutamento, è in ogni caso obbligata a richiedere l'autorizzazione al fideiussore per ogni operazione di credito ulteriore, altrimenti il garante potrebbe eccepire la liberazione⁴³². Guardando al rapporto tra il comma 2 dell'articolo 1956 c.c. e l'articolo 1938 c.c., entrambi riformati dalla Legge sulla trasparenza bancaria, emerge come ogni erogazione di credito al debitore principale, in presenza di peggioramento finanziario, richieda la suddetta autorizzazione del fideiussore, anche se l'operazione avvenga nel rispetto del limite fissato dall'importo massimo garantito⁴³³. L'autorizzazione in questione viene comunque definita "*speciale*" poiché con essa il fideiussore acconsente alla concessione di un credito che difficilmente verrà restituito, dovendo quindi il garante assumere consapevolmente su di sé il rischio derivante da tale operazione: in tale prospettiva, non risulta sufficiente una autorizzazione preventiva di carattere

⁴³⁰ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., p.666.

⁴³¹ Trib. Milano 14 gennaio 1993, in *Banca Borsa*, 1994, II, 61: "La clausola con cui il fideiussore rinuncia alla liberazione prevista dall'articolo 1956 c.c. è nulla poiché intende in concreto rimuovere il limite della buona fede posto dalla legge all'operato della banca nell'interesse del fideiussore".

⁴³² F. FILOCAMO, *Art 1956 c.c. – Nozione*, in *Codice civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *banca dati One Legale*.

⁴³³ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria* cit, p.1173.

generico, senza alcun riferimento al credito erogato, così come non è valida l'autorizzazione relativa ad una pluralità di operazioni compiute tra il momento della sua prestazione e l'ulteriore peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore⁴³⁴.

Inoltre, dalla formulazione della norma, emerge come il fideiussore debba fornire un consenso consapevole, venendo informato dal creditore non solo della nuova concessione del credito, ma anche dell'avvenuto aggravamento della situazione patrimoniale del debitore garantito: la semplice richiesta di conferma da parte della banca, senza specificazione di tali presupposti, non è sufficiente ad individuare l'autorizzazione del fideiussore, se questo ignora l'avvenuto deterioramento finanziario del debitore⁴³⁵. In ogni caso, è possibile individuare alcuni temperamenti al dettato dell'articolo 1956 c.c. Anzitutto, rispetto alla speciale autorizzazione del fideiussore, potrebbe considerarsi equivalente la semplice approvazione successiva alla concessione del credito, essendo ciò coerente con il dettato dell'articolo 1956 c.c., che esclude la possibilità di rinunce *preventive* ad avvalersi della causa di liberazione: tale approvazione deve comunque essere speciale, quindi deve essere riferita in maniera specifica al singolo credito elargito e potrebbe essere impiegata nei casi in cui fosse necessario realizzare un'operazione rapida, senza possibilità di avvisare il fideiussore, qualora il creditore possa ragionevolmente presumere che questi fornirà successivamente il proprio consenso⁴³⁶. Inoltre, come già evidenziato in precedenza, vi sono alcuni casi in cui l'autorizzazione del fideiussore non si rende necessaria, dal momento che può ritenersi implicitamente o tacitamente

⁴³⁴ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.cc. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1724.

⁴³⁵ G. STELLA, *Le garanzie del credito*, cit., pp. 476-477.

⁴³⁶ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.cc. nell'attuale prassi bancaria* cit., p.1726.

concessa⁴³⁷: tale soluzione è legittima poiché, ai fini della validità della suddetta autorizzazione, non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*⁴³⁸.

6. *Articolo 1956 c.c. e contratto autonomo di garanzia*

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può risultare interessante, nella fase conclusiva di questo elaborato, analizzare se possa ritenersi valida l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. – quale strumento di tutela del garante rispetto a condotte abusive del creditore – anche al di là della sola garanzia fideiussoria, giungendo ad includere anche il contratto autonomo di garanzia.

Come si è già osservato nel primo capitolo, il contratto autonomo di garanzia costituisce una garanzia personale atipica, fondata sull'obbligo di pagamento del garante al verificarsi dell'inadempimento dell'obbligazione garantita. L'elemento caratteristico di tale contratto è rappresentato dall'autonomia della garanzia rispetto alle vicende del rapporto principale, non essendo dunque possibile ravvisare la sussistenza di profili di accessorietà⁴³⁹. È proprio sulla base di tale carattere di autonomia che è possibile cogliere la differenza principale tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione: mentre quest'ultima è strettamente legata al rapporto sottostante (cioè al debito principale), il contratto autonomo di garanzia è invece slegato dal rapporto in questione, non sussistendo il carattere di accessorietà tra le obbligazioni⁴⁴⁰. Ciò premesso, la tutela del garante all'interno del nostro ordinamento non si esaurisce nell'ambito della fattispecie fideiussoria, ma si realizza anche tramite strumenti di carattere generale volti a contrastare comportamenti contrari ai principi di lealtà

⁴³⁷ Cass. 10 gennaio 2025, n.704, in *One Legale*: “Ai fini della liberazione del fideiussore secondo l'art. 1956 c.c., è necessario dimostrare che il creditore consapevole del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore principale, abbia concesso nuovo credito senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, non è richiesto il consenso se la difficoltà economica del debitore è nota o assume tale carattere”.

⁴³⁸ Corte App. Roma 28 settembre 2022, n.5943, in *One Legale*: “In tema di liberazione del fideiussore, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito”.

⁴³⁹ Cass. 17 giugno 2022, n. 19693, in *One Legale*.

⁴⁴⁰ V. SANGIOVANNI, *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome*, in *I contratti*, 2023, p.567.

contrattuale: tra questi rientra l'*exceptio doli*, che è funzionale a paralizzare le pretese del creditore esercitate contrariamente ai principi di lealtà contrattuale⁴⁴¹.

In questa prospettiva, il fondamento normativo dell'applicabilità dell'articolo 1956 c.c. al contratto autonomo non può essere ravvisato in una meccanica assimilazione di tale figura ai casi in cui il garante opponga l'*exceptio doli*. Le due fattispecie non sono sovrapponibili⁴⁴². L'*exceptio doli* opera, infatti, per impedire l'esercizio abusivo del diritto da parte del creditore, quando questi agisce pur consapevole dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale, conseguendo un ingiustificato arricchimento⁴⁴³. Nel caso dell'articolo 1956 c.c., invece, l'obbligazione principale non risulta ancora estinta, essendo anzi stato concesso ulteriore credito da parte della banca⁴⁴⁴. Alla luce di tali differenze, risulta preferibile applicare un'interpretazione estensiva della nozione di *exceptio doli*: quest'ultima ha infatti la funzione di arginare i comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. In tale prospettiva, essa potrebbe essere invocata nelle ipotesi in cui il creditore aggravi consapevolmente la posizione del garante autonomo, continuando a concedere credito nonostante la consapevolezza dell'avvenuto peggioramento della sua situazione finanziaria⁴⁴⁵. È proprio con riguardo a tale impostazione che si pone il problema della concreta estensibilità dei rimedi propri della garanzia fideiussoria al contratto autonomo di garanzia, trattandosi di una questione che è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, prima di un intervento chiarificatore da parte della Corte di Cassazione, si riteneva che la possibilità di applicare le speciali cause di estinzione della fideiussione al contratto autonomo di garanzia non potesse operare in via automatica, dovendo essere valutata caso per caso, in concreto, sulla base di un'analisi generale della struttura della garanzia e in base ad un richiamo ai

⁴⁴¹ Trib. Milano 16 luglio 2020, n.4402, in *One Legale*.

⁴⁴² R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 2583.

⁴⁴³ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 2583.

⁴⁴⁴ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 2583.

⁴⁴⁵ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, cit., p. 2583.

principi di buona fede e correttezza⁴⁴⁶. L'approccio che veniva adottato era dunque casistico, per cui l'applicabilità delle cause estintive veniva modulata sulle modalità di esercizio e sulla causa concreta della garanzia, senza che fosse possibile stabilire regole generali uniformi⁴⁴⁷.

Discostandosi da queste considerazioni, la Cassazione⁴⁴⁸ ha sostenuto che a tale tipo di contratto non risulta applicabile, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, l'articolo 1957 c.c.: tale disposizione introduce l'onere per il creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. La norma in questione è tuttavia strettamente collegata al principio di accessorialità della fideiussione: essa presuppone, infatti, un collegamento tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale. In altri termini, l'applicazione dell'articolo 1957 c.c. ha senso solo nell'ambito di un rapporto accessorio, in cui la garanzia segue le sorti dell'obbligazione principale⁴⁴⁹. All'interno del contratto autonomo di garanzia, invece, tale collegamento non è presente, poiché l'obbligazione del garante è indipendente da quella del debitore principale⁴⁵⁰. Per tale ragione, secondo la Corte di Cassazione, tale disposizione non risulta applicabile a questa figura negoziale, salvo che le parti abbiano espressamente previsto il contrario. In realtà, l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia non comporta la contestuale esclusione dell'applicabilità dell'articolo 1956 c.c. Infatti, tale causa di liberazione del fideiussore non dipende direttamente dal vincolo di accessorialità intercorrente tra l'obbligazione principale e quella di garanzia, ma dallo scopo di protezione del garante, trattandosi di un'esigenza di tutela che può sussistere anche nelle ipotesi in cui tale collegamento non sia presente, essendo essa semplicemente ancorata ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale che devono informare qualunque

⁴⁴⁶ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2582.

⁴⁴⁷ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, in *Giur. it.*, 2012, p. 2582.

⁴⁴⁸ Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *One Legale*.

⁴⁴⁹ Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947, cit.

⁴⁵⁰ Cass. 31 luglio 2015, n.16213, in *One Legale*.

contratto di garanzia, a tutela della situazione giuridica soggettiva del garante⁴⁵¹. Ne consegue che anche all'interno del contratto autonomo di garanzia, pur in assenza della componente di accessorietà, permane in capo al creditore l'onere di agire secondo buona fede: pertanto, non risultano esclusi i presupposti funzionali per l'applicazione dell'articolo 1956 c.c.⁴⁵². Le considerazioni appena formulate paiono supportare l'applicazione dell'articolo 1956 c.c. – quale strumento di tutela del garante rispetto a condotte abusive del creditore – anche al di là della sola garanzia fideiussoria, arrivando a includere anche il contratto autonomo di garanzia⁴⁵³.

7. Articolo 1956 c.c. e fattispecie assimilabili alla fideiussione.

La questione relativa all'applicabilità dell'articolo 1956 c.c. può essere analizzata, oltre che con riguardo al contratto autonomo di garanzia, anche facendo riferimento ad ulteriori forme di garanzia che risultino assimilabili alla fideiussione.

Anzitutto, nell'ambito del contratto di *leasing*, può essere pattuito che il fornitore si obblighi nei confronti del concedente a riacquistare il bene qualora l'utilizzatore non adempia all'obbligo di pagamento dei canoni. Tale patto trasferisce sul fornitore il rischio dell'inadempimento dell'utilizzatore. Muovendo da tale presupposto, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la funzione di garanzia assolta dal patto di riacquisto giustifichi l'applicazione in via analogica dell'articolo 1956 c.c.⁴⁵⁴. Al contrario, sulla base di un differente orientamento giurisprudenziale, risulta indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1956 c.c., che la garanzia abbia ad oggetto obbligazioni future. Tale presupposto, tuttavia, non ricorre nel caso del patto di riacquisto, poiché l'impegno assunto dal fornitore non riguarda obbligazioni future, ma

⁴⁵¹ Trib. Milano 17 ottobre 2015, n. 9100, in *One Legale*.

⁴⁵² Corte App. Bolzano 23 aprile 2020, n. 61, in *One Legale*; Trib. Salerno, 6 settembre 2010, n. 1975, in *One Legale*.

⁴⁵³ R. SECONDO, *Osservazioni in tema di fideiussione e di contratto autonomo di garanzia*, cit. p. 2584.

⁴⁵⁴ Corte App. Milano 5 dicembre 1986, in *One Legale*; Trib. Milano 12 novembre 1992, in *One Legale*.

obbligazioni che sorgono contestualmente alla conclusione del contratto di *leasing*⁴⁵⁵.

Infine, può richiamarsi anche il mandato di credito, disciplinato dall'articolo 1958 c.c., in forza del quale una parte (mandatario) si obbliga, su specifico incarico di un'altra (mandante), a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio. Il mandante è tenuto, quale fideiussore di un debito futuro, a garantire le obbligazioni restitutorie derivanti dal credito concesso dal mandatario. In questa ipotesi, l'equiparazione del mandante al fideiussore comporta l'applicazione della disciplina della fideiussione e, di conseguenza, all'obbligazione sussidiaria di garanzia gravante sul mandante si applicano gli articoli 1956 c.c. e 1957 c.c.⁴⁵⁶.

8. *Considerazioni conclusive*

Alla luce delle considerazioni svolte, l'articolo 1956 c.c. costituisce uno strumento di tutela del garante, predisposto nella regolazione dei rapporti di credito: questa esigenza di protezione trova applicazione attraverso l'introduzione di una causa di estinzione speciale della fideiussione (che, come tale, si affianca a quelle degli articoli 1955 c.c. e 1957 c.c.), in cui la tutela del fideiussore è rafforzata anche dalla previsione del comma 2, in base al quale *“non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”*. La disposizione in questione opera come limite all'autonomia del creditore nella gestione del rapporto obbligatorio, bilanciando i suoi interessi al soddisfacimento della prestazione, con quelli del fideiussore a non essere responsabile di un'obbligazione che, per cause a lui non imputabili, è divenuta più gravosa⁴⁵⁷. Viene così valorizzato il consenso del garante: costui, prima di

⁴⁵⁵ Corte App. Genova 1 marzo 1993, in *One Legale*; più recentemente, anche Cass. 19 luglio 2005, n.15199: “Qualora, con riferimento all'eventuale insolvenza dell'utilizzatore, il fornitore della merce stipuli con la società di leasing un impegno di riacquisto della merce ceduta, a un tale patto non può essere assegnata la funzione di contratto atipico di garanzia autonoma, o di garanzia atipica, ma corrisponde in tutto alla tipica garanzia fideiussoria, con la conseguenza che, mentre al contratto non è riferibile l'articolo 1956 c.c. (che si applica solo nel caso di garanzia concessa in relazione ad obbligazioni future), è applicabile l'articolo 1957 c.c.”.

⁴⁵⁶ Trib. Ravenna 15 aprile 2019, n.378, in *One Legale*.

⁴⁵⁷ Cass. 29 novembre 2019, n. 31227, in *One Legale*.

autorizzare un'ulteriore erogazione di credito a un debitore le cui condizioni finanziarie si sono aggravate, può valutare il rischio che ricadrebbe su di sé⁴⁵⁸.

L'articolo 1956 c.c. non è comunque esente da criticità applicative: talvolta può infatti risultare complesso valutare il grado di peggioramento delle condizioni finanziarie necessario per integrare la causa di liberazione, nonché provare l'effettiva conoscenza di tale peggioramento da parte del creditore⁴⁵⁹. Ulteriori profili di complessità possono inoltre configurarsi nel caso in cui sia necessario valutare, in concreto, la posizione del garante, dovendosi comprendere se questi informato dell'avvenuto mutamento peggiorativo della situazione patrimoniale del debitore, con conseguente incidenza sui presupposti di operatività dell'articolo 1956 c.c.⁴⁶⁰.

La giurisprudenza qualifica il fideiussore come soggetto meritevole di protezione⁴⁶¹, ampliandone la tutela e prestando particolare attenzione ai principi di lealtà contrattuale cui il comportamento della banca deve ispirarsi nell'esecuzione del contratto, al fine di evitare un trasferimento incontrollato del rischio in capo al garante⁴⁶². In questo modo viene cristallizzato un equilibrio tra gli interessi del creditore e la tutela dell'affidamento del fideiussore, tramite una gestione trasparente del rapporto di credito, evitando un'esposizione eccessiva del garante⁴⁶³. Sebbene l'articolo 1956 c.c. costituisca un significativo strumento di protezione del fideiussore, è comunque necessario osservare che molte fideiussioni *omnibus* aumentano significativamente il rischio assunto dal garante, poiché esse riguardano una serie di obbligazioni future e indeterminate, nel limite dell'importo massimo garantito. Nonostante ciò, è pacifico ritenere che l'articolo 1956 c.c. si applichi anche a tali tipologie di garanzie, sussistendo in ogni caso, anche all'interno delle stesse, l'esigenza di tutela del fideiussore⁴⁶⁴.

⁴⁵⁸ Corte App. Torino 16 febbraio 2021, n. 197 in *One Legale*.

⁴⁵⁹ Cass. 18 ottobre 2025, n. 27819, in *One Legale*.

⁴⁶⁰ Trib. Milano 25 gennaio 2025, n. 660, in *One Legale*.

⁴⁶¹ Trib. Vicenza 24 aprile 2020, n. 816 in *One Legale*.

⁴⁶² Cass. 12 novembre 2025, n. 29933, in *One Legale*.

⁴⁶³ Cass. 12 novembre 2025, n. 29933, in *One Legale*.

⁴⁶⁴ G. STELLA, *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. nell'attuale prassi bancaria*, cit., p. 1730.

Il medesimo approccio interpretativo è stato poi esteso anche al contratto autonomo di garanzia (e alle altre fattispecie contrattuali citate nel precedente paragrafo), in relazione al quale si è ritenuto di poter valorizzare la tutela del garante in presenza di condotte del creditore contrarie a buona fede e lealtà contrattuale⁴⁶⁵.

⁴⁶⁵ Trib. Milano 17 ottobre 2015, n. 9100, in *One Legale*.

Bibliografia

AMATO A., *Fideiussione e intesa antitrust – La sorte delle clausole conformi allo schema ABI del 2002 contenute in fideiussioni specifiche*, in *Giur. It.*, 2024, n.2, p.302.

BARAGGIOLI G., *La volontà di prestare fideiussione*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2009, n.5, p.469.

BASTIANON S., *La fideiussione “omnibus” e la responsabilità della banca tra illeciti “antitrust” a monte e contratti a valle*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, n.3, p.701.

BENINCASA M., *Art 1461 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca Dati OneLegale*.

CARRIERIO G., *Il garante-consumatore nella evoluzione giurisprudenziale*, in *Rivista di diritto bancario*, 2021, pp.253-295.

CASTELLI L. – TINA S., *Concessione abusiva del credito e legittimazione attiva del curatore: il punto della Suprema Corte*, in *I contratti*, 1° marzo 2022, p.177.

CHIANALE A., *Garanzie reali e personali*, Torino, 2023, pp.3-156.

CICALA C., *Art 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

CICALA C., *Art 1945 – Eccezioni opponibili dal fideiussore*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca Dati OneLegale*.

CICALA C., *Art 1957 c.c. – Scadenza dell’obbligazione principale*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

CICALA C., *Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale* in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

CICALALA C., *Art 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca Dati OneLegale*.

COSTANZA M., *L’art. 1956 c.c. e le vicende del debitore garantito. Trasformazione e cessione di azienda*, in *Le società*, 1° luglio 2023, n.7, p.815.

D’ANGELO A., *Note storiche sulla dottrina generale delle obbligazioni in Dialoghi con Guido D’Alpa*, Roma Tre Press, 2018, pp.133-134.

DI BIASE A., *La fideiussione omnibus a ventun'anni dalla Legge sulla trasparenza bancaria: alla ricerca dei limiti dell'impegno del garante*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2013, pp.132-196.

DI MAJO A., *Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrattuale – il commento*, in *Il Corriere Giuridico*, 1991, n.7, p.789.

DOLMETTA A., *Sulla “speciale autorizzazione” del fideiussore ex art 1956 c.c.*, in *I contratti*, dicembre 2026, 1, p.1083.

FACHECHI A., *Fideiussione omnibus e ordine pubblico*, in *Ianus, rivista di studi giuridici*, dicembre 2022. p.30.

FAILLACE S., *L'incerto vaglio delle Sezioni Unite sulla sorte della fideiussione omnibus frutto di intese vietate dalla normativa antitrust*, in *Contratto e Impresa*, 2022, n.2, pp.494-495.

FALABELLA A., *Art. 2808 c.c. – Costituzione ed effetti dell'ipoteca*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

FILOCAMO F., *Art 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati One legale*.

FILOCAMO F., *Art 1942 c.c. – Estensione della fideiussione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca Dati OneLegale*.

FILOCAMO F., *Art. 1956 c.c. – Nozione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI in *Banca dati OneLegale*.

FIorentino F., *Il labile confine tra fideiussione e garanzia autonoma di fronte alla mala fede del creditore garantito*, in *Europa e diritto privato*, 2007, pp.141-144.

FIORUCCI F., *Fideiussione omnibus: aspetti normativi e soluzioni giurisprudenziali*, in *IUS Societario*, 2025, in *Banca dati DeJure*, p.1.

FRATTARI A., *Art 33 D.Lgs. 06-09-2005, n.206 – Clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore*, in *Codice dei Contratti commentato*, in *Banca dati OneLegale*.

GIGLIO D., *Fideiussione bancaria e durata del rapporto garantito: note a margine di una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in *Giureta, Rivista di diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2015, pp.228-246.

GRECO F., *Nullità parziale delle fideiussioni: la sentenza in chiaroscuro delle Sezioni Unite*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022, n.3, p.836.

GRIMOLIZZI A., *L'evoluzione della distinzione tra regole di comportamento e regole di validità nella giurisprudenza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2023, n.6, p.1961.

GUIZZI G., *Illecito concorrenziale, contratto e rimedi: nozioni critiche a margine delle Sezioni Unite sulla nullità dei "contratti a valle"*, in *Europa e diritto privato*, 2021, n.1, pp.176-177.

LEPRI A., *Art 1936 c.c. – Nozione*, in *Codice dei Contratti commentato*, aggiornamento a cura di A. MIGLIONCINO, in *Banca dati OneLegale*.

LOBUONO M., *Efficienza della tutela e della protezione del mercato*, in *Ianus Diritto e Finanza*, 2022, pp.58-61.

LOVO M., *Causalità, accessorietà e solidarietà nel contratto autonomo di garanzia: profili distintivi rispetto alla fideiussione nella giurisprudenza della Suprema Corte*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2025, n.2, p.519.

MARSICO G., *Fideiussione omnibus: tra mercato, concorrenza e decadenza*, in *I Contratti*, 2019, pp.649-651.

MASSARELLI R., *La liberazione del fideiussore per incauta elargizione del credito*, in *I contratti*, 2002, n.2, p.169.

MORA G., *L'estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art 1955 c.c.* in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, pp.348-361.

MORA G., *La fideiussione in violazione della disciplina antitrust*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, n.6, pp.836-859.

MULA L., *Parent Company Guarantees e fideiussione omnibus*, www.dirittobancario.it, 2025, pp.1-10.

PAROLA F., *Art. 1292 c.c. – Nozione della solidarietà*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI, in *Banca dati OneLegale*.

PETRONE M., *Art. 2741 c.c. – Concorso dei creditori e cause di prelazione*, in *Codice Civile commentato*, a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI in *Banca dati OneLegale*.

PETTARIN G.– PONTI L., *Comportamento della banca contrario a buona fede e perdita della garanzia fideiussoria*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile commentata*, 2002, n.3, p.258.

POZZOLO A., *The role of guarantees in bank lending*, www.bancaditalia.it, dicembre 2004, pp.5-7.

ROBLES M., *Fideiussione c.d. omnibus – La fideiussione c.d. omnibus secondo l'ordine pubblico "economico" di "Bruxelles I"*, in *Giur. It.*, 2015, n.4, p.820.

ROLFI F., *Fideiussione omnibus e obblighi di buona fede del creditore*, in *Il Corriere giuridico*, 2011, pp.515-516.

ROLLI R., *Le attuali prospettive di "oggettivazione dello scambio": verso la rilevanza della "congruità dello scambio contrattuale"?*, in *Contratto e Impresa*, 2001, n.2, pp.621-637.

ROSSI M., *Osservatorio in difesa della fideiussione omnibus ABI*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, n.1, p.144.

ROTONDO G., *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi e ambito applicativo*, in *Rivista di Diritto bancario*, luglio/settembre 2023, pp.641-645.

SALERNO F., *Fideiussione per obbligazioni future*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2007, p.1151.

SANDULLI S., *Brevi note a margine della fideiussione, tra conferme e aperture giurisprudenziali*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2023, pp.818-831.

SANGIOVANNI V., *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome*, in *I Contratti*, 2023, p.567.

SANGIOVANNI V., *Le eccezioni del fideiussore come consumatore tra il codice civile e il codice del consumo*, in *I Contratti*, 2025, n.3, p.334.

SECONDO R., *Osservazioni in tema di fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in *Giur. It.*, 2012, n.12, pp.2582-2584.

SETTANNI G., *L'escussione della garanzia tramite semplice richiesta tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in *I Contratti*, p.210.

SPARANO E.– PIERRI A., *La tutela del fideiussore*, in *Teoria e Pratica Del diritto – Società e Fallimento*, Wolters Kluwer Italia, 2021, pp.1-9.

STELLA G., *Garanzie autonome e Uniform Rules for Demand Guarantees*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, pp.371-379.

STELLA G., *Il diritto di regresso e surrogazione del garante che paga i tributi doganali: il regime della prescrizione*, in *Il Corriere Giuridico*, 2014, pp.53-57.

STELLA G., *La fideiussione omnibus: importo massimo garantito ex art 1938 c.c. e liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c nell'attuale prassi bancaria*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, pp.1714-1730.

STELLA G., *La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite*, in *Banche, intermediari finanziari e assicurazioni*, 2022, pp.454-470.

STELLA G., *Le garanzie del credito*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2010, pp.28-671.

STELLA G., *Sulla natura della fideiussione omnibus, tra fideiussione o contratto autonomo di garanzia*, www.nonsolodirittobancario.it, febbraio 2022, pp.3-17.

TOMASSETTI A., *Fideiussione per obbligazione futura, transazione novativa e speciale autorizzazione del fideiussore*, in *Obbligazioni e Contratti*, 1° aprile 2005, n.4, pp.19-315.

UBERTAZZI T., *Accollo sul debito, insolvenza di un'impresa e ipotesi di assenza di pregiudizio ai creditori*, in *Contratto e Impresa*, 2025, n.4, p.982.

VENOSTA F., *Profili della disciplina dei doveri di protezione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2011, pp.843-861.

VIZZONI L., *Verso una tutela "consumeristica" del fideiussore: spunti di riflessione*, in *I Contratti*, 2015, n.2, pp.196-197.

Giurisprudenza italiana:

Cass. 29 ottobre 1971, n.3037, in *Foro it.*, 1972, I, p.396.

Trib. Milano 6 settembre 1979, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1981, II, p.280.

Cass. 4 marzo 1981, n.1262, in *One Legale*.

Cass. 3 settembre 1982, n.4811, in *One Legale*.

Cass. 5 marzo 1984, n.1525, in *One Legale*.

Cass. 12 aprile 1984, n.2356, in *One Legale*.

Cass. 31 agosto 1984, n.4738, in *Foro it.*, 1985, I, p.505.

Cass. 25 ottobre 1984, n.5450, in *One Legale*.

Trib. Roma 27 maggio 1985, in *Giust. Civ.*, 1986, I, p.2000.

Pretura Legnano 14 giugno 1985, in *One Legale*.

Corte App. Milano 5 dicembre 1986, in *One Legale*.

Cass. 20 maggio 1987, n.4608, in *One Legale*.

Cass. 19 settembre 1987, n.9466, in *One Legale*.

Corte App. Roma 21 ottobre 1987, in *One Legale*.

Trib. Savona 28 marzo 1988, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1989, I, p.39.

Cass. 1 agosto 1988, n.6656, in *Foro it.*, 1988, I, p.104.

Cass. 12 novembre 1988, n.6142, in *One Legale*.

Cass. 18 luglio 1989, n.3362, in *One Legale*.

Cass. 20 luglio 1989, n.3386, in *One Legale*.

Trib. Milano 16 ottobre 1989, n.468, in *Giur. it.*, 1990, I, p.468.

Corte App. Milano 30 gennaio 1990, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1991, II, p.216.

Corte App. Milano, 18 luglio 1990, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1991, II, p.217.

Trib. Napoli 15 novembre 1990, in *One Legale*.

Cass. 18 marzo 1991, n.2890, in *One Legale*.

Cass. 18 ottobre 1991, n. 11038, in *One Legale*.

Cass. 25 agosto 1992, n.9839, in *One Legale*.

Trib. Milano 12 novembre 1992, in *One Legale*.

Cass. 2 dicembre 1992, n.12862, in *Mass. Giur. It.*, 1992.

Trib. Milano 14 gennaio 1993, in *One Legale*.

Corte App. Genova 1 marzo 1993, in *One Legale*.

Trib. Forlì 22 marzo 1993, in *One Legale*.

Cass. 7 ottobre 1993, n.9936, in *One Legale*.

Trib. Orvieto 23 dicembre 1994, in *One Legale*.

Cass. 27 aprile 1995, n.4643, in *One Legale*.

Cass. 16 novembre 1995, n.11875, in *Mass. Giur. It.*, 1995.

Cass. 20 maggio 1997, n.4469, in *One Legale*.

Corte Cost. 27 giugno 1997, n.204, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

Cass. 9 settembre 1997, n.12456, in *One Legale*.

Cass. 3 ottobre 1997, n.9679, in *One Legale*.

Cass. 30 dicembre 1997, n.13131, in *One Legale*.

Cass. 28 gennaio 1998, n.831, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

Cass. 16 febbraio 1998, n.1645, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

Cass. 30 giugno 1998, n.6407, in *Mass. Giur. It.*, 1998.

Cass. 7 settembre 1998, n.8859, in *One Legale*.

Cass. 29 ottobre 1998, n.10808, in *One Legale*.

Cass. 21 aprile 1999, n.3964, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

Cass. 17 novembre 1999, n.12743, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

Cass. 25 febbraio 2000, n.2121, in *One Legale*.

Cass. 11 gennaio 2001, n.314, in *Mass. Giur. It.*, 2001.

Cass. 10 maggio 2001, n.6510, in *One Legale*.

Cass. 19 giugno 2001, n.8324, in *Mass. Giur. It.*, 2001.

Trib. Piacenza 18 luglio 2001, in *One Legale*.

Cass. 9 agosto 2001, n.10981, in *One Legale*.

Cass. 7 marzo 2002, n.3326, in *One Legale*.

Cass. 27 marzo 2002, n.444, in *One Legale*.

Cass. 13 maggio 2002, n.6808, in *One Legale*.

Cass. 27 maggio 2002, n.7712, in *One Legale*.

Cass. 17 luglio 2002, n.10400, in *One Legale*.

Cass. 10 agosto 2002, n.12140, in *Mass. Giur. It.*, 2002.

Trib. Padova 18 ottobre 2002, n.1745, in *One Legale*.

Cass. 17 gennaio 2003, n.611, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

Trib. Padova 28 gennaio 2003, n.2340, in *One Legale*.

Cass. 4 marzo 2003, n.3185, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

Cass. 11 giugno 2003, n.9384, in *Mass. Giur. It.*, 2003.

Cass. 13 dicembre 2003, n.19118, in *One Legale*.

Cass. 24 febbraio 2004, n.3610, in *One Legale*.

Cass. 4 giugno 2004, n.10636, in *One Legale*.

Cass. 5 luglio 2004, n.12279, in *One Legale*.

Cass. 15 luglio 2004, n.13105, in *DeJure*.

Cass. 23 dicembre 2004, n.23967, in *One Legale*.

Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2005, n.2207, in *Giur. It.*, 2005.

Cass. 2 marzo 2005, n.4458, in *Obbl. e Contr.*, 2005.

Cass. 9 marzo 2005, n.5166, in *Mass. Giur. It.*, 2005.

Cass. 19 luglio 2005, n.15199, in *One Legale*.

Cass. 6 ottobre 2005, n.19484, in *One Legale*.

Cass. 4 novembre 2005, n.21396, in *One Legale*.

Cass. 13 giugno 2006, n.13652, in *One Legale*.

Trib. Bari 3 ottobre 2006, n.2493, in *One Legale*.

Cass. 14 febbraio 2007, n.3257, in *One Legale*.

Cass. 28 febbraio 2007, n.4661, in *One Legale*.

Cass. 12 dicembre 2007, n.26012, in *One Legale*.

Cass, Sez. Un., 5 febbraio 2008, n.2655, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

Cass. 21 febbraio 2008, n.4446, in *One Legale*.

Cass. 5 dicembre 2008, n.28838, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

Cass. 13 febbraio 2009, n.3525, in *One Legale*.

Cass. 2 aprile 2009, n.8005, in *One Legale*.

Trib. Benevento 9 aprile 2009, n.856, in *One Legale*.

Cass. 14 ottobre 2009, n.21833, in *Mass. Giur. It.*, 2009.

Cass. 26 gennaio 2010, n.1520, in *Sito Il Caso.it*, 2010.

Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n.3947, in *One Legale*.

Trib. Salerno 6 settembre 2010, n.1975, in *One Legale*.

Cass. 12 settembre 2012, n.15216, in *One Legale*.

Trib. Milano 28 maggio 2013, n.7436, in *One Legale*.

Trib. Bari 16 settembre 2014, n.41113, in *One Legale*.

Cass. 30 dicembre 2014, n.27531, in *Sito Il Caso.it*, 2015.

Cass. 31 luglio 2015, n.16213, in *One Legale*.

Trib. Milano 17 ottobre 2015, n.9100, in *One Legale*.

Cass. 29 gennaio 2016, n.1724, in *One Legale*.

Trib. Bari 3 marzo 2016, n.1210, in *One Legale*.

Trib. Lucca 24 maggio 2016, n.1133, in *One Legale*.

Cass. 9 agosto 2016, n.16827, in *One Legale*.

Cass. 13 ottobre 2016, n.2071, in *One Legale*.

Cass. 20 gennaio 2017, n.1580, in *One Legale*.

Cass. 7 marzo 2017, n.5630, in *One Legale*.

Cass. 31 gennaio 2017, n.2492, in *One Legale*.

Trib. Ferrara 5 aprile 2018, n.258, in *One Legale*.

Trib. Larino 7 maggio 2018, n.149, in *One Legale*.

Cass. 21 giugno 2018, n.16345, in *One Legale*.

Trib. Treviso 30 luglio 2018, n.1632, in *One Legale*.

Cass. 25 settembre 2018, n.22775, in *One Legale*.

Cass. 31 ottobre 2018, n.27932, in *One Legale*.

Cass. 22 novembre 2018, n.30181, in *One Legale*.

Cass. 28 novembre 2018, n.30818, in *Nuova Giur. Civ.*, 2019.

Cass. 13 dicembre 2018, n.3225, in *One Legale*.

Trib. Mantova, 16 gennaio 2019, in *One Legale*.

Trib. Milano 21 gennaio 2019, n.524, in *One Legale*.

Trib. Ravenna 15 aprile 2019, n.378, in *One Legale*.

Cass. 22 maggio 2019, n.13846, in *One Legale*.

Cass. 10 settembre 2019, n.22559, in *One Legale*.

Cass. 26 settembre 2019, n.24044, in *Quotidiano Giuridico*, 2019.

Cass. 29 novembre 2019, n.31227, in *One Legale*.

Corte App. Firenze 15 aprile 2020, n.792, in *One Legale*.

Corte App. Bolzano 23 aprile 2020, n.61, in *One Legale*.

Trib. Vicenza 24 aprile 2020, n.816, in *One Legale*.

Trib. Roma 4 giugno 2020, n.8102, in *DeJure*.

Trib. Milano 16 luglio 2020, n.4402, in *One Legale*.

Trib. Latina 21 ottobre 2020, n.1909, in *DeJure*.

Corte App. Napoli 15 novembre 2020, n.3770, in *One Legale*.

Trib. Firenze 27 gennaio 2021, n.4446, in *One Legale*.

Cass. 4 febbraio 2021, n.2711, in *One Legale*.

Corte App. Torino 16 febbraio 2021, n.197, in *One Legale*.

Corte App. Napoli 12 aprile 2021, n.1341, in *One Legale*.

Trib. Milano 15 aprile 2021, n.3063, in *One Legale*.

Corte App. Venezia 28 aprile 2021, in *One Legale*.

Trib. Roma 8 luglio 2021, n.11894, in *One Legale*.

Trib. Vibo Valentia 2 settembre 2021, n.600, in *One Legale*.

Trib. Novara 5 ottobre 2021, n.622, in *One Legale*.

Cass. 5 ottobre 2021, n.26947, in *One Legale*.

Cass. 3 novembre 2021, n.31313, in *One Legale*.

Trib. Napoli 12 novembre 2021, n.9242, in *One Legale*.

Cass, Sez. Un., 30 dicembre 2021, n.41994, in *Quotidiano Giuridico*, 2022.

Cass. 18 febbraio 2022, n.5423, in *One Legale*.

Cass. 4 marzo 2022, n.7184, in *One Legale*.

Trib. Vicenza 24 marzo 2022, n.468, in *One Legale*.

Trib. Biella 29 aprile 2022, n.153, in *One Legale*.

Trib. Roma 4 maggio 2022, n.6756, in *One Legale*.

Corte App. Brescia 6 maggio 2022, n.553, in *One Legale*.

Trib. Forlì 16 maggio 2022, n.486, in *One Legale*.

Trib. Catania 25 maggio 2022, n.2388, in *One Legale*.

Cass. 17 giugno 2022, n.19693, in *One Legale*.

Trib. Milano 6 settembre 2022, n.7015, in *One Legale*.

Corte App. Roma 28 settembre 2022, 5943, in *One Legale*.

Trib. Terni 19 dicembre 2022, n.941, in *Quotidiano Giuridico*, 2023.

Trib. Prato 5 gennaio 2023, n.21, in *One Legale*.

Cass. 17 febbraio 2023, n.5017, in *One Legale*.

Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2023, n.5868, in *One Legale*.

Cass. 17 marzo 2023, n.7813, in *Guida al Diritto*, 2023.

Corte App. Roma 4 aprile 2023, n.2447, in *One Legale*.

Trib. Napoli 13 aprile 2023, n.3859, in *One Legale*.

Trib. Bologna 17 aprile 2023, n.872, in *One Legale*.

Trib. Firenze 3 maggio 2023, n.1317, in *One Legale*.

Corte App. Milano 4 maggio 2023, n.1425, in *One Legale*.

Trib. Spoleto, 24 maggio 2023, n.397, in *One Legale*.

Trib. Spoleto 24 maggio 2023, n.397, in *One Legale*.

Trib. Roma 16 giugno 2023, n.9665, in *One Legale*.

Cass. 4 luglio 2023, n.18794, in *One Legale*.

Trib. Napoli 5 luglio 2023, n.6929, in *One Legale*.

Cass. 17 luglio 2023, n.20713, in *One Legale*.

Cass. 22 settembre 2023, n.27173, in *One Legale*.

Cass. 14 febbraio 2024, n.4064, in *One Legale*.

Cass. 1 marzo 2024, n.5569, in *One Legale*.

Cass. 13 marzo 2024, n.6685, in *Guida al Diritto*.

Cass. 20 marzo 2024, n.7420, in *One Legale*.

Trib. Nola 21 maggio 2024, n.1583, in *One Legale*.

Trib. Roma 24 maggio 2024, n.20665, in *One Legale*.

Cass. 1 luglio 2024, n.18079, in *One Legale*.

Cass. 3 luglio 2024, n.18232, in *One Legale*.

Cass. 24 luglio 2024, n.20665, in *One Legale*.

Trib. Pavia 5 settembre 2024, n.1248, in *One Legale*.

Trib. Massa 30 settembre 2024, in *One Legale*.

Cass. 16 ottobre 2024, n.26904, in *One Legale*.

Cass. 29 ottobre 2024, n.27857, in *One Legale*.

Cass. 4 dicembre 2024, n.31105, in *One Legale*.

Cass. 10 gennaio 2025, n.660, in *One Legale*.

Cass. 10 gennaio 2025, n.657, in *One Legale*.

Cass. 10 gennaio 2025, n.704, in *One Legale*.

Cass. 17 gennaio 2025, n.1170, in *Notariato, 2025*.

Trib. Milano 25 gennaio 2025, n.660, in *One Legale*.

Cass. 4 febbraio 2025, n.2720, in *One Legale*.

Trib. Perugia 18 marzo 2025, in *One Legale*.

Cass. 4 giugno 2025, n.14945, in *One Legale*.

Cass. 5 giugno 2025, n.15085, in *One Legale*.

Trib. Ferrara 10 giugno 2025, n.580, in *One Legale*.

Corte App. Venezia 1 luglio 2025, n.2649, in *One Legale*.

Cass. 2 luglio 2025, n.18005, in *One Legale*.

Corte App. Bari 11 agosto 2025, n.1221, in *One Legale*.

Corte App. Torino 4 settembre 2025, n.715, in *One Legale*.

Cass. 22 settembre 2025, n.25906, in *One Legale*.

Cass. 7 ottobre 2025, n.26943, in *One Legale*.

Trib. Milano 17 ottobre 2025, n.9100, in *One Legale*.

Cass. 18 ottobre 2025, n.27819, in *One Legale*.

Cass. 12 novembre 2025, n.29933, in *One Legale*.

Cass. 18 novembre 2025, n.27819, in *One Legale*.

Cass. 3 gennaio 2026, n.6685, in *One Legale*.

Corte App. Bari 28 gennaio 2026, n.110, in *One Legale*.

Cass. 23 febbraio 2026, n.4051, in *One Legale*.

Cass. 25 marzo 2026, n.7125, in *One Legale*.

Cass. 31 marzo 2026, n.8015, in *One Legale*.

Cass. 7 aprile 2026, n.8659, in *One Legale*.

Trib. Padova 8 aprile 2026, n.628, in *One Legale*.

Cass. 30 aprile 2026, n.12149, in *One Legale*.

Cass. 20 maggio 2026, n.15142, in *DeJure*.

Giurisprudenza comunitaria:

Corte di Giustizia Unione Europea 19 novembre 2015, n.74, in *One Legale*.

Sitografia:

Treccani, voce *Fideiussione*, www.treccani.it/enciclopedia/fideiussione

Treccani, Enciclopedia giuridica, voce *Stipulatio*, www.treccani.it/enciclopedia/stipulatio

Treccani, voce *Moral hazard*, www.treccani.it/enciclopedia/moral-hazard

Treccani, voce *Contratto*, www.treccani.it/vocabolario/contratto/

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto esprimere la mia più sincera gratitudine al Professor Stella per la disponibilità, la competenza e i consigli preziosi che hanno guidato il mio lavoro. Un ringraziamento particolare va anche al Dottor Ghezzi per il supporto costante, per la pazienza e la disponibilità mostrata durante tutto questo percorso, nonché per l'immenso supporto fornito durante l'intero lavoro di ricerca.

Ringrazio mia mamma e mio papà, senza di voi questo traguardo non avrebbe lo stesso significato. Mi avete sempre supportata e sopportata durante questi cinque lunghi anni, celebrando i miei successi e standomi accanto nei momenti più complessi. Il vostro supporto ha avuto per me un ruolo determinante e non potrei essere più felice di condividere questo traguardo con voi che avete sempre creduto in me.

Grazie anche a mia sorella Alessia. Sei cresciuta assieme a me per tutta la vita, e anche all'interno di questo percorso sei stata in grado di darmi forza e di farmi credere in me stessa. Abbiamo condiviso insieme qualsiasi cosa, ma il fatto di frequentare l'Università nello stesso momento, seppur in due facoltà diverse, ci ha legate ancora di più. Senza di te non sarei arrivata fin qui, e sapere di averti sempre accanto è fondamentale per me.

Un ringraziamento speciale va anche ai miei nonni. Avete creduto in me dal primo giorno, dandomi la forza di pensarmi capace di qualsiasi cosa grazie al vostro amore e al vostro sostegno. È anche grazie a voi se sono stata in grado di raggiungere questo obiettivo, proprio perché siete sempre stati dei nonni fantastici.

Grazie anche a mia zia, mio zio e mia cugina per avermi sempre supportata in maniera costante.

Ringrazio anche il mio fidanzato Luca. Ci siamo conosciuti quando io ero ormai a metà di questo percorso, ma sin dal primo giorno mi hai mostrato il tuo sostegno incondizionato, mi hai supportata innumerevoli volte mentre ripetevo per gli esami, mi hai accompagnata a sostenerli in altrettante occasioni e mi sei sempre stato accanto in ogni momento. Per questa e per tante altre ragioni mi sento di doverti ringraziare, sei un fidanzato fantastico e averti avuto accanto in questi due anni è stato fondamentale per me. Non vedo l'ora di raggiungere tutti i nostri obiettivi futuri per festeggiarli assieme. Devo ovviamente ringraziare anche i tuoi genitori, che in questi due anni mi hanno incoraggiata e celebrata ad ogni esame e sono stati per me come una seconda famiglia.

Un ringraziamento è più che dovuto anche a Nicole. Ci siamo conosciute al nostro primo esame, il primo anno, eravamo disorientate e trovarci ci ha salvate in questo lungo percorso. Devo proprio ringraziarti per ogni cosa, per ogni giorno in cui abbiamo studiato insieme, per ogni lezione che abbiamo frequentato, per ogni momento in cui abbiamo avuto paura e ci siamo fatte forza

a vicenda. Ad oggi sei più di una compagna di Università, sei un'amica vera ed incontrarti è stata una delle cose migliori che questa Università mi ha regalato.

Infine, devo ringraziare anche Maya. Sei stata per me più di un animale domestico e sei stata capace di insegnarmi tutto ciò che non si studia sui libri: l'amore incondizionato. Mi manchi sempre.